



DISPENSA DI  
DIRITTO PRIVATO

A.A. 2023-24

*A cura di Gabriele Cardinale*



## SOMMARIO

CAPITOLO 1: IL DIRITTO POSITIVO .....	2
CAPITOLO 2: IL PROCESSO .....	5
CAPITOLO 3: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE .....	7
CAPITOLO 4: I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO .....	9
CAPITOLO 5: I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.....	14
CAPITOLO 6: I BENI .....	15
CAPITOLO 7: LA PROPRIETÀ .....	16
CAPITOLO 8: IL POSSESSO .....	20
CAPITOLO 9: PUBBLICITÀ E TRASCRIZIONE .....	22
CAPITOLO 10: I DIRITTI REALI LIMITATI .....	24
CAPITOLO 11: IL RAPPORTO OBBLIGATORIO .....	27
CAPITOLO 12: L'ADEMPIMENTO .....	28
CAPITOLO 13: L'INADEMPIMENTO .....	30
CAPITOLO 14: ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI .....	33
CAPITOLO 15: PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI .....	34
CAPITOLO 16: MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELLE OBBLIGAZIONI .....	36
CAPITOLO 17: LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE .....	37
CAPITOLO 18: I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE .....	40
CAPITOLO 19: IL NEGOZIO GIURIDICO .....	42
CAPITOLO 20: CARATTERI FONDAMENTALI DEL CONTRATTO .....	43
CAPITOLO 21: GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO .....	46
CAPITOLO 22: ELEMENTI ACCIDENTALI, PENALE E CAPARRA .....	52
CAPITOLO 23: LA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA .....	55
CAPITOLO 24: IL CONTRATTO E I TERZI .....	56
CAPITOLO 25: LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO .....	59
CAPITOLO 26: L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO .....	60
CAPITOLO 27: RESCISSIONE E RISOLUZIONE .....	65
CAPITOLO 28: L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	69
CAPITOLO 29: I CONTRATTI DEL CONSUMATORE .....	70
CAPITOLO 30: I SINGOLI CONTRATTI .....	72
CAPITOLO 31: OBBLIGAZIONI CHE NASCONO DALLA LEGGE O DA ATTI UNILATERALI .....	82
CAPITOLO 32: LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE .....	84
CAPITOLO 33: IL DANNO ALLA PERSONA .....	90
CAPITOLO 34: L'IMPRENDITORE, L'IMPRESA E LA SOCIETÀ .....	92
CAPITOLO 35: IL DIRITTO DI FAMIGLIA .....	93
CAPITOLO 36: NEGOZI ED AZIONI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA .....	99
CAPITOLO 37: LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE .....	104

*Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari. Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa quanto il materiale consigliato dall'Università*

## CAPITOLO 1: DIRITTO POSITIVO

### DIRITTO E GIUSTIZIA

Gli esseri umani sono portati a collaborare in delle organizzazioni per raggiungere degli obiettivi comuni o individuali. Queste organizzazioni hanno bisogno di regole per far sì che questa sia stabile. I **diritti** dei diversi Paesi non saranno mai conformi ad un'unica idea di giustizia, in quanto si ispirano alle idee di giustizia che caratterizzano il *contesto* in cui nascono. Il *giusto* è infatti frutto delle aspirazioni degli uomini in un dato contesto storico, e dunque non è immutabile. Giustizia e diritto non sono immutabili, e potremmo dire che sono correlati dalla relazione **Giustizia : Diritto = Statua : Ombra**. Il diritto non vi sarebbe senza la giustizia ma essi non coincidono.

### DIRITTO ED EFFICIENZA ECONOMICA

Il diritto ha a che fare con la **realtà** che è **imperfetta** (ovvero è molto spesso ci si trova in una situazione in cui interessi opposti entrano in contrasto); quindi, quando ci si trova a risolvere casi nei quali è impossibile accontentare tutti si è costretti a scegliere la soluzione che consente un **funzionamento più efficiente** del sistema.

Esempio:

Caio è un antiquario che decide di rubare di notte a Tizio (noto collezionista di vasi) un importante vaso Ming. Il giorno seguente Tizio sporge denuncia allegando le foto del bene rubato e le garanzie di autenticità dello stesso. Dopo alcuni mesi, Caio espone in tranquillità il bene che era stato rubato e viene comprato da un tale Sempronio. Sempronio, felice dell'acquisto, espone il vaso in salotto ed organizza una cena invitando, tra i tanti, proprio Tizio. Tizio accetterà l'invito e, una volta giunto in salotto, riconoscerà e reclamerà l'oggetto in questione.

-> Situazione di conflitto. Se si desse ragione a Tizio, si renderebbe "illegittimo" un regolare acquisto avvenuto in buona fede. Se si desse ragione a Sempronio, si "legittimerebbe" un furto

-> si applica la regola del **possesso vale titolo** (Art. 1153 c.c.), secondo cui, chi acquista un **bene mobile** a non domino, in **buona fede**, in base a un **titolo astrattamente idoneo** e ne ottiene la **consegna** diventa proprietario del bene. -> consente la valida circolazione dei beni mobili, senza onerare l'acquirente di indagini assurde riducendo l'incertezza della transazione. Ovviamente, la parte lesa ha comunque diritto di risarcimento del danno.

### NORME GIURIDICHE

**Diritto positivo** -> insieme delle norme giuridiche vigenti in un certo ordinamento giuridico (un ordinamento è un insieme di norme che regolano un certo aspetto della vita, giuridico perché è dato dall'insieme delle norme giuridiche) riconosciuto/applicato in uno Stato.

Ogni norma giuridica è:

- **Generale** -> la norma viene riferita alla totalità o ad un gruppo omogeneo di consociati;
- **Astratta** -> la norma fa riferimento ad una fattispecie astratta, non concreta (es. "Creditore e debitore", non "creditore x e debitore y")

Spesso ad una norma è connessa una **sanzione**, ovvero la conseguenza (positiva o negativa) della violazione/seguito della norma stessa. La sanzione ha il compito di rendere effettiva la norma, in quanto in assenza risulterebbe un mero consiglio.

L'art 2043 recita "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" -> funzione punitiva ma anche preventiva (esercita una pressione indiretta affinché venga rispettata la norma).

Le norme si dividono in:

- **Derogabili** (o dispositive) -> norme nelle quali le parti sono libere di poter stabilire un diverso regime da quello dettato dalla regola (è possibile individuare questa caratteristica attraverso formule come "salvo patto contrario");
- **Inderogabili** (o imperative) -> norme che non ammettono una diversa regolamentazione

## DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

**Diritto privato** -> sottoinsieme di norme destinate a regolare i rapporti tra privati che, interagendo, si trovano su un piano di parità (si fonda sul principio di unicità del soggetto di diritto).

**Diritto pubblico** -> norme volte a regolare i rapporti tra Stato e cittadino (diritto costituzionale, amministrativo, urbanistico...), dove il primo si trova in uno stato di supremazia mentre il secondo in uno stato di soggezione.

Se il soggetto pubblico (es. Comune) operasse su un piano di parità con il cittadino (es. Per un accordo di costruzione su un terreno di sua proprietà), si applicano le norme del diritto privato.

## INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO

Il linguaggio giuridico è di per sé ambiguo -> richiede un'interpretazione. Es. obbligo per i genitori di mantenere i propri figli, non è specificata l'età, è facile renderla ambigua. Ci sono 3 criteri d'interpretazione principali:

- **Teleologica** -> analisi della *ratio*, ovvero dello scopo perseguito dalla norma;
- **Sistematica** -> si considera il sistema (insieme coerente) di norme di cui la legge fa parte;
- **Storica** -> considerando le ragioni storiche che hanno portato all'introduzione ed evoluzione della norma.

## ANALOGIA

**Analogia** -> procedimento logico attraverso il quale si vanno a colmare le lacune dell'ordinamento

Due tipi di analogie:

- **Analogia legis** -> Se la fattispecie concreta differisce da quelle astratte contemplate si cerca una norma che contenga un caso simile, poi applicata dopo previa verifica della *ratio*;
- **Analogia iuris** -> applicata quando non si riesce a trovare una norma simile alla fattispecie concreta, consiste nell'appellarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico (buona fede, uguaglianza, diligenza...).

L'art.14 delle disposizioni preliminari al Codice civile (c.d. preleggi) indica quelli che sono i limiti di applicazione dell'analogia, secondo cui è **vietato** applicarla per:

- **Leggi penali**: alla legge e solo alla legge è concesso di individuare le fattispecie penalmente rilevanti, in quanto con questo tipo di legge vi è la massima espressione del potere dello Stato (il quale è anche in grado di limitare la libertà personale dell'individuo);
- **Leggi eccezionali**: prevedono eccezioni rispetto a una regola, la loro *peculiare ratio*, legata alla contingenza, non è applicabile ad altro (prolungare il termine di un pagamento in caso di terremoto)

Le leggi eccezionali non coincidono con le **leggi speciali** (leggi esterne al Codice civile che vanno a regolare in via generale un'intera classe di fattispecie astratte, anche alle volte con dei principi difformi rispetto a quelli ordinali).

## I FORMANTI

Il giudice, per applicare l'analogia, deve seguire una serie di criteri, che prendono il nome di **formanti**. I principali sono:

- **Legislativo**: si intende l'insieme di norme, il diritto positivo;
- **Giurisprudenziale**: insieme delle sentenze emesse dai giudici;
- **Dottrinale**: opera degli studiosi di diritto, attraverso la scrittura di libri, commentando le sentenze....


## FONTI DI PRODUZIONE E DI COGNIZIONE

L'atto o il fatto che, in un determinato ordinamento, è idoneo a produrre norme giuridiche è definibile **fonte del diritto**.

**Norme di produzione** -> volte a determinare autorità e modalità con le quali possono essere emanate norme giuridiche.

Nel 1942 (art.1 disposizioni preliminari) queste erano le fonti:

1. Leggi
2. Regolamenti
3. Norme corporative (fascismo)
4. Usi e consuetudini



Le **fonti di cognizione** sono tutti quei documenti i contenenti le norme giuridiche rendendone così possibile la conoscenza da parte dei consociati. Ogni norma ha la propria fonte di cognizione: le leggi ordinali sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli atti europei nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, le leggi regionali nei Bollettini regionali e così via.

Una volta pubblicata la norma, segue un periodo di tempo di 15 giorni (che prende il nome di *vacatio legis*), presente per far sì che i consociati possano venire a conoscenza del contenuto della norma. Una volta trascorso questo periodo, essa diviene **vincolante**, e nessuno può addurre la mancata conoscenza di una disposizione per sottrarsi alle sue conseguenze ("ignorantia legis non excusat"). Infine, una norma può essere **abrogata**, in uno dei seguenti modi:

- Dichiarazione espressa del legislatore;
- Incompatibilità tra nuove disposizioni e le precedenti;
- La nuova legge regola l'intera materia già regolata da una legge anteriore;
- Referendum abrogativo (seguendo i limiti e le modalità dell'art.75 Costituzione).

## CAPITOLO 2: IL PROCESSO

### LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO

La **sentenza** è il provvedimento per eccellenza che chiude il processo o una sua fase. Questa può eventualmente essere **impugnata** entro un certo limite di tempo. Se dovesse scadere il termine per impugnare la sentenza, o dovessero esaurirsi gli strumenti di impugnazione, la sentenza passa in **giudicato**, ovvero diviene definitiva.

-> il giudicato ha un'efficacia limitata, o **limite soggettivo**. Ciò significa che è vincolante solo per le parti che hanno direttamente partecipato ad un processo, e se un soggetto diverso dovesse trovarsi in una situazione analoga, non potrebbe avvalersi della sentenza stessa, ma è necessario celebrare un nuovo processo.

### STRUTTURA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Per quanto concerne il diritto privato, il sistema giudiziario italiano è così strutturato:

1. **PRIMO GRADO DI GIUDIZIO** -> chiunque volesse avvalersi del proprio diritto costituzionale all'azione, deve rivolgersi ad un **giudice di primo grado**, il quale, a seconda dei casi potrà essere il Giudice di pace o il Tribunale. Alla fine del processo, viene emanata la **sentenza di primo grado**;
2. **SECONDO GRADO DI GIUDIZIO** (Eventuale impugnazione) -> La sentenza viene impugnata davanti alla Corte d'appello (nel caso in cui la sentenza di primo grado fosse stata emessa dal Tribunale) o dal Tribunale (nel caso in cui la sentenza di primo grado fosse stata emessa dal Giudice di Pace). L'appellante chiede alla corte di **ribaltare** la sentenza di primo grado;
3. **CASSAZIONE** -> non è un vero e proprio grado di giudizio, in quanto giudice di legittimità, ovvero si limita solo di verificare la corretta interpretazione ed applicazione delle leggi. La corte può rigettare il ricorso ("cassa" la sentenza) confermando la sentenza oppure accoglierlo ("cassazione con rinvio" al secondo grado dal quale è pervenuto l'appello alla Corte).

### VALORE DEL PRECEDENTE

A differenza dei paesi che applicano il *common law*, all'interno del nostro ordinamento giuridico il precedente non è vincolante (sistema basato sulle norme piuttosto che sui singoli casi). Nonostante ciò, il precedente è **influyente** -> tante più uniformi sono le sentenze in merito ad una determinata questione, tanto più un giudice sarà propenso ad emanare una sentenza conforme.

### EVOLUZIONE DEL DIRITTO

Il diritto si **evolve** insieme alla **società** di cui fa parte, in quanto un diritto ingessato è destinato a morire. Infatti, il giudice può ben decidere di interpretare in modo innovativo la dottrina in un modo differente rispetto al precedente, andando così ad adeguarla all'evoluzione del contesto.

### CIVIL LAW E COMMON LAW

Paesi **civil law** -> il diritto è scritto o contenuto in codici e leggi (Europa continentale, centro o sud America, Asia).

Paesi **common law** -> **judge-made law**, il diritto è contenuto nelle sentenze dei giudici e inizialmente non è scritto.

L'aspetto più importante dei paesi del *common law* è la **vincolatività del precedente** (stare decisis). Nonostante ciò, esiste uno strumento simile al sistema del civil law chiamato **distinguishing** -> il giudice afferma che, sebbene un determinato caso sia collegato ad un caso precedente, l'applicazione della sentenza risulterebbe inaccettabile o inadeguata. Il giudice procederà ad emanare una nuova sentenza, permettendo **l'evoluzione** del sistema giuridico. A partire dal ventesimo secolo sono fiorite anche leggi scritte per ovviare alle difficoltà di un sistema indubbiamente lento.

## AUTOTUTELA

Art.2907 -> SOLO l'autorità giurisdizionale può provvedere alla tutela dei diritti -> **Divieto di autotutela** = **divieto di farsi giustizia da sé**. In caso contrario si parla di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni/di condotta con significativo disvalore sociale.

**Unica eccezione** -> Diritto di ritenzione a favore del prestatore d'opera che apporti miglioramenti/riparazioni ad una cosa mobile (il meccanico ha diritto a trattenere l'auto che è di sua proprietà fino al pagamento del suo compenso).

## DIRITTO ALL'AZIONE

**Diritto di agire in giudizio** (art.24 Costituzione) -> diritto di rivolgersi ad un giudice per la tutela di un proprio diritto (chi lo esercita prende il nome di **attore** o **ricorrente**) -> non comporta che si avrà ragione.

**Diritto a difendersi** (garantito dalla Costituzione) -> esercitato da chi viene chiamato in giudizio, detto **convenuto** o **resistente**.

-> attore e convenuto operano su un piano di parità.

## PROCESSO DI COGNIZIONE

Il giudice conosce di una vicenda e si esprime accertandone la situazione giuridica traendone le debite conseguenze. 3 principali tipologie:

- **MERO ACCERTAMENTO** -> Il giudice si limita ad emettere una sentenza di accertamento di una situazione giuridica;
- **CONDANNA** -> presuppone sempre un accertamento, ma va anche un po' oltre (es. Condanna al pagamento di un debito);
- **SENTENZA COSTITUTIVA** -> oltre all'accertamento, vi è una sentenza che modifica la situazione giuridica di un soggetto.

## PROCESSO DI ESECUZIONE

Fa sì che si ottenga in maniera coattiva (= forzata) quello che un soggetto non vuole fare spontaneamente -> evita che la sentenza resti su carta.

Ci sono diversi tipi:

- **CONSEGNA O RILASCIO** -> riguarda la consegna di un bene mobile o il rilascio di un bene immobile;
- **OBBLIGHI DI FARE O NON FARE** -> obbliga un soggetto a tenere un certo comportamento o smettere di tenerne uno (es. Tizio costruisce un muro invadendo la proprietà di Caio, il quale si rivolge al giudice per ottenerne la distruzione);
- **ESPROPRIAZIONE** -> Relativo a somme di denaro. Si procede al pignoramento, previo precetto, di beni mobili o immobili > asta per ripagare la parte lesa. Ciò che avanza torna al debitore.

## PROCESSO CAUTELARE

Serve a evitare che, nelle more del giudizio, la sentenza futura diventi completamente inesequibile. Criteri necessari:

- **Fumus boni iuri** -> occorre convincere il giudice di voler tutelare un diritto effettivamente esistente;
- **Periculum in mora** -> occorre dimostrare che se non si interviene subito si corre il rischio di non ottenere giustizia.

Una volta dimostrati questi due elementi si può procedere con il sequestro. Al contrario se il sequestrante ha torto, il giudice revocherà il sequestro e potrebbe condannare colui che ha fatto richiesta per il sequestro a risarcire i danni.

## I MEZZI DI PROVA

Chi desidera proteggere un proprio diritto, ha l'”onere della prova”, ovvero deve disporre di appositi mezzi a supporto della propria posizione (ex. Art. 2697 c.1 c.c.). I principali mezzi sono:

- **TESTIMONI** -> è una prova semplice, sono le dichiarazioni rese al Giudice durante l'interrogatorio;
- **DOCUMENTI** -> prova preconstituita che emerge da qualsiasi mezzo;
- **CONFESSIONE** -> dichiarazione resa in giudizio che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, può avvenire anche stragiudizialmente;
- **GIURAMENTO** -> Dichiarazione resa in giudizio con cui una parte afferma che un fatto è vero oppure no. Può essere **decisorio** o **suppletorio**. **Decisorio** -> una parte deferisce all'altra il giuramento per farne dipendere la decisione (art.2736) La controparte non è più ammessa a dare la prova contraria ma può riferire il giuramento all'altra parte. La parte che non presta giuramento perde la causa. **Suppletorio** -> deferito dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa (estimatorio);
- **PRESUNZIONI** -> Argomentazione logica in base alla quale, a partire da un fatto la cui sussistenza risulta provata, si perviene a ritenere provata un'ulteriore circostanza ignota, la quale si presume sussistente. Può essere **legale** (la legge la ritiene sussistente senza necessità di darne prova. È definita assoluta se la legge non ammette prova contraria, relativa altrimenti) o **semplice** (valutata dal giudice sulla base di un ragionamento presuntivo. Non è ammessa quando la legge esclude la prova per testimoni).

## CAPITOLO 3: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

### DIRITTO SOGGETTIVO

Si ha un **diritto soggettivo** quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela del proprio interesse (sia che abbia natura economica, sociale ecc.). Il titolare ha *piena libertà* all'interno della sfera del diritto soggettivo, e può decidere di goderne **direttamente** (ad esempio, abito nella casa di cui sono proprietario) o **indirettamente** (affitto la casa di cui sono proprietario).

In contrapposizione, vi è l'**obbligo** di un altro soggetto, che può essere positivo (obbligo di fare qualcosa) o di astensione (non violare le proprietà altrui).

Un'importante distinzione tra i diritti soggettivi riguarda le differenze tra:

- **Diritti soggettivi assoluti** -> possono esser fatti valere *erga omnes*, ovvero nei confronti di chiunque (es. Diritti reali);
- **Diritti soggettivi relativi** -> possono esser fatti valere solo nei confronti di uno o più soggetti determinati -> necessita che un determinato soggetto tenga un determinato comportamento, nei confronti del quale il titolare del diritto soggettivo ha una *pretesa* (es. Diritto di credito).

### SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Situazioni giuridiche attive -> vantaggio per il soggetto. Le principali sono:

- **Facoltà** -> possibilità di poter scegliere tra più comportamenti leciti;
- **Potere** -> Situazione in cui un soggetto può compiere efficacemente e lecitamente un atto. Al potere può corrispondere un obbligo (chi deve tenere un certo comportamento) o una situazione di soggezione (un soggetto non è tenuto ad un certo comportamento, ma subisce le conseguenze che scaturiscono dall'esercizio del potere di un altro soggetto, come i minorenni soggetti all'autorità dei propri genitori);
- **Onere** -> Comportamento non obbligatorio, ma necessario per l'esercizio di un proprio diritto o potere (esempio, l'attore ha l'onere di fornire le prove);
- **Potestà** -> Insieme di poteri attribuiti a un soggetto per esercitare una funzione il cui fine è realizzare l'interesse altrui (es. Responsabilità genitoriale);

- **Diritto potestativo** -> potere di modificare una situazione giuridica unilateralmente. Una volta esercitato vi sarà un altro soggetto che non potrà che prendere atto della situazione, subendo l'esercizio del diritto potestativo altrui.

## DIRITTO E TEMPO: PRESCRIZIONE E PRESCRIZIONI PRESUNTIVE

Art.2934 c.1 -> ogni diritto si estingue per **prescrizione** quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Questo strumento è volto a favorire la certezza dei rapporti giuridici (con il passare del tempo può diventare più complesso fornire la prova dell'esistenza del diritto in questione, magari perché si perdono i documenti) e per sfavorire l'inerzia di chi trascura di esercitare il proprio diritto (avvantaggiando, di conseguenza, colui che aspira a potersi considerare liberato da un vecchio obbligo).

Ci sono alcuni diritti, espressamente previsti dalla legge (art.2934 c.2), definiti **imprescrittibili**, in quanto, per questi diritti, il non esercizio non comporta la perdita dei suddetti diritti. Esempi sono i diritti indisponibili (come i diritti della personalità), i diritti relativi, il diritto di proprietà e così via.

La prescrizione inizia a **decorrere** dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. La durata è indicata dalla legge, dove il termine generale è decennale, ma possono esser previste delle durate differenti (es. 5 anni per il diritto di credito). Se interviene una sentenza di condanna passata in giudicato il termine diventa 10 anni.

Connesso alla prescrizione, si hanno i concetti di:

- **Sospensione** -> se si dovesse verificare uno dei casi previsti dalla legge per far sì che sussista la sospensione, il decorso della prescrizione si arresta al periodo maturato fino a quel momento e torna a riprendere quando cessa la causa (esempio, debitore e creditore diventano coniugi);
- **Interruzione** -> in questo caso ha inizio un nuovo periodo di prescrizione (il computo del termine ricomincia da capo), ed avviene se si verifica un atto che implica la cessazione dell'inerzia del titolare del diritto (per esempio con il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale esso può essere fatto valere).

La durata della prescrizione è **inderogabile**, ovvero le parti non possono modificare i termini di durata della prescrizione. Non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione, a patto che questa sia già compiuta (art.2937) -> il pagamento spontaneo di un debito prescritto non è suscettibile a riparazione (art.2940).

Per quanto riguarda le **prescrizioni preventive**, queste non costituiscono delle ipotesi di prescrizione in senso proprio. Trascorso il tempo previsto dalla legge si *presume* che il debito sia stato saldato o si sia estinto per altra causa, sebbene sia ammessa la prova contraria soltanto mediante giuramento o confessione giudiziale. Questo tipo di prescrizione trova spiegazione in base alla considerazione che talune tipologie di crediti vengono normalmente adempiute immediatamente dopo rispetto alla controprestazione

## DECADENZA

Decadenza -> Il mancato esercizio di un diritto per un certo tempo conduce alla sua estinzione.

La finalità di questo strumento è la certezza giuridica (ovvero evitare il protrarsi della situazione di incertezza relativa a determinati diritti). Può essere evitata solamente con il compimento degli atti previsti dalla legge o dal contratto. Non è suscettibile di interruzione salvo casi eccezionali previsti dalla legge, mentre non è in alcun caso soggetta a sospensione. Il suo regime differisce a seconda che i diritti siano disponibili o meno:

- **Diritti disponibili** -> le parti possono modificarne la disciplina e può essere impedita dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso deve essere fatto valere -> non è rilevabile d'ufficio da parte del giudice e le parti possono concordare termini convenzionali in via pattizia;

- **Diritti indisponibili** -> la disciplina non è derogabile per opera delle parti ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

## CAPITOLO 4: I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO


### CAPACITÀ GIURIDICA

La **capacità giuridica** è la capacità di essere titolari di diritti, obblighi ed eventi. Per ottenerla è necessario essere titolari della soggettività giuridica, e si acquisisce alla nascita e si perde alla morte.

-> per ottenerla bisogna **nascere e bisogna nascere vivi** -> anche se si nasce vivi e si muore poco dopo, si acquista comunque la capacità giuridica (rilevante perché il bambino potrebbe essere indicato come beneficiario di un'eredità. Nascendo vivo, egli acquista il diritto ad accettare l'eredità stessa, volontà che, in caso di morte successiva alla nascita, passerebbe ai genitori).

-> **Limitazioni** -> pochissime ed eccezionali (esempio, se si viene dichiarati falliti si perde temporaneamente la capacità di amministrare società di capitali e di essere dichiarati tutori di minori)

Per la perdita della capacità giuridica, oltre per la morte, vi è anche il caso della **scomparsa**.



**DOMICILIO** (rimanda ad un dato oggettivo) -> Luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, anche lo studio (art.43 comma 1).

**RESIDENZA** (rimanda ad un dato soggettivo) -> Luogo in cui una persona ha la dimora abituale (art.43 Comma 2) -> rilevante dal punto di vista anagrafico

Ovviamente posso avere sia più domicili che residenze (ma all'anagrafica è indicata una sola residenza).

### IL CONCEPITO

Tutti i diritti che sono riconosciuti al **concepito** sono subordinati alla sua nascita -> fino a quel momento non è considerato soggetto di diritto e le aspettative sono condizionati alla nascita. Tra le capacità riconosciute al concepito (valide anche per il **concepturus**, ovvero colui che verrà concepito) troviamo:

- **Capacità di succedere** -> capacità di ricevere per *mortis causa*;
- **Capacità di ricevere per donazione**.

A condizione che nasca vivo, il soggetto ha diritto a far causa al medico che ne abbia causato la malformazione o al soggetto che abbia causato la morte del padre o della madre. Ovviamente il concepito non usufruirà direttamente il diritto d'agire (che rimane comunque in capo al concepito), ma lo applicherà attraverso i propri genitori davanti al giudice.

### CAPACITÀ D'AGIRE

La **capacità d'agire** coincide con la capacità di disporre di diritti e di assumersi validamente obblighi. È anche detta capacità legale o di gestione in quanto presuppone una certa maturità psico-fisica.

In caso di **incapacità legale** l'ordinamento appresta la rappresentanza: il soggetto rappresentante esercita i diritti e gli obblighi del soggetto incapace di agire. Questo strumento non è previsto per punizione ma per **protezione**. La capacità d'agire si acquista a 18 anni, in quanto il Legislatore ha presunto che il soggetto alla maggiore età abbia raggiunto un certo livello di maturità. Fino a quel momento saranno i genitori o il tutore ad occuparsi delle questioni economico-giuridiche.

## MINORE D'ETÀ

Tutti i **minori di età** sono incapaci legali e la rappresentanza spetta ai genitori/tutori.

L'unica eccezione è rappresentata dal **minore emancipato**, che si ha quando il minore ultra sedicenne contrae matrimonio in seguito ad autorizzazione giudiziaria in caso di situazioni particolarmente gravi (es, la persona è senza parenti). In questo caso il minore ottiene una **capacità d'agire relativa**, che permette al minore di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione ma non della straordinaria, gestita insieme al curatore.

## INTERDIZIONE

**Interdetto** -> chiunque si trovi in condizioni di abituale infermità di mente e dunque sia incapace di provvedere ai propri interessi viene interdetto (art.414 c.c.) -> strumento volto a fornire protezione.

Per **concedere/revocare l'interdizione**, viene fatta la richiesta al giudice che, previa consulenza medica e psichiatrica, pronuncerà la sentenza, la quale verrà annotata pubblicamente a margine dell'atto di nascita.

Come effetti, si ha la **totale incapacità** (così come accade per un minore) -> nomina di un tutore.


*interdizione giudiziale* ≠ **interdizione legale** (art.32 cod. proc. pen.) -> pena accessoria in caso di condanna all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni in ipotesi di delitto non colposo (funzione sanzionatoria). L'interdetto legale conserva la capacità quanto agli atti di carattere personale (come contrarre matrimonio, riconoscere un figlio o fare testamento).

## INABILITAZIONE

**Inabilitato** (art.415 c.c.)-> chi è infermo di mente ma il suo stato non è sufficientemente grave da giustificare l'interdizione (chi abusa di sostanze stupefacenti o alcolici, sordi o ciechi alla nascita...). Il procedimento di concessione/revoca dello status è identico a quello per l'interdizione.

Il soggetto si trova in stato di **incapacità relativa** può compiere atti di ordinaria amministrazione ma per quelli di straordinaria amministrazione serve anche il consenso di un curatore, il quale non sostituisce ma affianca.

## ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE



## AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nuovo strumento giuridico per le persone inferme di mente o deboli in generale -> “Persona che per effetto di un infermità (menomazione fisica-psichica) si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”

Il soggetto non viene totalmente privato della capacità di agire -> protezione con la **minima limitazione**. Viene nominato un **amministratore**, il quale può sostituire il beneficiario o può fornire assistenza al beneficiario

-> misura di carattere flessibile, in quanto non esiste un elenco fisso di atti consentiti e preclusi, e permette anche di modificare la durata della condizione sulla base del tipo di infermità. Di conseguenza ogni volta che un terzo si trova di fronte a un beneficiario dovrà accertarsi circa il contenuto del provvedimento.

## CAPACITÀ D'AGIRE E NATURALE

**Capacità legale** = situazione di diritto.

**Capacità naturale** = capacità di intendere e di volere ->situazione di fatto.

A favore del soggetto incapace il giudice prevede una tutela calibrata in base al tipo di incapacità:

- Incapacità legale -> l'atto compiuto da un incapace legale, anche minore, è sempre annullabile a seguito di un processo;
- Incapacità naturale -> il legislatore deve mediare tra due esigenze: tutela della incapacità naturale e dell'affidamento dei terzi (fiducia generalizzata della collettività nella circostanza per cui quando taluno compie un atto, questo è generalmente un atto valido)

La legge prevede **atti** che, se compiuti dall'incapace naturale, sono **sempre annullabili** (ovvero il matrimonio, il testamento o la donazione). Ci sono alcuni casi in cui l'atto stipulato dall'incapace legale sono **annullabili solo in determinate condizioni**. Esempi sono l'*atto unilaterale a contenuto patrimoniale* (es, accettazione eredità) se è *gravemente pregiudizievole* per l'incapace, oppure il *contratto concluso dall'incapace naturale solo se emerge la malafede dall'altra parte*.

## GLI ENTI

**Persone giuridiche** -> gruppi organizzati che, attraverso una “finzione di diritto” sono considerati soggetti giuridici al pari delle persone fisiche. Sono caratterizzati dalla tipicità, ovvero devono essere organizzati secondo una delle forme (tipi) previste dall'ordinamento.

Una prima classificazione riguarda l'**autonomia patrimoniale** (divisione più o meno netta tra il patrimonio personale dei soci e quello dell'organizzazione):

- Enti ad autonomia patrimoniale perfetta -> dotati di personalità giuridica;
- Enti ad autonomia patrimoniale imperfetta -> assenza di personalità giuridica.

A seconda del grado di separazione:

- **Istituzioni:** Enti che nascono per perseguire uno scopo prestabilito che è tendenzialmente immutabile (fondazione);
- **Corporazioni:** Enti che nascono per volontà di un gruppo di soggetti che si prefigge uno scopo, il quale può mutare essendo il gruppo sovrano dell'ente stesso (associazioni, società).

Sulla base del fatto che l'ente abbia o meno uno scopo di lucro, distinguiamo:

- **Enti profit:** Enti che perseguono uno scopo di lucro (società);
- **Enti non profit:** Enti che non perseguono uno scopo di lucro (associazioni, fondazioni, comitati).

Organi dell'ente -> possono essere individuali e collegiali:

- Organo amministrativo -> amministratore unico o collegiale;
- Assemblea (organo sovrano) -> presente nelle corporazioni ma non nelle istituzioni;
- Organi di controllo -> collegio sindacale che controlla la buona amministrazione e riferiscono all'assemblea;
- Organi di vigilanza -> vigilano sul rispetto delle normative.

## LE ASSOCIAZIONI

**Associazione** -> Organizzazione stabile che persegue uno scopo ideale non lucrativo. Nasce da un accordo da almeno due persone, che si concretizza in un atto costitutivo (atto contenente tutte le informazioni generali dall'associazione) e in uno statuto (contiene tutte le informazioni per l'aspetto operativo e organizzativo dell'associazione).

	RICONOSCIUTE -> Dotate di personalità giuridica	NON RICONOSCIUTE (partiti politici, sindacati...) -> Prive di personalità giuridica
Forma dell'atto costitutivo	Atto Pubblico	Anche orale benché convenga sempre una scrittura privata autenticata (funzionale per un conto corrente)
Autonomia patrimoniale	Perfetta	Imperfetta delle obbligazioni assunte risponde il fondo ma anche tutti coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto (non tutti gli associati)
Verifica dell'autorità che il patrimonio sia sufficiente a raggiungere lo scopo	V	X
Variazioni da comunicare	V	X
Disposizioni nel codice	Molte	Poche
<b>NORMA COMUNE</b>		
fondo dell'associazioni è separato rispetto al patrimonio dei singoli = una volta versata la quota di associata essa rientra nel fondo dell'associazione e non è più restituibile		

I sindacati che le organizzazioni politiche sono associazioni non riconosciute -> accettano la responsabilità di chi agisce in loro nome e per loro conto come prezzo per una più ampia libertà rispetto ai controlli dell'autorità pubblica.

Per quanto riguarda **l'assemblea**, questa è improntata a principi di democrazia (si delibera a maggioranza). Le deliberazioni possono essere impugnate solo dagli assenti o dai dissenzienti, e il

controllo del giudice sulle deliberazioni è di mera legalità (quorum minimo e deliberativo) e non di merito. All'assemblea spetta, tra gli altri, il compito di nominare e revocare gli amministratori.

Per quanto riguarda l'ingresso di nuovi associati, solitamente è libero, in quanto maggiore è il numero degli associati e prima si raggiunge l'obiettivo. L'associazione resta, comunque, libera di rifiutare senza dover motivare. Talvolta l'ingresso di un nuovo socio è oggetto di votazione, spesso segreta.

## RECESSO ED ESCLUSIONE

**Diritto di RECESSO** -> Libero in ogni momento. In alcuni statuti è previsto che si debba rimanere soci per un minimo di tempo che deve comunque essere contenuto (non applicato alle associazioni politiche o religiose per non violare le libertà garantite dalla Costituzione).

**Esclusione** -> L'assemblea può escludere un socio sulla base di gravi motivi quali: indegnità per reato, morosità, mancanza di requisiti. L'esclusione può essere impugnata -> giudice controllo legale (può annullare la delibera in caso di iniquità evidente)

## ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

L'**estinzione**, e la relativa **liquidazione** dell'associazione avviene nel caso in cui:

- Lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile;
- Vengono meno tutti gli associati;
- Quando si verifica una circostanza specificata nello statuto;
- La maggioranza qualificata delibera lo scioglimento

Per **liquidazione** s'intende la necessità di vendere i beni di titolarità dell'associazione per pagare tutti i debiti residui e portare a termine i contratti di fornitura -> ciò che avanza non può essere distribuito fra i soci: va in beneficenza oppure ad una associazione che persegue uno scopo simile.

## FONDAZIONE

**Fondazione** -> Istituzione che nasce per volontà di 1 o più fondatori che si prefiggono uno scopo tendenzialmente altruistico e immutabile per poi uscire di scena (ovvero che non divengono gli amministratori): i beneficiari possono essere individuati già all'atto costitutivo oppure no.

**Costituzione** -> avviene per atto pubblico/testamento, e in esso i fondatori dettano alcune regole per la nomina degli amministratori.

**Riconoscimento** -> iscrizione al registro delle persone giuridiche (necessario, altrimenti diventerebbe un comitato), l'autorità controlla che il patrimonio sia sufficiente.

**Amministrazione** -> unico organo amministrativo, l'assemblea non è prevista. Il fondatore stabilisce nell'atto costitutivo i criteri di nomina degli amministratori e può indicare anche i nominativi dei primi.

**Trasformazione** -> avviene nel caso in cui il patrimonio non sia abbastanza sufficiente -> cambio di obiettivo o fusione con un'altra fondazione.

Di recente si è aperto un dibattito riguardo l'esistenza di alcune fondazioni atipiche che inglobano caratteristiche comuni alle associazioni o non perseguono fini altruistici:

- Fondazioni di famiglia -> volte a far vivere, anche molto bene, i membri di una famiglia;
- Fondazioni di impresa -> hanno come capitale l'impresa;
- Fondazioni di partecipazione -> hanno un'assemblea.

## I COMITATI

Gruppo organizzato per perseguire uno scopo predeterminato, scritto a chiare lettere sin dal principio e immutabile, attraverso la **raccolta di fondi**. Il fondo è intoccabile e destinato allo scopo benché il gruppo goda di una autonomia patrimoniale imperfetta. Se il comitato richiede il riconoscimento -> fondazione (ha senso solo se lo scopo è destinato a perdurare).

## GLI ENTI NON PROFIT

Caratterizzati da un **non-distribution constraint** -> divieto assoluto di distribuire gli utili sia in maniera diretta che indiretta (non posso utilizzare il guadagno per comprare auto di lusso da far usare ai soci, devo per forza reinvestire).

Il Codice Civile mostra dei limiti di fronte alla crescente rilevanza di questi enti -> 3 luglio 2017, **Codice del terzo settore** (esclusi i sindacati, le formazioni e associazioni politiche). Le associazioni o fondazioni che rientrassero in questa categoria devono iscriversi al *Registro unico nazionale del terzo settore* e devono rispettare una serie di norme più specifiche e dettagliate rispetto a quelle espresse nel Codice Civile a livello generale, che pertanto restano valide.

## CAPITOLO 5: I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

### GENERALITÀ

La persona umana è tutelata dall'ordinamento giuridico tramite le **garanzie costituzionali** a tutela dei diritti inviolabili (libertà personale, fede, pensiero...) e tramite i **diritti della personalità** nell'ambito del diritto privato:

- Spettano indistintamente a tutti gli esseri umani;
- Sono personalissimi spettano solo a quella persona;
- Sono indisponibili non sono cedibili o trasmissibili, si acquistano alla nascita e si perdono alla morte;
- Sono assoluti possono essere fatti valere erga omnes (integrità fisica);
- Sono imprescrittibili non soggetti a limitazioni di tempo.

### DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA

Nessuno ha il diritto di ledere l'**integrità fisica** altrui -> atto illecito sia sotto il diritto penale che civile. *Massima lesione*: cagionare la morte (saranno soggetti legati alla vittima a chiedere il risarcimento).

Nessuno può obbligare qualcuno a sottoporsi a **trattamenti sanitari o chirurgici** tranne in alcune eccezioni: vaccinazioni obbligatorie (la scelta singola cede di fronte al bene collettivo) o trattamenti sanitari obbligatori in caso di disturbi psichiatrici rilevanti.

Gli **atti di disposizione del proprio corpo** sono vietati:

- quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica -> posso donare solo organi che non comportano lesioni permanenti al mio organismo (prevenzione al commercio illegale di organi);
- se contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (patto di meretricio).

### DIRITTO AL NOME E ALL'IMMAGINE

Ciascuno ha diritto al **proprio nome**, al quale viene equiparato lo pseudonimo/nome d'arte, e nessuno ha il diritto di utilizzare il nome altrui indebitamente -> è possibile richiedere un risarcimento al danno oppure, in via cautelare, un'inibitoria (immediato divieto di proseguire una certa condotta, esempio = pubblicità).

Il **diritto all'immagine** è protetto dal codice civile: di regola per utilizzare l'immagine altrui occorre averne il consenso a meno che non si tratti di un'eccezione, prevista dalle leggi sul diritto d'autore:

- Notorietà o pubblico ufficio ricoperto;
- Necessità di giustizia o polizia (ricercato);

- Scopi scientifici, didattici o culturali -> cerimonie di interesse pubblico come proteste, scioperi ecc.. (l'interesse della collettività supera quello del singolo).

## DIRITTO ALL'ONERE E ALLA PRIVACY

I **diritti all'onore, alla reputazione e al decoro** sono diritti che hanno una tutela penale oltre che civile -> il responsabile della violazione è tenuto a risarcire le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e nel caso in cui la pubblicità della decisione possa contribuire a riparare il danno il giudice può ordinare di pubblicare la vicenda su giornali, blog ecc...

**Privacy** -> riservatezza di ciò che accade nella vita privata, nella sfera più o meno intima della propria esistenza. Non esiste una norma che ne preveda una tutela generalizzata, il focus è su aspetti singoli: violazione del domicilio, segretezza della corrispondenza...

Il personaggio pubblico ha meno vita privata rispetto ad altri, a seconda della sua posizione nella gerarchia. Questo accade perché la sua vita potrebbe essere di interesse pubblico: se un politico venisse tradito la vicenda potrebbe non influire, ma se avesse basato la sua campagna elettorale sull'idea di famiglia come pilastro allora questo rivestirebbe interesse per chiunque lo avesse votato. In materia di protezione dei dati personali si ricorda il Regolamento UE 2016/679 - "GDPR", direttamente applicabile senza la necessità di norme di recepimento da parte dei Paesi membri.

## DIRITTO AL NOME E ALL'IMMAGINE

**Diritto di creazione giurisprudenziale** -> diritto a vedersi rappresentati così come si è, senza vedersi associare attribuzioni migliorative o peggiorative non veritiere o opinioni mai espresse (fatto illecito che obbliga al risarcimento).

### Caso Pannella

Nel 1981 Marco Pannella viene accusato da un giornalista di essere "amico" delle Brigate Rosse, di essere fautore di una trattativa con i terroristi e di essere complice di delitti molto gravi. -> nel 1981 durante la conferenza stampa tenuta dal partito di cui Pannella faceva parte (Radicali) il politico aveva in realtà speso parole dure contro la Brigata: quanto riportato dai giornali venne dunque considerato come una violazione del diritto all'identità personale, che viene garantito anche alle persone giuridiche oltre che fisiche (esempio = imprese).

## CAPITOLO 6: I BENI

### NOZIONE

Art.810 -> "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".

**Bene giuridico** -> tutto ciò che ha un valore economico (e che quindi devono essere scarsi e dev'essere possibile appropriarsene) il quale si è disposti a pagare (non aria, mare ecc..).

Sono beni giuridici anche le cose non fisiche che però hanno un valore economico, come i *diritti*, salvo alcune eccezioni:

- la vita umana non è considerata un bene ma un diritto alla personalità non suscettibile a valutazione economica;
- il bene va tenuto distinto dal servizio (esempio di telefonia mobile).

### MOBILI ED IMMOBILI

Sono **beni immobili** tutti quei beni naturalmente/artificialmente incorporati al suolo (edifici, alberi, corsi d'acqua...) e quelli galleggianti quando saldamente assicurati alla riva e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art.812 c.c.). Tutti gli altri beni sono considerati **mobili**.

Questa divisione è rilevante per la diversa regolamentazione. Infatti:

- La regola del possesso vale titolo (art.1153) viene applicata solo ai beni mobili;

- Tutte le vicende relative ai beni immobili vengono registrate nei “pubblici registri immobiliari” (es., i precedenti proprietari o lo strumento usato per il trasferimento della proprietà).

Diversi sono i “beni mobili registrati” (veicoli a motori, natanti e aeromobili), i quali circolano come beni immobili, ma necessitano apposite scritture nei rispettivi pubblici registri al pari dei beni immobili.

## ALTRE DISTINZIONI

- **Fungibili** (tutti i beni liberamente sostituibili) e **infungibili** (i pezzi unici, come un quadro d'autore, e i beni usati) -> è necessario analizzare il loro scopo (tipo un'auto da rottamare è un bene fungibile);
- **Consumabili** (suscettibile di una sola utilizzazione) e **inconsumabili** (suscettibili di ripetute utilizzazioni ma soggetti ad usura di diversa intensità);
- **Materiali** (beni che si possono toccare fisicamente) e **immateriali** (beni intangibili che hanno valore e proprietario);
- **Privati** (se appartenessero a privati cittadini) e **pubblici** (se appartenessero ad un ente pubblico).

Per quanto riguarda i beni pubblici, è necessario fare un'ulteriore distinzione:

- Beni del **demanio pubblico** -> non acquistabili dai privati, come un fiume;
- Beni del **patrimonio indisponibile** -> beni mobili/immobili non sottraibili alla loro destinazione per via dell'interesse storico connesso;
- Beni del **patrimonio disponibile** -> beni residuali oggetto di un programma di dismissione a favore dei privati.

## PERTINENZE

Art.817 -> le **pertinenze** sono le cose destinate in modo durevole a servizio/ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha diritto reale sulla medesima.

L'**alienazione** (=vendita) della cosa principale riguarda anche le pertinenze ma non è impedita la separazione (esempio l'auto con la ruota di scorta o la barca con la scialuppa).

## UNIVERSALITÀ

Pluralità di beni omogenei (mobili) che appartengono ad un solo soggetto e si caratterizzano per una destinazione unitaria. Vengono considerati come *unicum* ma la loro alienazione separata è ammissibile (esempio una biblioteca o un gregge). Una particolare forma di universalità è il patrimonio ereditario, in quanto questo è considerato un unicum, sebbene sia formato da beni di natura differente tra loro.

## FRUTTI

Si dividono in:

- **Frutti naturali** -> dati dalla natura (prodotti agricoli, legna, parti degli animali...);
- **Frutti civili** -> Corrispettivo che si ottiene per effetto del godimento da parte di terzi di un bene di proprietà di un soggetto, generalmente in denaro (come il canone di locazione).

## CAPITOLO 7: LA PROPRIETÀ

### IL DIRITTO REALE PER ECCELLENZA

I **diritti reali** sono definiti tali perché riguardano una res (una cosa). Sono diritti assoluti (possono essere fatti valere *erga omnes*, verso tutti) e comportano l'obbligo di astensione per i terzi.


Il **diritto di proprietà** è il diritto reale per eccellenza. Come afferma l'art.832 c.c.: “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con

l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico" -> possono essere imposti limiti al diritto di proprietà solo se ci fosse un interesse pubblico che si scontra con l'interesse del proprietario (per esempio, il terreno può essere espropriato dal Comune nel caso in cui si voglia costruire un asilo. In cambio di ciò al proprietario verrà concessa un'equa indennità, che è quasi sempre diversa del valore di mercato). Se il bene fosse di scarso interesse collettivo, il proprietario avrebbe diritto:

- Al godimento del bene -> posso utilizzare il bene nei limiti della legge (non posso radere al suolo un mio bosco/costruire un edificio altissimo);
- Alla disposizione del bene -> cedere il diritto di proprietà o costituire un diritto reale limitato sopra.

## PROPRIETÀ FONDIARIA

**Piani Generali del Territorio (P.G.T.)** -> Il comune vi disciplina lo status e lo sviluppo di una certa area indicando gli **edifici edificabili** e **non edificabili** nonché le limitazioni che ne derivano (no grattacieli in campagna), le quali si fanno più stringenti nei centri storici. Per quanto riguarda i **boschi** si precisa che nessuno ha il diritto di tagliare gli alberi in toto, bensì è necessario il lasciapassare del corpo forestale che effettua verifiche sulla stabilità del terreno.



## IMMISSIONI ED EMULSIONI

Il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni di fumo/calore, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti derivanti dal fondo del vicino, se non superano la **normale tollerabilità**, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art.844).

Normale tollerabilità -> valutata caso per caso dal giudice seguendo alcuni criteri:

- Le **ragioni della proprietà** vanno temperate con le esigenze della produzione economica -> nel caso in cui all'interno di un processo produttivo venga superata la soglia non viene ordinata la cessazione dell'attività bensì viene richiesta la riduzione delle immissioni provocate (limite invalicabile diritto alla salute);
- Si può tener conto della **proprietà di un determinato uso** -> se acquisto una casa sopra una discoteca già mi devo aspettare musica alta (infatti a rigor di logica la casa mi è stata venduta ad un prezzo inferiore al mercato).

**Emulazione** -> Gli atti che non abbiano alcuno scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (vietati dall'ordinamento) -> art. 833.

## COMUNIONE

Un diritto soggettivo può appartenere a più persone contemporaneamente (contitolari del diritto). Questo viene fatto sulla base di quote (che si presumono uguali), che portano ad una comunione paritaria che non è concreta né fisica ma soltanto ideale.

**Principio dell'elasticità del dominio** -> La proprietà si espande/comprime per effetto di vari accadimenti, fra cui la rinuncia alla quota da parte di un proprietario.

**Costituzione della Comunione ordinaria** -> unione, commistione o accordo (contratto).

**Comunione ereditaria** -> nel caso di successione mortis causa

**Comunione forzosa** -> riguarda beni che sono destinati al servizio di immobili appartenenti a soggetti diversi e che se divisi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinati.

Lo scioglimento della comunione può avvenire solo per le prime due attraverso il processo di divisione, in seguito al quale ogni comproprietario ottiene una parte della proprietà.

COMUNIONE	SOCIETÁ
Esercizio in comune del godimento di un bene	I compartecipati perseguono uno scopo che si sono prefissati
Aspetto principale: godimento del patrimonio	Aspetto principale: il patrimonio è finalizzato a svolgere una determinata attività produttiva al fine di trarne un utile
Patrimonio statico	Patrimonio dinamico
Scioglimento in qualsiasi momento	Scioglimento solo in casi tipici

## DIRITTI E OBBLIGHI DEI COMPROPRIETARIO

**Doveri** -> Sopportare le spese in proporzione all'entità della quota di cui si è titolari.

### Diritti o disposizioni:

- ciascun proprietario può disporre della propria quota nei limiti del godimento della stessa (usufrutto e garanzia sono ammessi mentre locazione superiore a 9 anni o alienazione al 100% richiedono il consenso di tutti);
- ciascuno ha il diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa in comune -> le decisioni vengono adottate in base al principio della maggioranza calcolata secondo il valore delle quote e non il numero di partecipanti. La maggioranza richiesta può essere semplice (atti che tendono alla conservazione della cosa e per l'ordinaria amministrazione) o qualificata (atti della straordinaria amministrazione o che portino ad innovazioni non pregiudizievoli).

Le delibere possono essere impugnate dagli assenti in sede di votazione o da chi vota in senso contrario. Il giudice controlla non solo a livello di legittimità ma anche di merito per assicurarsi che chi disponga di una quota maggiore non agisca a discapito delle minoranze.

Nella comunione ordinaria è possibile stabilire un **regolamento** contrattuale al fine di disciplinare il miglior godimento della cosa comune in modo che i comproprietari possano apportare modifiche.

## SCIoglimento DELLA COMUNIONE

Lo **scioglimento** si realizza attraverso l'attribuzione a ciascun comproprietario di una porzione di beni o di patrimonio in ragione dell'entità delle rispettive quote -> possibile solo per comunione ordinaria o ereditaria (salvo vincoli di tempo).

**Divisione contrattuale** -> le parti si accordano per spartirsi la proprietà.

Se non ci fosse un accordo, si dovrebbe necessariamente procedere con la **domanda al giudice**, la quale sarà meno conveniente in quanto quest'ultimo agirà applicando la legge non considerando le preferenze delle parti.

**Divisione contrattuale** -> Processo chiamato giudizio di divisione, lungo e costoso. Il giudice forma una serie di porzioni omogenee composte da beni diversi tra loro e si procede tramite estrazione a sorte. La parte che riceve il valore maggiore è tenuta a versare un conguaglio per riequilibrare. Nel caso in cui il bene fosse indivisibile la parte che riceve, quella con questa maggiore, deve versare un conguaglio. SE nessuna delle parti fosse d'accordo il bene viene venduto all'asta e il ricavato, nettamente inferiore, viene spartito fra le parti.

**CONDominio** -> Edificio nel quale coesistono più unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini (appartamenti, garage) con parti che sono di proprietà comune (esempio di comunione forzata).

Le parti comuni appartengono in comunione a tutti i proprietari esclusivi delle singole proprietà immobiliari e non possono essere alienate se non congiuntamente alla porzione immobiliare di

proprietà esclusiva. Ognuno partecipa alla spesa secondo il valore della quota di proprietà e non può rinunciare al diritto alle parti comuni.

**Assemblea** -> organo deliberativo:

- Provvede alla conferma dell'amministratore e alla sua sostituzione;
- Approva i preventivi delle spese, ripartizione fra condomini e i rendiconti annuali;
- Delibera e opere di manutenzione straordinaria.

La **delibera** è valida se l'avviso di partecipazione è stato inviato a tutti i condomini: Nella 1° convocazione devono essere presenti i 2/3 dei condomini, i quali devono coprire i 2/3 del valore dell'edificio, in caso contrario occorre una 2° convocazione nella quale è sufficiente 1/3.

La maggioranza semplice o qualificata (nomina e revoca dell'amministratore, liti attive e passive relativa a materie che esorbitano la competenza dell'amministratore) in base al numero delle persone e alla quota rappresentata. Ciascun condomino può impugnare la delibera che ritenga illegittima.

**Amministratore** -> organo esecutivo.

Nominato dall'assemblea se i partecipanti sono più di 8, ne esegue le delibere, riscuote le quote condominiali, paga le spese per la gestione e manutenzione del fabbricato, redige il bilancio annuale, compie gli atti di manutenzione ordinarie e conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni e rappresenta il condominio nei procedimenti giudiziari. Gli atti di manutenzione straordinaria può compierli solo in caso di urgenza dovrà riferire tutto alla prima assemblea e ratificare quanto effettuato.

**Regolamento condominiale** -> Documento che stabilisce le norme sull'uso delle parti comuni dell'edificio, non suscettibili di divisione, sulla ripartizione delle spese e anche le norme di comportamento nel condominio ed è obbligatoriamente previsto se i condomini sono superiori a 10. Tale regolamento non può menomare i diritti di ciascun condomino risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Nel caso venga stabilito inizialmente, viene definito *contrattuale* (le conseguenti modifiche vanno prese all'unanimità), altrimenti è sufficiente una delibera a maggioranza.

## METODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

A TITOLO ORIGINARIO	A TITOLO DERIVATIVO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Contratto;</b></li> <li>- <b>Successione <i>mortis causa</i></b></li> </ul>	<p><b>Occupazione</b> (art.923) -&gt; Posso acquistare per occupazione le cose mobili che non sono proprietà di alcuno</p>
<p>Entrambi seguono due principi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet</i> = Nessuno può trasferire ad altri un diritto diverso rispetto a quello di cui è titolare</li> <li>- <i>Resoluto iure dantis resolvitur et accipientis</i> = Venuto meno il diritto del dante causa viene meno anche il diritto dell'avente causa</li> </ul> <p>Questi due principi non vengono mai fatti valere in modo così rigido per evitare una difficile circolazione dei beni</p>	<p><b>Invenzione</b> (art.927 ss) -&gt; Le <u>cose mobili smarrite</u> (portafoglio) devono essere restituite al proprietario o al sindaco del luogo in cui sono state ritrovate indicandone le circostanze -&gt;se <u>entro un anno</u> nessuno si presenta a rivendicare il bene quest'ultimo diviene proprietà del ritrovatore</p>
	<p><b>Accessione</b> (art.934) -&gt; Un <u>bene principale attrae a sé un bene secondario</u> -&gt; il titolare del bene principale diviene proprietario del bene secondario (solitamente bene mobile su un bene immobile)</p>
	<p><b>Unione e commistione</b> (art.939) -&gt; Congiunzione di beni mobili appartenenti a soggetti diversi. Se le cose fossero separabili, ognuno mantiene la proprietà sul rispettivo bene. Altrimenti, la proprietà viene divisa sulla base di quote determinate sulla base del valore delle cose concesse per la produzione.</p>

	<b>Specificazione (art.940) -&gt; Creazione di una cosa del tutto nuova con beni mobili appartenenti ad altri (es. Dalla legna un mobile)</b>
	<b>Usucapione</b>

## AZIONI PETITORIE

**Rivendica** (art.948) -> Azione che esercita chi afferma di essere proprietario di un bene nei confronti di un soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione, al fine di ottenerne il recupero -> *probatio diabolica* (se ho ottenuto la proprietà a titolo originario è sufficiente dare la prova del titolo, se a titolo derivativo occorre risalire al titolo originario)

**Negatoria** (art.949) -> Azione che il proprietario esercita verso chi molesti in fatto o in diritto il suo pacifico godimento del bene, chiedendo al giudice di ordinare la cessazione delle molestie (Come prova è sufficiente avere un valido titolo di acquisto della proprietà).

**Azione di regolamento dei confini** (art.950) -> Quando il confine tra due fondi è incerto si può chiedere al giudice di stabilirlo giudizialmente -> ogni mezzo di prova è ammesso e in assenza di elementi il giudice si affida alle mappe catastali.

**Apposizione di termini** (art.951) -> Viene esercitata quando i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili -> o termini possono essere fisici come legno o pietre poste sul confine I confini vengono ristabiliti a spese comuni presupponendone la certezza, altrimenti si procede tramite una azione di regolamento.

## CAPITOLO 8: IL POSSESSO

### GENERALITÀ

Il possesso è il **potere di fatto** sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art.1140)-> non è richiesto che la situazione di fatto corrisponda alla situazione di diritto. Ci sono due elementi fondamentali:

- *Corpus* -> disponibilità materiale della cosa;
- *Animus possidendi* -> il fatto di comportarsi da proprietario, intenzione di avere la cosa per sé stessi.

Non è necessario avere una costante relazione materiale con la cosa per essere qualificati come possessori.

### DETTENZIONE

Due elementi fondamentali:

- *Corpus* -> disponibilità materiale della cosa;
- *Animus detinendi*-> volontà di disporre del bene nel rispetto dei diritti che sul bene spettano al proprietario.

Tipi di detenzione:

- **Qualificata** -> si realizza quando il detentore acquisisce la materiale disponibilità del bene nell'interesse proprio (esempio, contratto di locazione);
- **Non qualificata** -> si realizza quando il detentore acquisisce la materiale disponibilità del bene per ragioni di ospitalità (casa del mio amico al mare) o di servizio (parcheggiatore - autista).

### USUCAPIONE

Modo di acquisto originario della proprietà e dei diritti reali di godimento a causa del possesso indisturbato che si protrae oltre un certo periodo di tempo (art.1158).

*Ratio* -> rendere certo il diritto di proprietà anche ai fini della prova, mira a favorire chi si occupa del bene. Le servitù non apparenti non possono essere oggetto di usucapione, in quanto il proprietario non sarebbe in grado di rilevare l'esistenza di un peso sul fondo.

È simile alla prescrizione, solo che mentre quest'ultima porta all'estinzione del diritto l'usucapione ne conduce all'acquisto.

#### Presupposti:

- possesso non violento o clandestino bensì visibile (deve essere evidente la mia volontà all'assoggettamento);
- Trascorrere del tempo previsto dalla legge (il proprietario può agire entro certi termini per recuperarlo con una azione possessoria).

#### Interruzione:

- quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali e priva il possessore per un periodo superiore ad un anno;
- quando il proprietario avanza domanda in giudizio.

-> se a seguito dell'atto interruttivo il possesso torna al possessore i termini per l'usucapione sono azzerati e riprendono.

#### Usucapione ordinaria

*Beni immobili e universalità di beni mobili* -> 20 anni

*Beni mobili:*

- *Possesso in buona fede* -> 10 anni;
- *Possesso in mala fede* -> 20 anni;
- *bene registrato* -> 10 anni

#### Usucapione abbreviata:

- Possesso in buona fede;
- Il possessore deve essere soggettivamente convinto di avere acquisito il bene tramite un titolo idoneo in astratto a trasferire la proprietà o il diritto di godimento (altrimenti possesso vale titolo)
- Titolo deve essere valido e trascritto, da questo momento decorre il termine per l'usucapione

*Beni immobili* -> 10 anni

*Beni mobili registrati* -> 3 anni

*Beni mobili non registrati* -> 10 anni (in assenza di titolo astrattamente idoneo, altrimenti vale possesso vale titolo)

Non possono essere acquisiti per usucapione i beni del demanio, mentre i beni del patrimonio indisponibile in quanto alienabili sono usucapibili.

## AZIONI POSSESSORIE

È consentito tramite legittima difesa tutelare con l'*autodifesa* il possesso (stato di fatto) nel momento in cui viene sottratta la cosa, ma non è consentito quando è cessata la violenza farsi giustizia da sé esercitando violenza nei confronti di chi ha in precedenza sottratto la cosa -> per agire non è necessario essere proprietari ma dimostrare di essere possessori.

**Azioni possessorie** -> mirano alla restituzione della cosa oggetto di spoglio e a ristabilire la situazione possessoria -> la tutela risulta limitata al possesso ed è provvisoria in attesa dell'accertamento della proprietà.

Sono differenti dalle azioni petitorie, in quanto queste mirano ad accertare la titolarità della proprietà -> il proprietario convenuto con azione possessoria non può opporre il diritto di proprietà finché il giudizio possessorio non è definito

**Reintegrazione o spoglio** (art.1168) -> chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può entro un anno, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso. L'azione è concessa anche a chi dispone di una detenzione qualificata. Lo spoglio è ritenuto violento quando è compiuto contro la volontà del possessore, anche in maniera presunta. Se clandestino il termine per l'integrazione decorre dalla sua scoperta.

**Manutenzione** (art.1170) -> chi è stato molestato nel possesso di un immobile, diritto reale sopra un immobile o di universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere di far cessare le molestie e le turbative al suo possesso (passaggio non autorizzato su un fondo) -> non vi è spossessamento ma viene reso scomodo il godimento del bene. Condizione dell'azione è che il possesso duri da un anno continuativo e che non sia stato acquisito con violenza o clandestinità, in tal caso l'anno decorre dal giorno in cui la violenza è cessata.

**Azioni di nunciazione** -> esperite dal possessore o dal proprietario con finalità cautelare (non detentore. Queste sono:

- **Nuova opera** (art.1171) -> tutela chi abbia motivo di temere che da una nuova opera iniziata da meno di un anno e non terminata possa derivare danno alla cosa di sua proprietà o possesso;
- **Danno temuto** (art.1172) -> tutela chi abbia ragione di temere che da un edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di danno grave e prossimo.

## POSSESSO VALE TITOLO

Art.1153 c.c. -> *chiunque acquisti un bene mobile a non domino, in buona fede, in base a un titolo astrattamente idoneo, e ne consegue il possesso, egli diventa proprietario del bene* -> consente una più agevole circolazione dei beni e tramuta l'acquisto a non domino in uno a titolo originario.

**Presupposti:**

- **Possesso** -> il legislatore tutela l'acquirente solo se è già avvenuta la consegna;
- **Buona fede** -> si tutela chi possiede ignorando di ledere il diritto altrui nel momento della consegna, ovvero chi è convinto che chi gli vende il bene sia davvero il proprietario;
- **Titolo astrattamente idoneo** -> deve esserci un negozio idoneo al trasferimento (contratto di compravendita) che risulti valido sia dal punto di vista dell'oggetto (non bene demaniale) sia del venditore (non incapace).

## POSSESSO E CONFLITTI

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il titolo è di data posteriore. Se la doppia alienazione avviene in buona fede, chi per primo ne acquista il possesso diventa legittimo proprietario.

Questo accade anche nel caso di **conflitto tra più titolari di diritti personali di godimento** -> se due persone ottengono le chiavi di un appartamento stringendo un contratto di locazione prevale chi per primo ottiene il concreto godimento del bene, ovvero il primo che arriva.

## TRASCRIZIONE

Il conflitto tra più acquirenti di un **bene immobile o bene mobile** registrato non si risolve utilizzando il possesso come criterio, bensì ciò che rileva è la priorità della trascrizione.

Formalità che serve a rendere pubblico un atto con cui viene trasferito un diritto reale su una cosa immobile o su una cosa mobile registrata. L'esistenza di registri pubblici consente di ricostruire le vicende relative ad un determinato bene, inserite tramite la trascrizione stessa.

## CAPITOLO 9: PUBBLICITÀ E TRASCRIZIONE

## GENERALITÀ

**Pubblicità** -> strumenti che hanno la funzione di rendere noti i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti.

Beni immobili -> sistema di registri (Agenzia del territorio).

Beni mobili registrati -> registro automobilistico (PRA), registro italiano navale (RINA).

La *trascrizione* serve a rendere nota l'esistenza dell'atto e il suo contenuto:

- Pubblicità dichiarativa -> finalizzata a rendere **opponibile** l'acquisto del bene a terzi (esempio = trascrizione);
- Pubblicità costitutiva -> essenziale per la nascita di un diritto (iscrizione di una ipoteca);
- Pubblicità notizia -> iscrizione per mero fine informativo (registri dello stato civile);
- Pubblicità sanante -> un atto nullo sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda volta a far valere la nullità dello stesso.

Catasto -> pubblico registro nel quale sono censiti tutti i beni immobili esistenti nel territorio nazionale e nel quale sono annotati i relativi passaggi di proprietà con finalità esclusivamente fiscali (per le imposte).

## ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

- Contratti traslativi della proprietà relativa a beni immobili o mobili registrati;
- Atti costitutivi, traslativi e modificativi dei diritti reali limitati su beni immobili;
- Contratti di locazione ultra-novennali di beni immobili;
- Contratti preliminari di trasferimento di beni immobili;
- Divisioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari;
- Costituzione del fondo patrimoniale;
- Accettazione dell'eredità;
- **Atti di destinazione** -> atti in forma pubblica per mezzo dei quali beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. La destinazione può essere disposta per un massimo di 90 anni in caso di enti o per tutta la durata della vita in caso di persone fisiche. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per fini riguardanti la destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti a tale scopo. Costituiscono inoltre un patrimonio separato rispetto a quello del conferente, quindi, possono essere aggrediti solo dai creditori che hanno un titolo connesso allo scopo della destinazione;
- **Domande giudiziali** -> la loro trascrizione ha lo scopo di prenotare nei confronti di terzi degli effetti della futura trascrizione dell'eventuale sentenza di accoglimento della domanda stessa. Ha l'effetto di retroagire gli effetti della trascrizione della sentenza, dunque di rendere opponibile ai terzi la sentenza di accoglimento sin dalla trascrizione della domanda.

È buona cosa annotare sempre a margine della trascrizione di un atto:

- La relativa dichiarazione di nullità;
- L'intervenuto annullamento;
- La rescissione e la risoluzione;
- La sopravvenuta inefficacia derivante dall'avveramento di una condizione risolutiva.

**Annotazione** = formalità secondaria in quanto sempre relativa ad una precedente trascrizione.

## FORME, EFFETTI E CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI

La trascrizione si può eseguire solo in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata -> il notaio riceve l'atto il quale deve presentare una copia del titolo e una **nota di trascrizione**.

Questo è un documento redatto in base ad un modello standard contenente l'indicazione del tipo di atto e dei relativi estremi, indicazione dell'immobile oggetto dell'atto con i relativi dati catastali,

l'indicazione dei soggetti dell'atto con specificazione di quello contro il quale avviene la trascrizione e di quello a favore del quale avviene la stessa.

La trascrizione giova a coloro che vi hanno interesse con lo scopo di rendere opponibili ai **terzi** (coloro i quali hanno acquistato un diritto in conflitto con quello risultante dall'atto trascritto) gli atti soggetti a pubblicità.

Uno dei principi fondamentali è quello della **continuità delle trascrizioni** -> le successive trascrizioni effettuate contro l'acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto -> serie continua di trascrizioni, se la catena viene interrotta le trascrizioni successive sono inefficaci finché non viene colmata la lacuna.

## CAPITOLO 10: I DIRITTI REALI LIMITATI

### GENERALITÀ

Questo tipo di diritti sono definiti limitati in quanto hanno un contenuto minore rispetto al diritto di proprietà. Si dividono in:

- **Diritti reali di godimento** -> Usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù prediale e enfiteusi;
- **Diritti reali di garanzia** -> Pegno (su beni mobili o universalità di beni mobili) e ipoteca (su beni immobili).

Sono necessariamente diritti su cosa altrui - *iura in re aliena*: da una parte si ha il proprietario mentre dall'altra si ha il titolare del diritto minore, il quale va a limitare e/o comprimere il diritto di proprietà che risulterà meno esclusivo.

### USUFRUTTO

Diritto di godere della cosa altrui e dei suoi frutti con l'obbligo di rispettarne la **destinazione economica** (art.981) -> se ha per oggetto un fondo agricolo non posso costruirci nulla. Sono però ammessi miglioramenti, purché in linea con l'oggetto.

L'usufruttuario sfrutta il bene al pari di un proprietario, la cui proprietà è compressa al massimo -> **nuda proprietà** -> torna ad essere piena per effetto dell'elasticità del dominio dato il carattere temporaneo dell'usufrutto:

- A favore di una persona fisica -> usufrutto vitalizio;
- A favore di una persona giuridica -> massimo 30 anni.

La morte comporta sempre la sua estinzione anche qualora fossero previsti termini diversi.

**Beni oggetto** -> mobili, immobili, crediti, beni deteriorabili ma non consumabili (cibo).

Modi di costituzione:

- **Contratto** -> a titolo gratuito o oneroso (il proprietario concede l'usufrutto o cede la nuda proprietà e mantiene l'usufrutto);
- **Testamento** -> il testatore lascia una parte del patrimonio a un soggetto e la nuda proprietà ad un altro;
- **Usucapione** -> sempre irrealizzabile dal momento che è difficile distinguere tra possesso a titolo di usufrutto e possesso a titolo di proprietà.

Il bene oggetto di usufrutto può essere oggetto di esecuzione forzata così come soggetto di ipoteca. Nel caso di beni consumabili esiste il *quasi-usufrutto* che prevede la restituzione di un bene dello stesso genere.

### DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - ESTINZIONE

**Diritti e disposizioni:**

- Conseguo il possesso della cosa di cui ho l'usufrutto;

- Posso godere della cosa senza limite sia in modo diretto che indiretto (contratto di locazione);
- Posso acquistare i frutti naturali e civili della cosa;
- Dispongo del diritto di usufrutto che è cedibile ma non posso aggirarne la temporaneità: se a 75 anni lo cedo a un ventenne la durata continua ad essere calcolata su di me e non sul ventenne;
- Dispongo del godimento del bene quindi posso trarne i frutti civili (locazione).

#### Obblighi e manutenzione:

- Al termine devo restituire le cose che formano oggetto del diritto;
- Devo conservare l'oggetto con diligenza del buon padre di famiglia;
- Devo fare l'inventario e prestare garanzia;
- Mi devo occupare della manutenzione ordinaria e delle spese che derivano dalla mia negligenza mentre di quella straordinaria -> il proprietario (corrispondendo l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie).

#### Estinzione:

- Scadenza del termine o morte;
- Prescrizione estintiva 20ennale;
- Consolidazione -> unione di usufrutto e proprietà nella medesima persona;
- Perimento totale della cosa;
- Abuso dell'usufruttuario che aliena il bene o lo lascia andare in perimento.

## USO E ABITAZIONE

Tipo di usufrutto più limitati a livello qualitativo.

**Uso** -> diritto di servirsi della cosa e dei suoi frutti limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia -> tutto ciò che eccede i bisogni è del nudo proprietario.

**Abitazione** -> diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia che comprende figli nati dopo che è cominciato il diritto, figli adottivi o riconosciuti nonché le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare servizio.

Questi diritti non sono cedibili per via dell'alto aspetto personale del diritto. Allo stesso modo, non possono essere oggetto di sequestro o esecuzione forzata e non può essere concesso in locazione o dato in godimento a terzi.

## SERVITÙ PREDIALI

Consiste nel peso imposto sopra un **fondo servente** per l'utilità di un altro **fondo** detto **dominante** appartenente ad un diverso proprietario (servitù di passaggio sul territorio altrui) ex art. 1027 -> a relazione tra due fondi, diversamente dalla servitù irregolare istituita a favore di una persona fisica.

#### Principi fondamentali:

- Non è possibile imporre un dovere positivo al proprietario del fondo servente: gli unici ammessi sono il *non facere* (astenersi) o il *pati* (sopportare);
- I fondi devono appartenere a diversi proprietari;
- I fondi devono essere vicini (non in senso assoluto) così che un fondo possa arrecare utilità all'altro.

#### Metodi di costituzione:

- **Servitù coattive** -> fattispecie tipica che prevede la necessità di un contratto tra i due proprietari, in mancanza del quale la servitù viene istituita tramite una sentenza che stabilisce modalità e indennità (art.1032). Prima del pagamento il proprietario del fondo servente può opporsi (esempi sono acquedotto, elettrodotto o passaggio). Esempio: il

- proprietario ha il diritto di ottenere il passaggio qualora il suo fondo fosse intercluso o il passaggio fosse inadatto. Si cerca sempre di arrecare il minor danno possibile al servente;
- **Servitù volontarie** -> costituite per contratto ma anche per testamento. Il contratto deve essere fatto per iscritto e l'eventuale accettazione dell'eredità che comporti l'acquisto di una servitù è soggetta a trascrizione. Le servitù non apparenti possono essere costituite solo per contratto o per testamento al contrario di quelle apparenti;
  - **Usucapione** -> solo le servitù apparenti possono essere acquisite per usucapione. Se per anni attraverso sempre il fondo del mio vicino non mi basta per usucapire la servitù, mentre se invece asfaltassi il percorso l'opera sarebbe visibile e il termine ventennale inizierebbe a decorrere a partire dal momento in cui costruisco l'opera;
  - **Destinazione del padre di famiglia** -> ha luogo quando consta, mediante qualsiasi genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

**Principio fondamentale** -> soddisfare i bisogni del titolare del fondo dominante con il *minor sacrificio possibile* per il titolare del fondo servente. Perciò, il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, mentre il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

#### Estinzione:

- Per rinuncia del titolare del fondo dominante, che deve farsi per iscritto;
- Per scadenza del termine se la servitù fosse a tempo;
- Per confusione -> in capo a un solo soggetto si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente;
- Per prescrizione estintiva ventennale.

La prescrizione decorre a partire da momenti diversi:

- *Servitù affermative discontinue* = quelle che richiedono una condotta umana -> decorre dall'ultimo atto di esercizio della servitù;
- *Servitù negative / affermative continue* (acquedotto) -> decorre da quando si verifica un atto contrario o incompatibile con l'effettivo esercizio della servitù.

## SUPERFICIE

Con l'attribuzione del **diritto di superficie** ad un soggetto diverso dal proprietario si può avere una situazione in cui il proprietario del suolo è diverso dal proprietario della costruzione (art.952). Ci sono due concezioni:

- Diritto di un soggetto diverso dal proprietario del suolo di costruire sul fondo altrui mantenendo la proprietà dell'immobile costruito;
- Proprietà separata di una costruzione già esistente di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare.

-> tutto ciò è valido per costruzioni erette sia sopra che sottosuolo (investimento a lungo termine).

**Termine** -> può essere perpetuo o a termine: a partire dalla scadenza il proprietario del suolo lo diviene anche della costruzione. Se al momento del termine grava un diritto di usufrutto sul terreno l'usufrutto si estende anche alla costruzione, se grava un'ipoteca non si verifica alcuna estensione.

#### Estinzione:

- Rinuncia del proprietario dell'edificio;
- Per confusione;
- Scadenza del termine (se previsto);
- Prescrizione estintiva -> se si tratta di costruire un immobile questo accade se per 20 anni non viene esercitato il diritto di costruzione; se si tratta di un edificio già eretto accade qualora quest'ultimo crollasse e per 20 anni non si provvedesse alla sua ricostruzione.

**ENFITEUSI** (Utile allo scopo di consentire lo sfruttamento dei latifondi incolti)

*Il proprietario concede per un periodo minimo di 20 anni o anche in perpetuo il fondo con l'obbligo da parte dell'enfiteuta di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico.*

L'enfiteuta ha poteri di godimento sovrapponibili a quelli del proprietario e può disporre del diritto sia per atto fra vivi sia per testamento -> **dominio utile**.

**Diritto di affrancazione** -> diritto per l'enfiteuta di divenire proprietario del fondo mediante il pagamento di una somma parametrata al canone annuo.

Al proprietario compete il **dominio diretto** che si riduce al diritto di percepire il canone: a lui spetta il potere di devoluzione in caso di inadempimento da parte dell'enfiteuta = azione di inadempimento contrattuale.

## CAPITOLO 11: IL RAPPORTO OBBLIGAZIONARIO

### CONCETTO DI OBBLIGAZIONE. SOGGETTI

L'obbligazione è il rapporto in cui il **soggetto debitore** (passivo) è obbligato ad osservare una certa condotta consistente in dare/non fare/fare nei confronti del **soggetto creditore** (attivo).

I soggetti, a volte costituiti da pluralità, possono essere individuati nel momento in cui viene stabilito il rapporto oppure successivamente (per esempio, se perdo il cane e prometto 100 euro a chi lo trova, ovvero faccio una promessa al pubblico, non so chi sarà il creditore).

### CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZIONE. INTERESSE DEL CREDITORE

Art.1174 -> la prestazione da eseguire deve avere **carattere patrimoniale** (dev'essere suscettibile di valutazione economica) -> in questo modo che il creditore, qualora il debitore non adempiesse, possa essere tutelato sul piano risarcitorio per mezzo della conversione in termini monetari della prestazione.

L'**interesse** che la prestazione è diretta a soddisfare non necessariamente deve presentare il carattere di patrimonialità (il biglietto del cinema lo pago ed è suscettibile di valutazione economica ma lo spettacolo che vado a vedere no).

La prestazione deve essere volta a realizzare un interesse del creditore -> è proprio tale interesse ad indicare i corretti parametri dell'**adempimento** dell'obbligazione, che può essere definito come l'esatta realizzazione della prestazione dovuta, tale da soddisfare integralmente l'interesse.

### FONTI E CLASSIFICAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI

Art.1173 -> le obbligazioni possono derivare dal **contratto**, dal **fatto illecito** o da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (lista aperta, di modo che si possa adeguare ai nuovi contesti storici). *Fatti idonei rilevanti* -> promesse unilaterali, gestione d'affari altrui, pagamento dell'indebito e l'arricchimento senza causa.

#### Tripartizione tradizionale:

- Fare -> obbligo di avere un certo comportamento (tipica dell'appaltatore);
- Dare -> trasferimento di un diritto o consegna fisica di un bene (tipica del venditore);
- Non fare -> obbligo di non fare qualcosa (esempio, non fare concorrenza).

Importante distinzione è tra:

- **Obbligazioni fungibili** -> non è di grande rilevanza chi esegua la prestazione (nel caso di un'obbligazione di fare) o chi consegni il bene (nel caso di un'obbligazione di dare);
- **Obbligazioni infungibili** -> È essenziale la circostanza che la prestazione venga eseguita personalmente dal debitore in quanto unico soggetto in grado di soddisfare l'interesse del creditore (esempio, l'autoritratto da parte del pittore famoso).

### OBBLIGAZIONI DI MEZZO E DI RISULTATO

**Obbligazioni di RISULTATO** -> La prestazione deve necessariamente consistere nel raggiungimento di un risultato per il creditore. Al creditore interessa prevalentemente se non esclusivamente che il debitore gli procuri il risultato (esempio, appalto).

**Obbligazioni di MEZZO** -> Al creditore non è garantito un risultato, la prestazione del debitore consiste nel mero svolgimento di un'attività diligente -> Entrambe le parti aspirano al risultato ma non vi è alcuna garanzia (esempio, la prestazione di un medico o di un avvocato).

Alcuni casi restano *dubbi* in quanto convivono obbligazioni di mezzi e di risultati, come il contratto di consulenza con un commercialista.

## CORRETTEZZA E DILIGENZA

Sia debitore che creditore devono comportarsi secondo le regole della **correttezza (art.1175)**, cioè in modo leale -> Il creditore corretto deve mettere in condizioni il debitore di adempiere la prestazione, collaborando quantomeno nella misura minima necessaria perché l'adempimento possa avere luogo (devo aprire la porta all'idraulico), mentre il debitore deve adempiere all'obbligazione.

Il debitore, nell'adempiere la prestazione, oltre ad essere corretto deve anche adempiere secondo specifiche modalità, in quanto deve comportarsi in modo **diligente** (art.1176). Ciò significa agire in modo scrupoloso, attento, e comportarsi come una persona leale ed onesta -> diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in cui un soggetto svolga un'attività professionale, lo stesso articolo prevede che costui debba svolgere la propria attività con una diligenza professionale, ovvero con una diligenza maggiore rispetto a quella media, coerente con la propria professione.

## AUSILIARI DEL DEBITORE

Nel caso in cui la prestazione sia fungibile il debitore può adempiere sia personalmente sia servendosi di ausiliari che lo aiutano o lo sostituiscono nell'adempimento -> come vedremo, nel caso di inadempimento di uno degli ausiliari, è come se avesse inadempito il debitore principale.

## L'OBBLIGAZIONE NATURALE

Quando sul debitore non grava alcun obbligo giuridico ma il medesimo soggetto esegue **spontaneamente** una prestazione in virtù dell'esecuzioni di **doveri morali o sociali** si parla di obbligazione naturale.

Il debitore non potrebbe invocare l'assenza di un obbligo giuridico ad adempiere per ottenere la restituzione di quanto sia stato spontaneamente prestato, che dunque *non è soggetto a ripetizione dell'indebito*. Questo principio non vale nel caso in cui il debitore fosse un soggetto incapace.

Obbligazione naturale -> = idonea causa solvendi pur non possedendo alcuna causa obbligandi. Il suo adempimento richiede che:

- il soggetto che presta sia capace;
- l'adempimento sia caratterizzato da spontaneità;
- la prestazione sia proporzionale e adeguata alle condizioni economiche di chi presta.

La legge prevede alcuni casi tipici, tipo il pagamento del debito prescritto o il pagamento del debito di gioco. Casi atipici sono, per esempio, il pagamento spontaneo di interessi in misura superiore a quella del saggio.

Nella donazione il disponente è mosso dalla volontà di compiere una liberalità (animus donandi) mentre all'adempimento dell'obbligazione naturale è sottesa la convinzione di esservi tenuto in forza di un **dovere morale o sociale**.

L'obbligazione naturale però non è suscettibile di novazione né di compensazione o cessione, non può essere assistita da garanzie reali o personali e non può essere trasmessa per mezzo di una successione *mortis causa*.

## CAPITOLO 12: L'ADEMPIMENTO

## LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Art 1182 -> il **luogo dell'adempimento** è determinato dall'accordo delle parti ovvero dagli usi, o in mancanza di dati, è desunto dalla natura o dall'oggetto della prestazione.

Comma 2 -> nel caso di obbligazione avente ad oggetto la **consegna di una cosa certa e determinata** essa va adempiuta (infungibile) nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento in cui è sorta l'obbligazione

Comma 3 -> le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro vanno eseguite di regola al domicilio del creditore e sono dette **obbligazioni portables**.

Nel caso in cui l'oggetto in questione fosse fungibile o cosa di genere (farina), il luogo dell'adempimento è il domicilio del debitore al momento della scadenza è il creditore a doversi recare dal debitore per farsi consegnare il bene. Queste obbligazioni sono dette **obbligazioni querables**.

## TEMPO DELL'ADEMPIMENTO E TERMINE

Art 1183 -> se le parti non hanno altrimenti stabilito l'obbligazione è immediatamente esigibile.

Se gli usi o la natura della prestazione rendono necessario un termine entro il quale deve essere eseguito la prestazione, e le parti non si accordano in proposito, detto termine può essere chiesto al giudice, attraverso la cosiddetta **actio interrogatoria** (es., contratti d'opera o appalto).

Se è stabilito un termine per l'esecuzione dell'obbligazione, questo *si presume a favore del debitore* (art.1184): l'obbligazione non è immediatamente esigibile e il creditore non può legittimamente pretendere in anticipo l'adempimento di essa da parte del debitore (concesso affinché possa prepararsi come meglio crede all'adempimento). Il debitore ha il diritto di rinunciare al termine adempiendo anticipatamente -> il creditore non può rifiutare l'adempimento della prestazione ma deve riceverla nel momento in cui il debitore la esegue (a patto che adempia correttamente).

Il **termine** potrebbe essere posto a **favore del creditore** -> il debitore non può adempiere prima della scadenza e se lo facesse il creditore potrebbe legittimamente rifiutare l'adempimento dell'obbligazione. Per contro il creditore potrebbe rinunciare al termine posto esclusivamente in suo favore e chiedere, in qualsiasi momento anteriore alla scadenza di esso, che il debitore adempia (dando adeguato preavviso, per il principio della correttezza).

Infine, il **termine** potrebbe essere posto a **favore di entrambe**, ovvero il debitore non può adempiere anticipatamente e il creditore non può pretendere anticipatamente.

Se la prima condizione si presume, nel caso di termine posto a favore del creditore o a favore di entrambi, questa clausola dev'essere esplicitamente espressa nell'atto.

Nel caso in cui il debitore ponga in essere una condotta tale da mettere in pericolo l'attesa da parte del creditore, **decade il beneficio del termine a favore del debitore**. Questo accade, per esempio, nel caso in cui si renda insolvente o non dia le garanzie che aveva promesso o diminuisca le garanzie che aveva dato. In questo caso, il creditore può richiedere l'immediato adempimento (art.1186).

## CAPACITÀ DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

### **Adempimento dell'incapace**

*Pagamento*, inteso come adempimento di un'obbligazione in generale, *eseguito da un incapace*.

Il debitore che ha eseguito una prestazione dovuta non può impugnare l'adempimento a causa della propria incapacità, sia essa legale o naturale.

L'adempimento è infatti un atto neutro per il debitore, non lo impoverisce. Ciò che potrebbe impoverirlo è l'assunzione dell'obbligazione, unica ragione per la quale occorre verificare se sia avvenuta in circostanze in cui ci fosse capacità d'agire o naturale.

### **Adempimento all'incapace**

Il *pagamento effettuato a favore di un incapace* di riceverlo non libera il debitore → non è un pagamento ben eseguito.

In questo caso si prende in esame la capacità legale: il creditore deve essere in grado di verificare l'esattezza dell'adempimento nonché di rilasciare una quietanza. Un'eccezione al caso è costituita da una situazione in cui il debitore dimostri che il pagamento sia comunque andato a beneficio del creditore nonostante l'incapacità.

## LEGITTIMAZIONE A RICEVERE IL PAGAMENTO

**Soggetti legittimati a ricevere** (art.1188 c.1):

- Creditore in persona;
- Rappresentante del creditore;
- Persona autorizzata dalla legge o dal giudice;
- Persona autorizzata dal creditore.

Se il pagamento non è fatto nelle mani di un soggetto legittimato non è idoneo a liberare il debitore, a meno di eccezioni:

- Il creditore intervenga a ratificare che il pagamento, sebbene effettuato nelle mani sbagliate, va comunque bene;
- Lo stesso debitore riesce a dimostrare che il pagamento è comunque andato a beneficio del creditore.

## INDEBITO SOGGETTIVO

Chi, in buona fede, paga a chi **appare legittimato a ricevere** in base a circostanze univoche, tali per cui chiunque sarebbe giunto alla ragionevole conclusione che quel soggetto era legittimato a ricevere il pagamento, ha pagato bene ed è liberato dall'obbligo (art.1189). Chi ha ricevuto, il creditore apparente, è tenuto a restituire l'oggetto del pagamento al vero creditore.

## ADEMPIMENTO DEL TERZO

Situazione in cui un terzo adempie spontaneamente ad un debito altrui (genitori pagano un debito al figlio) ex. Art. 1180. Per far sì che sia valido, è necessario che la prestazione sia *fungibile* ed è necessaria la *consapevolezza dell'altruità del debito* (consapevolezza del solvens).

Il creditore non può rifiutare l'adempimento offerto, salvo che il debitore abbia manifestato la propria opposizione, in tal caso il creditore ha la facoltà del rifiuto ma non l'obbligo. Il terzo che ha adempiuto il debito altrui potrà richiedere al debitore la restituzione di quanto prestato al creditore in ragione di un pregresso accordo tra debitore e terzo o in forza della generale azione di arricchimento senza causa. Il creditore, nel momento in cui riceve la prestazione del terzo, può surrogarlo nei propri diritti verso il debitore.

## CAPITOLO 13: L'INADEMPIMENTO

### INADEMPIMENTO ASSOLUTO E RELATIVO

**Assoluto** -> quando la prestazione del debitore è mancata del tutto.

**Relativo** -> quando la prestazione del debitore è mancata del tutto, magari perché in modo tardivo (in ritardo), un adempimento parziale (in modo incompleto) o esegue un adempimento difettoso (carente rispetto a quanto pattuito).

## RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Art. 1218 c.c. -> Il debitore inadempiente è tenuto al **risarcimento dei danni** che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore, salvo che provi che tale inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile (caso fortuito e forza maggiore).

La ratio alla base di questa norma sta nel fatto che il debitore, infatti, è libero di organizzarsi come meglio crede per prepararsi all'adempimento ma a fronte di questa libertà vi è la sopportazione del rischio che, nell'ambito della propria sfera di controllo, si verifichino avvenimenti che rendano impossibile l'adempimento (uno sciopero nazionale non è imputabile, uno sciopero aziendale sì).

## FORME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Per le obbligazioni che riguardano le cose di genere la responsabilità per inadempimento è ancora più severa.

**Genus numquam perit** -> le cose di genere non periscono mai pertanto posso sempre reperirle sul mercato. L'unico caso in cui si potrebbe giustificare un adempimento riguarda la scarsità di tale genere.

**Obbligazioni pecuniarie** -> caso limite nel quale è giustificabile solo un ritardo: il denaro è il genere imperituro per eccellenza; quindi, spetta al debitore provvedere e organizzarsi.

## RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE D'OPERA

**Obbligazioni di mezzi** -> la norma a cui fare riferimento per affermare se il debitore ha o meno prestato come doveva al creditore è quella dell'art.1176 con il **parametro della diligenza**, sia essa del buon padre di famiglia o professionale.

**Obbligazioni di risultato** -> la norma a cui fare riferimento è quella dell'art.1218 la responsabilità del debitore è valutata in termini più severi: egli non risponde dell'inadempimento soltanto se l'impossibilità della prestazione deriva da una **causa a lui non imputabile**.

## RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE PER FATTO DEI PROPRI AUSILIARI

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi (art.1228), risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, siano essi dipendenti o soggetti autonomi (al creditore non interessa il rapporto che lega debitore e terzi in quanto il debitore resta il suo unico interlocutore).

## RISARCIMENTO DEL DANNO

Il debitore inadempiente deve risarcire i danni causati al creditore (art.1223) che si estendono tanto alla perdita subita (**danno emergente**) per effetto dell'inadempimento stesso quanto al mancato guadagno (**lucro cessante**).

Il risarcimento dei danni si estende ai soli **danni prevedibili** nel momento in cui è sorta l'obbligazione (art.1225) caratterizzati da un **nesso di causalità** secondo criteri di normalità e immediatezza (costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento). Se dovessi subire un incidente stradale e, per via di questo, arriverei in ritardo a lavoro per poi essere magari licenziato, potrei richiedere il risarcimento solo il danno subito alla macchina, perché il resto degli accadimenti non sono conseguenza diretta del fatto. Se poi il danno non fosse determinabile con precisione nel suo ammontare il giudice provvede ad una **liquidazione equitativa**.

## CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE. ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Art 1227 comma 1 -> qualora il creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito tenendo conto della **gravità della colpa** e delle conseguenze che ne siano derivate il risarcimento dovuto dal debitore diminuisce a causa del concorso di **colpa del creditore**.

Comma 2 -> il risarcimento non è dovuto qualora il danno sarebbe stato facilmente evitabile se il creditore avesse usato l'**ordinaria diligenza** (applicazione del nesso di causalità).

In alcuni casi la responsabilità non può essere limitata né esclusa per effetto di un patto fra debitore e creditore -> sono **nulle le clausole di esonero** che includano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave mentre possono essere ammesse per i casi di colpa lieve.

## MORA DEBENDI

Per costituire in mora il debitore, il creditore deve intimargli per iscritto di adempiere: il semplice ritardo è fonte di responsabilità ma non genera automaticamente gli effetti della mora del debitore. Questa è la cosiddetta **mora ex persona**, ovvero quando la costituzione deriva da un'intimazione del creditore. Un altro caso è la **mora ex re**, ovvero quando avviene automaticamente in seguito ad uno dei casi previsti dalla legge (quando l'obbligazione deriva da un fatto illecito, quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere o quando il termine sia scaduto e l'obbligazione sia portabile).

### Effetti della mora:

- Il debitore oltre al risarcimento è tenuto a corrispondere gli *interessi legali* se l'obbligazione è pecuniaria;
- Trasferimento in capo al debitore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione: il debitore deve rispondere anche qualora fosse impossibilitato a prestare a *causa di disguidi a lui non imputabili*.

L'unica prova liberatoria è dimostrare che il **perimento dell'oggetto** della prestazione in questione sarebbe avvenuto ugualmente anche presso il creditore.

## MORA CREDENDI

La correttezza impone al creditore di fare la sua parte perché il rapporto obbligatorio possa essere attuato. Il **creditore è in mora** quando non riceve la prestazione che gli è dovuta o non compie ciò che è necessario perché il debitore possa adempiere -> la mora del creditore presuppone che il rifiuto o la mancata cooperazione da parte del creditore sia illegittima, ovvero non giustificata dalla condotta del debitore (un adempimento parziale è una motivazione legittima).

È uno stato che consegue ad un'**offerta formale** qualora si tratti di obbligazioni di dare, mentre per quanto riguarda quelle di fare può essere anche ammessa una **offerta alla buona**.

**Offerta formale** (DARE) -> fatta da un pubblico ufficiale o con un'offerta d'intimidazione (intimazione a ricevere la prestazione) oppure un'offerta reale (recandosi al domicilio del creditore offrendogli ciò che deve essergli consegnato).

### Effetti della mora:

- Impossibilità sopravvenuta della prestazione viene a gravare sul creditore e non sul debitore;
- Dal giorno della mora non sono più dovuti gli interessi, né legali né convenzionali, e non sono più dovuti i frutti civili;
- Sono dovuti al debitore gli ulteriori danni subiti in conseguenza del rifiuto del creditore, le spese di custodia e di conservazione conseguenti alla costituzione in mora del creditore;
- Non libera il debitore dall'obbligo di prestare -> risolubile con il **deposito liberatorio** del denaro o delle cose fungibili (art.1210), dove il creditore per ricevere la prestazione dovrà rivolgersi al depositario.

**Offerta alla buona** (FARE) -> non rispetta i tempi né i modi che le attribuirebbero la formalità (basta una semplice intimidazione), ed impedisce soltanto che il debitore possa essere costituito in mora ma non vale per mettere in mora il creditore. In questo caso, non è possibile per il debitore liberarsi con il deposito -> l'obbligazione si estingue solo se matura il termine di prescrizione, la prestazione diventa impossibile, dalla costituzione in mora trascorre un tempo sufficientemente lungo da indurre a ritenere che il debitore non sia più obbligato a prestare.

## CAPITOLO 14: ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

### MODI DI ESTINZIONE Satisfativi E NON Satisfativi

**Satisfativi** -> l'obbligazione si estingue con la soddisfazione dell'interesse del creditore:

- Adempimento;
- Compensazione;
- Confusione (debitore diventa la stessa persona del creditore)

**Non satisfativi** -> l'obbligazione si estingue senza la soddisfazione dell'interesse del creditore:

- Novazione;
- Remissione del debito;
- Impossibilità sopravvenuta;
- Prescrizione

### IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

L'impossibilità della prestazione per causa imputabile al debitore comporta la responsabilità di quest'ultimo per inadempimento ed il conseguente obbligo di risarcire i danni. L'obbligazione si estingue quando per una **causa non imputabile al debitore** la prestazione sia divenuta **impossibile**: il debitore non è responsabile della mancata esecuzione della prestazione (confronto tra art.1256, che riguarda l'impossibilità assoluta, e l'art.1218, che riguarda l'inadempimento).

Casi di impossibilità non imputabile sono cause naturali (una slavina distrugge lo chalet di montagna che ho affittato), qualcosa che colpisce personalmente il debitore (mi rompo un braccio e non posso suonare il piano), eventi bellici o un *factum principis* (un ordine di un'autorità, che magari deve fare dei controlli su un farmaco prima di autorizzarne la commercializzazione nel paese).

L'impossibilità (in termini rigorosi), per far sì che sia causa di estinzione dell'obbligazione, dev'essere:

- **Oggettiva** -> chiunque si trovi in quella situazione sarebbe nell'impossibilità di adempiere;
- **Astratta** -> non è in alcun modo possibile realizzare la prestazione dovuta.

Oggigiorno si è più propensi ad utilizzare il criterio dell'**inesigibilità**, ovvero l'esecuzione della prestazione, pur non essendo fisicamente impossibile, richiede da parte del debitore uno sforzo che da lui è assolutamente irragionevole pretendere in quanto non vi è tenuto.

### IMPOSSIBILITÀ PARZIALE E TEMPORANEA

**Impossibilità parziale** -> Il debitore non è liberato dall'obbligo di prestare, ma rimane obbligato nella misura in cui la prestazione sia ancora possibile. L'effetto di questa impossibilità è la modifica dell'oggetto della prestazione dovuta (consegno un bene deteriorato).

**Impossibilità temporale** -> Tale impossibilità non provoca l'estinzione dell'obbligazione ma giustifica il ritardo del debitore. Se l'impossibilità supera un periodo limite non determinabile a priori, trascorso il quale il debitore non può ritenersi obbligato a prestare ovvero il creditore non vi ha più interesse, tale impossibilità sortisce l'effetto di estinguere l'obbligazione.

### COMPENSAZIONE

**Compensazione legale** -> Non scatta automaticamente ma su richiesta di uno o di entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda. Necessita di alcuni presupposti:

- I debiti/crediti devono essere liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (devono poter essere pretesi);
- I beni oggetto di compensazione devono essere fungibili ed omogenei.

**Compensazione giudiziale** (art.1243c.2) -> si verifica quando in un giudizio si chiedi il pagamento di un certo credito ed il convenuto ne opponga in compensazione uno proprio.

**Compensazione volontaria** -> si verifica quando in un giudizio si chiedi il pagamento di un certo credito ed il convenuto ne opponga in compensazione uno proprio.

## NOVAZIONE

Le parti si accordano per sostituire ad una obbligazione tra loro esistente una nuova obbligazione (art.1230).

**Novazione oggettiva** -> la novità riguarda l'oggetto (invece di consegnare un certo quantitativo di merce, cedo una somma di denaro) o magari il titolo dell'obbligazione (magari una somma da versare da che era stata fatta a titolo di compravendita adesso viene fatta a titolo di restituzione di un prestito).

**Novazione soggettiva** -> La novità riguarda i soggetti interessati -> nasce una nuova obbligazione tra soggetti diversi.

## CAPITOLO 15: PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI

### LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. DEBITO DI VALUTA E DI VALORE. RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

**Principio nominalistico** -> I debiti che hanno per oggetto una somma di denaro (dette obbligazioni pecuniarie, art.1277c.1) si estinguono pagandone il valore nominale, non tenendo in considerazione il potere di acquisto della moneta -> se la scadenza del termine è molto avanti nel tempo l'obbligazione risulta meno pesante (generalmente per rimediare si pongono alcune clausole).

Nelle obbligazioni pecuniarie bisogna fare una distinzione tra:

- **Debiti di valuta** -> oggetto dell'obbligazione una somma di denaro determinata, che si estingue con il pagamento del valore nominale tralasciando il potere d'acquisto;
- **Debiti di valore** -> oggetto dell'obbligazione una somma di denaro da determinare -> liquidazione del danno (fatta in giudizio o con accordo delle parti) -> debito non soggetto al principio nominalistico ma liquidato con riferimento al valore del bene al momento della liquidazione.

Il denaro è un bene che non subisce alcun perimento, quindi, non è ammissibile una impossibilità definitiva. La **responsabilità** del debitore è **tendenzialmente oggettiva** -> è possibile giustificare il ritardo solamente qualora la puntuale prestazione sarebbe risultata impossibile per chiunque. L'impossibilità soggettiva non può mai giustificare l'inadempimento assoluto né il ritardo (i motivi personali che incidono solo su un singolo debitore non interessano all'eventuale creditore).

### INTERESSI CORRISPETTIVI, CONVENZIONALI, MORATORI E COMPENSATIVI

**Interessi corrispettivi** (art.1282) -> I crediti pecuniarli liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine o condizione), producono interessi "di pieno diritto" o di misura legale, salvo che la legge preveda che essi non maturano o che le parti si siano accordate diversamente tramite un contratto stipulato per iscritto.

**Anatocismo** -> produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati. L'art 1283 prevede che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione fra le parti posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 6 mesi.

**Interessi convenzionali** (art.1284) -> Le parti tramite un accordo possono convenzionalmente prevedere degli interessi, la cui misura, in assenza di determinazione pattizia, sarà quella legale.

Se intendono convenirne di superiori alla misura legale la forma deve essere scritta (esempio quando si fissa il tasso di un mutuo).

**Interessi moratori** -> dovuti in caso di mora, ovvero per il ritardo qualificato del debitore. Hanno una *funzione risarcitoria*, ovvero mirano a risarcire il creditore del danno che gli deriva dal ritardo, e dunque decorrono sempre e comunque dal giorno della mora anche se in precedenza non era dovuto alcun interesse. Normalmente decorrono nella misura legale, ma se prima della mora erano dovuti interessi convenzionali in misura maggiore, gli interessi moratori decorrono nella medesima misura fissata dalle parti. Ciò non esclude che il creditore possa richiedere il risarcimento per un ulteriore danno subito, salvo prova (esempio, la perdita del potere d'acquisto è maggiore della misura degli interessi).

**Interessi compensativi** -> Nell'ambito di una compravendita il compratore è tenuto a pagare gli interessi sul prezzo dovuto anche se questo non sia ancora esigibile. Ciò avviene, salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi (esempio, una mandria).

## PLURALITÀ DI DEBITORI/CREDITORI. SOLIDARIETÀ PASSIVA

**Pluralità di debitori** -> può essere solidale (e il creditore può richiedere il pagamento a chiunque e per l'intera somma, art.1292) o parziaria (il creditore può chiedere ai condebitori solo la quota ad essi relativa) -> presunzione di solidarietà (art.1294) = nel silenzio della legge o delle parti, in caso di pluralità di debitori l'obbligazione dovrà considerarsi solidale (misura a protezione del creditore) -> parziarietà dev'essere provata.

Il pagamento di uno dei condebitori libera anche tutti gli altri ma, mentre l'obbligazione è solidale, il **debito di regresso** non lo è chi paga ha il diritto di avere un'azione di regresso per riavere da ogni condebitore la relativa quota.

## RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI TRA CONDEBITORI SOLIDALI

In linea generale fra condebitori consolidati le quote si presumono uguali. Fa eccezione la **fideiussione**: caso in cui un soggetto interviene a garantire l'adempimento di un debito altrui solo come garante, avendo poi il diritto di riavere dal debitore principale quanto pagato.

L'**insolvenza** di uno dei debitori finisce per gravare sugli altri: questo serve ad evitare che l'insolvenza finisca per gravare sul solo debitore che in concreto ha pagato.

Gli **eventi favorevoli** che si realizzano in capo a uno dei condebitori finiscono per avvantaggiare anche gli altri, mentre gli **eventi sfavorevoli** che si siano prodotti con riferimento a uno di essi restano radicati in capo all'originario destinatario.

Il condebitore in solido non può opporre al creditore le **eccezionali opponibilità** di un altro debitore (esempio una dilazione di pagamento).

Per effetto della **successione mortis causa** di uno dei condebitori consolidati, l'obbligazione si divide fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote e solo per la propria parte ciascuno di essi sarà tenuto nei confronti del creditore.

## SOLIDARIETÀ ATTIVA - PLURALITÀ DI CREDITORI

**Obbligazione solidale** -> ciascuno dei creditori può chiedere al debitore il pagamento dell'intero il quale libererà lo stesso debitore anche verso gli altri creditori.

**Obbligazione parziaria** -> ciascuno dei creditori può chiedere al debitore soltanto il pagamento della propria rispettiva quota.

-> Presunzione di parziarietà (salvo che sia diversamente stabilito dalle parti o dalla legge).

## OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE. DIVISIBILI E INDIVISIBILI.

**Obbligazioni alternative** (art.1285-1291) -> hanno ad oggetto 2 o più prestazioni e il debitore può scegliere quale eseguire ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte

dell'altra. La scelta può essere fatta in modo esplicito o tacito, e una volta espressa è irrevocabile. Se il debitore non esegue nessuna delle alternative proposte la scelta spetta al creditore e viceversa. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore o si rivela illecita l'obbligazione *diventa semplice* e quest'ultimo dovrà eseguire la sola prestazione possibile. Se, infine, e entrambe divengono impossibili l'obbligazione alternativa *si estingue*.

**Obbligazioni facoltative** -> Una sola è la prestazione dedotta in obbligazione ma la legge attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi prestando una cosa diversa ma, essendo un 'obbligazione semplice, Se l'unica prestazione diviene impossibile questa si estingue.

**Obbligazioni indivisibili** -> la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (come il rilascio di un immobile) -> disciplinate con le regole delle obbligazioni solidali (al contrario delle **obbligazioni divisibili**, che sono disciplinate con le regole delle obbligazioni parziarie).

## CAPITOLO 16: MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELLE OBBLIGAZIONI

### MODIFICAZIONI DAL LATO ATTIVO. CESSIONE DEL CREDITO

Vero e proprio contratto tra il creditore, cedente, e un terzo, cessionario, tramite il quale il creditore cede al terzo il proprio diritto di credito vantato nei confronti del debitore il rapporto obbligatorio prosegue con un nuovo soggetto al lato attivo.

La **cessione** non è un tipo contrattuale a sé ma avviene per *effetto giuridico* di un qualsiasi modello contrattuale, sia esso a titolo gratuito (donazione) o a titolo oneroso (vendita). Inoltre, non è richiesto il consenso del debitore, al quale risulta indifferente l'identità del creditore, fatta eccezione per i casi in cui il credito abbia *carattere strettamente personale* o il suo *trasferimento sia vietato dalla legge*.

Per far sì che la **cessione sia valida**, o vi deve essere l'espressa accettazione del debitore, oppure questa dev'essere adeguatamente notificata al debitore. Se il creditore attua una **cessione** nei confronti di più soggetti -> criterio della **conoscenza del debitore** -> la cessione notificata per prima o quella accettata per prima con atto di data certa.

### NOVAZIONE. DELEGAZIONE ATTIVA. SUCCESSIONE DEL CREDITO

**Novazione** -> creditore e debitore si accordano per estinguere l'obbligazione e farne nascere una nuova con un nuovo creditore, il quale deve manifestare il proprio consenso per poter prendere parte al rapporto obbligatorio.

**Delegazione attiva** (in via unilaterale) -> Il creditore delega un terzo ad esigere il pagamento del debitore. Questa operazione può sottendere un ulteriore rapporto obbligatorio tra il creditore originario (delegante) ed il terzo a prendere il suo posto, il cosiddetto rapporto di provvista.

**Successione del credito** -> bisogna fare una distinzione tra successione a titolo universale (l'erede diventa titolare dell'intero patrimonio del defunto comprensivo di tutti i rapporti obbligatori a lui facenti capo quale creditore) e a titolo particolare (il testatore ha destinato uno specifico credito ad un determinato soggetto con una disposizione testamentaria detta *legato*).

### SURROGAZIONE (art.1201 s.s.)

**Surrogazione per volontà del creditore** -> nel momento in cui un creditore viene pagato da un terzo, dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti, godendo anche delle stesse garanzie.

**Surrogazione per volontà del debitore** (art.1202) -> Il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare un debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest'ultimo. Questo è possibile se:

- Il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
- Nell'atto del mutuo sia indicata la destinazione della somma mutuata;
- Nella quietanza si menzioni la provenienza della somma impiegata.

**Surrogazione legale** -> casi previsti dalla legge (art.1203):

- A vantaggio di chi, essendo creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
- A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
- A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo;
- A vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari;
- Negli altri casi stabiliti dalla legge.

Esempi di quest'ultimo caso, si ha nel contratto di assicurazione contro i danni -> l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato, fino a concorrenza del relativo ammontare, nei diritti dell'assicurato. Per effetto della surrogazione è solo l'assicuratore a poter agire nei confronti del terzo responsabile essendo subentrato nei diritti dell'assicurato.

## MODIFICAZIONI DEL LATO PASSIVO. DELEGAZIONE PASSIVA

Il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di pagare al suo posto il debito verso il creditore (delegatorio). Il delegato può svolgere una **delegazione di pagamento** (paga immediatamente il creditore estinguendo l'obbligazione) o **di debito** (assume nei suoi confronti il debito del debitore originario). In questo caso possiamo avere o una **delegazione cumulativa** (il nuovo debitore si aggiunge al debitore originario in regime di solidarietà) o **liberatoria** (rimane come unico debitore in quanto quello precedente viene liberato dal creditore).

In questo caso si viene a costituire una struttura trilaterale, che può essere **titolata/causale** (nella promessa che il delegato fa al creditore emerge il rapporto tra creditore delegante, il rapporto di valuta, o il rapporto tra delegante-delegato, il rapporto di provvista) o **astratta** (il delegato non menziona i rapporti in base ai quali agisce).

## ESPROMISSIONE. ACCOLLO. SUCCESSIONE DEL DEBITO.

**Espromissione** -> un terzo, detto espromittente, si assume spontaneamente il debito verso il creditore. Egli è obbligato in solido con il debitore (espromesso) nei confronti del creditore (espromissario). La struttura diventa bilaterale, il debitore originario vi è estraneo e il creditore si accorda con l'espromittente per aggiungere un nuovo debitore (che opera in modo solidale) o liberare l'espromesso.

**Accollo** -> l'accollante si obbliga in solido con il debitore (accollato) nei confronti del creditore (accollatario/beneficiario). Si distingue tra accollo interno (il creditore resta estraneo all'accordo) e esterno (il creditore aderisce alla convenzione, rendendola irrevocabile). La struttura è bilaterale e cumulativa, tranne se:

- La liberazione del debitore originario costituisca condizione espressa della convenzione di accollo tra accollante e accollato;
- Il creditore dichiara espressamente di liberare l'accollato.

**Successione del debito** -> La successione mortis causa può avvenire solo a titolo universale, ovvero quando l'erede diventa titolare dell'intero patrimonio del defunto. L'erede è tenuto a rispondere dei debiti anche ultra vires (i debiti superano l'attivo ereditario). Per evitarlo può accettare l'eredità con il beneficio di inventario -> consente all'erede di tenere separati il proprio patrimonio personale e quello ereditario così da limitare la sua responsabilità alla sola consistenza dell'attivo ereditario.

## CAPITOLO 17: LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

### LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Art. 2740 c.1 c.c. -> il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, fatto salvo il caso che esistano patrimoni autonomi o separati derivati dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

**Par condicio creditorum** -> pari posizione di tutti i creditori -> ciascun creditore ha pari diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. In realtà bisogna fare una distinzione tra:

- Creditori chirografari: puro e semplice, vanta solamente un diritto di credito;
- Creditore assistito da una causa legittima di prelazione (come privilegi, pegno ed ipoteca)

Se ad una causa partecipano solo creditori chirografari si procede ad una ripartizione proporzionale di quanto si ricava se non fosse sufficiente a soddisfare tutti per l'intero. Se partecipasse anche solo un creditore assistito quest'ultimo avrebbe diritto ad essere soddisfatto per intero mentre gli altri riceveranno in proporzione.

## PRIVILEGI

Alcuni crediti godono di particolare tutela, la cui identificazione è di esclusiva competenza del Legislatore. In questo caso bisogna distinguere tra:

- **Privilegio generale** -> il creditore è privilegiato rispetto agli altri nell'esecuzione forzata che abbia ad oggetto qualsiasi bene mobile del debitore (come per il rapporto di lavoro subordinato);
- **Privilegio speciale** -> insiste su particolari beni mobili o immobili, dove l'eventuale l'esecuzione forzata ha ad oggetto solo quei beni. Dunque, il creditore è privilegiato nella distribuzione di quanto ricavato dalla vendita di essi soli (contratto enfiteutico o del trasportatore).

Alcuni esempi:

- Crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato in quanto il credito è fondamentale per la sopravvivenza (art.2751 bis);
- Lo Stato è privilegiato per quanto riguarda taluni tributi;
- Il promissario acquirente di un contratto preliminare che sia stato trascritto nei pubblici registri immobiliari.

## PEGNO ED IPOTECA

Pegno ed ipoteca sono dei **diritti reali di garanzia**:

- hanno ad oggetto un bene cui rimangono legati anche qualora ne muti la titolarità;
- attribuiscono un diritto di sequela (pegno e ipoteca sono opponibili ai terzi) e uno di prelazione (i creditori garantiti da uno di essi sono preferiti in sede di giudizio e hanno la precedenza nell'ottenere l'intero);
- Essendo una *garanzia reale*, essa insiste sopra un bene ed è rappresentata dal bene stesso, mentre la *garanzia personale* vede un soggetto garante assumersi l'obbligo di garantire che, in caso di inadempimento del debitore principale, si farà egli stesso carico di eseguire la prestazione (fideiussione);
- Possono insistere su beni del debitore ma anche su beni di terze persone.

Costituzione

**IPOTECA** -> può insistere su beni mobili o immobili e si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri (pubblicità costitutiva).

**PEGNO** -> per la costituzione occorre la consegna materiale del bene al creditore o a un terzo cui ne sia affidata la custodia (al consenso va accompagnato lo spossessamento).

Se il credito per il quale sia stato costituito un pegno o un'ipoteca non sussiste anche il diritto di garanzia è nullo. In caso di inadempimento del debitore il creditore potrà soddisfarsi sul bene oggetto del diritto reale di garanzia ovvero potrà promuovere su quel bene una procedura esecutiva al fine di venderlo all'incanto (cioè all'asta) e soddisfarsi sul ricavato (l'eventuale eccedenza va al

debitore per evitare che il creditore si arricchisca indebitamente). In qualsiasi caso, è **vietato il patto commissorio** (art.2744), ovvero l'accordo per cui in caso di inadempimento, l'oggetto del pegno o dell'ipoteca diventerà automaticamente di proprietà del creditore (serve ad evitare che il creditore si arricchisca indebitamente dal momento che il valore dell'ipoteca suole essere maggiore rispetto al credito per proteggere il creditore dall'inflazione).

## PEGNO

Può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili o crediti (art.2784) e si costituisce tramite contratto che prevede uno **spossessamento** = consegna materiale del bene oggetto al creditore o ad un terzo che si occupa della sua custodia divenendone possessore senza però poterlo usare (art.2786). Il creditore può però appropriarsi dei frutti della cosa imputandoli al pagamento del credito garantito.

In caso di inadempimento, il creditore:

- può servirsi di una procedura esecutiva e soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto a eventuali creditori chirografari;
- può chiedere al giudice l'assegnazione in natura del bene che avviene sotto il controllo dell'autorità giudiziaria (per evitare che il creditore possa indebitamente arricchirsi a danno del debitore) ex art.2798.

Se il pegno riguarda un credito il creditore può trattenere il ricavato riscosso fino a concorrenza di quanto dovutogli anche prima che si verifichi l'inadempimento.

## IPOTECA

Può avere ad oggetto beni immobili, mobili registrati o anche alcuni diritti reali su beni immobili (esempio, l'usufrutto) ex art. 2810 e si costituisce mediante un processo di due fasi:

- *Formazione del titolo* che legittima il creditore all'iscrizione dell'ipoteca;
- *Materiale iscrizione dell'ipoteca* nei pubblici registri (presuppone l'esistenza di un valido titolo) -> pubblicità costitutiva.

Sulla base del titolo che legittima l'iscrizione dell'ipoteca, abbiamo un'ipoteca:

- **Volontaria** -> contratto-atto unilaterale con cui il debitore offre di garantire un dato credito per mezzo di un'ipoteca sopra un suo bene;
- **Giudiziale** -> si può iscrivere l'ipoteca quando si è ottenuta una sentenza per condanna di inadempimento di un'obbligazione. Il creditore, munito di sentenza giurisdizionale può recarsi presso i pubblici registri per iscrivere la;
- **Legale** -> È una legge a legittimare un creditore ad iscrivere ipoteca su un determinato bene del creditore. Esempi sono ipoteca legale dell'alienante (legittima il venditore a iscrivere ipoteca su un bene oggetto della compravendita qualora il prezzo non gli sia stato interamente versato) o l'ipoteca del convivente in caso di scioglimento della comunione (in seguito alla divisione è probabile che i partecipanti della comunione debbano compensare le relative posizioni mediante il versamento di conguagli).

Sopra uno stesso bene possono gravare diverse ipoteche, e quando viene iscritta, ad ogni ipoteca viene assegnato un grado. Il **criterio** utilizzato per regolare i rapporti tra i diversi creditori è quello **cronologico**: l'ipoteca di grado precedente prevale su quella di grado successivo. In caso di inadempimento da parte del debitore i creditori possono espropriare il bene attraverso una procedura esecutiva, dove il titolare dell'ipoteca di primo grado ha il diritto di essere soddisfatto per intero, ciò che resta andrà a soddisfare i creditori dei gradi successivi, i quali hanno sempre meno chances di essere soddisfatti.

L'ipoteca non è eterna e ha una durata limitata a 20 anni dal giorno dell'iscrizione. Qualora il creditore avesse ancora delle ragioni di credito da garantire può rinnovare l'ipoteca che manterrà il medesimo grado. In caso contrario l'ipoteca si estingue e andrà riscritta. In questo caso, il grado aumenterebbe e il creditore perde la posizione privilegiata.

## ORDINE GERARCHICO DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE

Salvo che la legge disponga diversamente il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare mentre il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca. Per il resto, i creditori con cause legittime di prelazione prevalgono sui creditori chirografari, mentre i creditori con pegno/ipoteca/privilegio speciale su un determinato bene prevalgono sui creditori che godono di un privilegio generale (art.2748).

## FIDEIUSSIONE E ALTRE GARANZIE PERSONALI

### FIDEIUSSIONE

Contratto tra creditore e fideiussore, cui il debitore principale rimane estraneo. Il fideiussore si obbliga ad adempiere in luogo dell'obligato principale qualora quest'ultimo si renda inadempiente (art.1936). Fideiussore e obligato principale sono coobbligati in solido.

Potrebbe essere previsto il **beneficio della preventiva escussione**, dove il fideiussore può essere chiamato in causa solo una volta che il creditore si sia rivolto al debitore principale escutendolo invano. Se il beneficio non viene previsto il creditore può rivolgersi indistintamente a debitore principale o fideiussore, il quale avrà nei suoi confronti azione di regresso per l'intero.

Un particolare tipo di fideiussione è la *fideiussione omnibus* -> viene garantito ogni debito, presente e futuro di un certo soggetto, a patto che venga preventivamente determinato l'ammontare massimo che si è disposti a garantire.

### CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

Garanzia accessoria all'obbligazione principale:

- Se è invalido l'obbligazione è invalida anche la fideiussione;
- Se si estingue l'obbligazione principale si estingue anche la fideiussione;
- Se eccede il credito è valida nei limiti dell'obbligazione principale;
- Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni;
- Il creditore può in qualsiasi momento rivolgersi all'istituto di credito garante e farsi consegnare una somma di denaro a prima richiesta.

### LETTERA DI CREDITO

Un soggetto dà a un altro(banca) l'incarico di finanziare un terzo: il mandante diviene fideiussore del terzo finanziato. Pratica utilizzata tra società e società-figlia.

## CAPITOLO 18: I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

### PRINCIPI GENERALI

Art.2740 -> **Principio di responsabilità patrimoniale** -> Il debitore risponde "illimitatamente" dei propri debiti con tutti i suoi beni, presenti e futuri -> il creditore può aggredire in sede esecutiva qualsiasi bene del debitore e fare in modo che il bene aggredito sia convertito in denaro sul quale il creditore possa soddisfarsi.

Il debitore può comunque disporre dei propri beni ma la sua libertà ha dei limiti: non può compiere atti sleali che mettano in pericolo la consistenza del patrimonio e dunque la garanzia dei creditori, in caso contrario questi possono ricorrere ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, i principali dei quali sono l'azione surrogatoria e l'azione revocatoria.

### AZIONE SURROGATORIA

Situazione nella quale il creditore interviene al posto del debitore esercitando azioni o diritti che quest'ultimo abbia omissso di esercitare (art.2900). Questa azione ha 2 presupposti fondamentali:

- **Inerzia** del debitore rispetto all'esercizio di una azione o di un diritto (omissione di una azione che pregiudica le ragioni dei propri creditori);
- **Eventus damni** -> pregiudizio oggettivo alle ragioni dei creditori (si ha quando la somma dei debiti gravanti sul patrimonio del debitore supera la consistenza attiva del patrimonio stesso).

A deve incassare un credito di 50 da C e omette di farlo. A deve 100 a B. Se il patrimonio di A è 10 risulta insufficiente a garantire B, il quale si trova in una situazione di pericolo -> B può pretendere giudizialmente il pagamento della somma che C deve ad A -> non avvantaggia solo il creditore che muove l'azione ma anche tutti gli altri creditori.

La legge individua quelli che sono i diritti non surrogabili, ovvero diritti che non hanno un contenuto puramente patrimoniale, ma che potrebbero portare anche a delle conseguenze patrimoniali (come il disconoscimento di un figlio).

## AZIONE REVOCATORIA

Situazione in cui il debitore pone in essere **atti dispositivi** che pregiudicano le azioni dei suoi creditori (eccessivo attivismo del debitore) ex art.2901. Per atti dispositivi, si intendono azioni tali per cui il patrimonio del debitore si assottiglia raggiungendo una certa soglia critica, non determinabile a priori ma da individuare in base alla situazione debitori e all'ammontare dell'attivo del patrimonio. Se si arriva al di sotto di questa soglia si è in presenza di *eventus damni*.

Questa azione è finalizzata a reprimere la **frode in danno dei creditori** -> gli atti infatti sono posti in essere con il fine di non permettere ai propri creditori di soddisfarsi coattivamente del patrimonio del debitore.

## PRESUPPOSTI

Si può agire in revocatoria nonostante il credito sia sottoposto a condizione o termine in presenza di specifiche condizioni:

- **Eventus damni** -> l'atto posto in essere arreca pregiudizio alle ragioni dei creditori: il debitore risulta incapiente qualora l'ammontare dei debiti che gravano sul suo patrimonio superi il suo attivo (carattere oggettivo);
- **Consilium fraudis** -> presenta un contenuto variabile a seconda dei casi (carattere soggettivo), in particolare se l'atto fosse posteriore o anteriore al sorgere del credito.

## ATTO POSTERIORE

Conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori -> intenzione di frodare le ragioni dei creditori (Consilium = volontà di frodare i creditori). Se l'atto fosse a titolo gratuito (donazione) il consilium fraudis sussiste solo in capo al debitore, e sarà sufficiente che lo stato soggettivo sia accertato in capo al debitore. Se il titolo è oneroso deve essere accertato tanto in capo al debitore (volontà di frodare) quanto in capo al terzo acquirente (mala fede e consapevolezza).

La tutela dell'affidamento a titolo oneroso in buona fede prevale sulla tutela del creditore che muove in revocatoria. Nel caso di un atto a titolo gratuito prevale sempre e solo il creditore.

## ATTO ANTERIORE

Il creditore che agisce in revocatoria deve dimostrare che il debitore avesse l'intento a frodare e che la dolosa preordinazione era finalizzata a pregiudicare le ragioni dei creditori futuri. Titolo gratuito -> si accerta solo in capo al debitore. Titolo oneroso -> andrà dimostrata la partecipazione da parte dell'avente causa.

## PROVA

Il consilium fraudis in capo al terzo acquirente a titolo oneroso viene provato per presunzioni -> in **realità** è quasi **autoevidente** (solitamente il terzo in questione è un parente/amico di vecchia data)

## EFFETTI

Una volta esercitata una azione revocatoria, il creditore può promuovere un'esecuzione forzata sul bene oggetto dell'atto revocato come se fosse ancora nel patrimonio del suo debitore.

In seguito alla sentenza di revoca l'atto compiuto dal debitore rimane valido e il bene di cui ha disposto rimane nelle mani del terzo acquirente -> la sentenza permette al creditore di poter aggredire in giudizio e sottoporre ad esecuzione forzata il bene in questione come se fosse ancora nelle mani del debitore. In questo caso, si dice che si ha un'**inefficacia doppiamente relativa** -> l'atto di trasferimento è inefficace nei confronti dei terzi (come spiegato poco fa) e l'azione revocatoria è inefficace anche nei confronti degli altri creditori.

Se l'atto dispositivo riguarda un bene oggetto di un diritto reale (immobile ipotecato) la revocatoria è esorbitante, già è concesso al creditore aggredire esecutivamente quel bene anche se lo stesso sia stato trasferito nel patrimonio di un terzo.

La sentenza di revoca *non è opponibile ai terzi* che abbiano acquistato in buona fede e a titolo oneroso, salvi ovviamente gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. Se il terzo acquirente in *buona fede* vende il bene ad un ulteriore acquirente e tale atto fosse stato trascritto prima della domanda di revoca, la sentenza di revoca non può andare a pregiudicare il diritto acquistato dal secondo avente causa, in caso contrario è il creditore a prevalere. Quest'ultimo prevale anche qualora il terzo acquirente avesse agito in mala fede.

Atti come alienazione a titolo gratuito compiuta del debitore successivamente al sorgere del credito e avente per oggetto beni mobili registrati o immobili sono considerati inefficaci a condizione che il creditore sia munito di titolo esecutivo e che trascriva il pignoramento entro 1 anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. Di questo regime può avvalersi anche il creditore anteriore che, entro 1 anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervenga nell'esecuzione da altri promossa.

## SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il creditore che abbia fondato timore di perdere le garanzie del credito può richiedere il sequestro a scopo conservativo dei beni del debitore (art.2905 s.s.), a patto che sussistano due presupposti:

- **Fumus boni iuris** -> fondatezza delle ragioni del creditore, accertata la giudice in base a una cognizione sommaria;
- **Periculum in mora** -> rischio che, con il trascorrere del tempo, il debitore possa impoverire il suo patrimonio in modo da lasciare il creditore privo della garanzia generica.


Finalità preventiva: si interviene prima che il debitore depauperi il suo patrimonio a danno delle ragioni dei suoi creditori.

## CAPITOLO 19: IL NEGOZIO GIURIDICO

### NOZIONE

**Negoziio giuridico** -> Manifestazione di volontà con cui un soggetto giuridico enuncia gli effetti che intende perseguire, ed alla quale l'ordinamento ricollega la capacità di produrre effetti giuridici in modo conforme rispetto al risultato voluto dal proferente.

### FATTI ED ATTI GIURIDICI



## CLASSIFICAZIONI E DISTINZIONI

**Negozi inter vivos** -> producono effetto senza attendere la morte di un soggetto (matrimonio e contratto).

**Negozi mortis causa** -> regolano la successione ereditaria dell'autore e diventano efficaci solo dopo la morte.

**Atti patrimoniali** -> atti che regolano un assetto di interessi a contenuto primariamente patrimoniale.

**Atti non patrimoniali** -> l'interesse è di natura personale benché possano avere risvolti patrimoniali (matrimonio).

**Atti unilaterali** -> costituiti dalla dichiarazione di volontà di una sola parte\* (procura e testamento).

**Atti plurilaterali** -> la dichiarazione di volontà viene esplicitata da più parti\* (contratto o matrimonio).

PARTE\* = centro di interessi, non i soggetti

Un atto unilaterale può essere anche rilasciato da più persone, altrimenti risulta anche **unipersonale** (testamento).

**Atti personalissimi** -> possono essere compiuti unicamente dal diretto interessato, non è ammesso alcun tipo di rappresentanza (matrimonio e testamento).

**Atti collegiali** -> la dichiarazione di volontà è riferibile al gruppo nel suo complesso (assemblee condominiali).

Distinzione nel caso di atti unilaterali:

- **Atti recettizi** -> devono essere portati a conoscenza di soggetti determinati: affinché una disdetta produca effetto è indispensabile che provenga a conoscenza del destinatario;
- **Atti non recettizi** -> producono effetti indipendentemente dal fatto che giungano a conoscenza di soggetti specifici (testamento, accettazione di una eredità, promessa al pubblico...).

## CAPITOLO 20: CARATTERI FONDAMENTALI DEL CONTRATTO

## TIPICITÀ E ATIPICITÀ

Art.1321 c.c. -> il **contratto** è l'accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Caratteristiche che si possono dedurre da questa definizione:

- **Bi o pluralità** del contratto in base al numero delle parti che lo stipulano;
- Il contratto, in quanto fonte delle obbligazioni per eccellenza, serve a regolare rapporti giuridici che hanno un **contenuto patrimoniale**;
- **Atipicità** (art.1322) -> le parti possono determinare il contenuto del contratto come meglio credono: il legislatore ha infatti disciplinato ad hoc solo le principali figure contrattuali (vendita, locazione...) che rientrano nei **contratti tipici**, ma lascia alcune libertà alle parti per quanto riguarda i contratti atipici.

Art. 1321-1469 -> **PARTE GENERALE**: disciplina del contratto in generale, presupposta dai contratti sia tipici che atipici.

Art. 1470 in poi -> **PARTE SPECIALE**: regolamenti delle singole figure contrattuali.

*Lex specialis derogat generali* = laddove la *lex specialis* non vi sia o sia *lacunosa* bisogna far riferimento alla *lex generalis*.

## CONTRATTI SINALLAGMATICI E NON

### CONTRATTI A PRESTAZIONI

**CORRISPETTIVE** -> La prestazione di una parte trova la sua ragion d'essere nella prestazione dell'altra -> nesso di reciprocità tra prestazione e controprestazione (vendita, locazione...)

### CONTRATTI A PRESTAZIONI

**UNILATERALI** -> Una sola delle parti è tenuta ad eseguire una certa prestazione nei confronti dell'altra (comodato d'uso, deposito gratuito, mandato gratuito)

## GRATUITÀ E ONOROSITÀ

### CONTRATTI A TITOLO ONEROSO

Al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte corrisponde un beneficio o un vantaggio per la stessa supporto un sacrificio di natura economica sapendo di ricevere un corrispettivo vantaggio (locazione, vendita)

**Contratti essenzialmente onerosi** -> contratti che non possono essere che onerosi (Vendita, locazione...)

**Contratto sinallagmatico** -> **contratto oneroso** (non vale il contrario)

L'ingresso in una società è oneroso poiché io apporto capitali e ottengo il titolo di socio ma non vi è una vera e propria controprestazione

### CONTRATTI A TITOLO GRATUITO

Un soggetto acquista un beneficio senza compiere alcun sacrificio e nel contempo l'altra parte compie un sacrificio senza ricevere alcun beneficio in cambio (donazione) **Contratti essenzialmente gratuiti**  
Contratti che non possono che essere gratuiti, la gratuità è coesistente alla natura stessa del negozio (comodato) **Contratti naturalmente gratuiti** La legge li presume gratuiti ma possono benissimo non esserlo (deposito a titolo gratuito vs oneroso)

## COMMUTATIVITÀ ED ALEATORIETÀ

Sottocategoria dei contratti a prestazioni corrispettive.

### CONTRATTI COMMUTATIVI

I reciproci sacrifici e vantaggi delle parti sono tendenzialmente certi sin dal momento della stipulazione - > le prestazioni sono influenzate solamente dall'**alea normale** di un contratto ma non vi sono ulteriori elementi di rischio (non si può escludere a priori che ci sia un incendio che distrugga i prodotti)

### CONTRATTI ALEATORI

L'**alea** è un elemento portante della fattispecie e il rischio un **elemento distintivo del contratto** -> non vi è certezza circa la misura dei reciproci sacrifici delle parti, vi è incertezza almeno su una di esse se non su entrambe (assicurazione contro i danni -> io mi assicuro quindi la mia prestazione è certa ma se non succede niente l'assicurazione non mi rimborsa quindi la sua prestazione viene a mancare, gioco o scommesse d'azzardo)

Altra differenza è che l'annullamento del contratto per eccessiva onerosità può essere applicata solo ai contratti commutativi.

## CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA (IMMEDIATA O DIFFERITA) E CONTRATTI DI DURATA

### ESECUZIONE DI DURATA

La prestazione di una delle parti non si esaurisce in un istante ma avviene nel tempo, senza soluzione di continuità o ad intervalli  
**Esecuzione continuata** -> fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia mobile...  
**Esecuzione periodica** -> contratto di lavoro subordinato

### ESECUZIONE ISTANTANEA

Le prestazioni delle parti sono concentrate in un unico istante determinato ed in quel momento hanno luogo e si risolvono (vendita).  
**Esecuzione immediata** -> le prestazioni avvengono simultaneamente alla stipulazione o immediatamente dopo (compro in un negozio)  
**Esecuzione differita** -> una o entrambe le prestazioni sono differite (fornitura o pagamenti posticipa)

La risoluzione per eccessiva onerosità si applica solo ai contratti di durata o ai contratti ad esecuzione istantanea con entrambe le prestazioni differite.

## CONTRATTI AD EFFETTI REALI E AD EFFETTI OBBLIGATORI (EX. 1376)

**Contratto ad effetti reali** -> ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una determinata cosa (individualità e non genere), la costituzione o il trasferimento di un diritto reale (usufrutto o cessione di credito) ex art.1376.

**Principio del consenso traslativo** -> La titolarità del diritto si trasmette o si acquista per effetto del semplice consenso delle parti legittimamente manifestato

- Il proprietario del bene ne supporta il perimento (se mi accordo per comprare un quadro, lo lascio in galleria e qui si rovina per cause naturali io sono comunque tenuto a pagare);

- Il proprietario del bene si avvantaggia degli incrementi di valore di tale bene (se compro un quadro oggi e domani muore il pittore io posso pagarlo al prezzo che avevo stabilito benché il valore subisca un'impennata).

## ART 1377-1378. EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Se il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata solo nel genere, essa non può avvenire solo tramite consenso traslativo, bensì sono necessarie attività di **individuazione/specificazione**, ovvero un processo attraverso il quale la cosa determinata nel genere subisce una separazione dal tutto in quanto viene quantificata.

Qualora le parti fossero presenti nello stesso luogo, l'individuazione è effettuata da accordo fra le parti. Quando le cose di genere devono essere trasportate la loro individuazione dipende dalle modalità di consegna:

- Se la consegna a distanza viene effettuata dal venditore o da un suo dipendente il trasferimento della proprietà avviene nel **momento della consegna al domicilio del compratore** (se si incendia il magazzino il venditore è comunque obbligato a consegnare, idem se succede un incidente);
- Se il bene viaggia sul mezzo del vettore il trasferimento della proprietà avviene nel momento in cui il **bene entra nella sfera di controllo del terzo** (se succede qualcosa durante il viaggio è il compratore a rispondere).

**Trasferimento di una massa di cose (art.1377)** -> Rientra nel caso di cose determinate nella loro individualità in quanto considerate come *unicum*, nonostante potrebbe rendersi necessaria una numerazione o misura.

La seguente distinzione presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto, fa riferimento ai soli effetti.

### VENDITA AD EFFETTI REALI

Il trasferimento della proprietà avviene per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato: il trasferimento è contestuale al perfezionamento del contratto -> vendita di cose determinate nella loro individualità

### VENDITA ad EFFETTI OBBLIGATORI

Il trasferimento non si produce nel momento in cui il contratto è concluso, in tale momento sorgono solo degli obblighi a carico delle parti (pagamento o consegna) -> vendita di cose determinate solo nel genere, vendita di cosa futura, vendita in cui la scelta della cosa venduta è effettuata in un secondo momento

## CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI

**Contratto consensuale** -> si perfeziona per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, la cui conclusione rispetta il principio consensualistico: è sufficiente l'accordo tra le parti per concludere un contratto (vendita, locazione, appalto, mandato...).

**Contratto reale** -> si perfeziona quando al consenso delle parti si aggiunge la consegna del bene (comodato, mutuo, riporto, donazione di cosa mobile di modico valore...).

Esempi di:

- **Contratti reali ad effetti reali** = riporto, mutuo, deposito irregolare, pegno, donazione manuale di modico valore
- **Contratti reali ad effetti obbligatori** = deposito comune, comodato;
- **Contratti consensuali ad effetti reali** = compravendita, donazione;
- **Contratti consensuali ad effetti obbligatori** = locazione, appalto, mandato

## CAPITOLO 21: GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

## L'OGGETTO

Per **oggetto del contratto**, si intende allo stesso tempo la prestazione cui le parti sono obbligate e il bene che concretamente forma oggetto di tale prestazione.

Per far sì che l'oggetto sia legale (e che quindi non comporti la nullità del contratto ex art.1418), è necessario che sia (art.1346):

- **POSSIBILE** -> L'oggetto è esistente o attuabile: occorre distinguere se l'impossibilità è originaria o sopravvenuta alla stipulazione del contratto;
- **LECITO** -> non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
- **DETERMINATO/DETERMINABILE** -> dev'essere determinato con esattezza o devono essere determinati i criteri per determinarlo in un momento successivo.

*In pari causa turpitudinis* = quanto spontaneamente prestato per effetto di un contratto nullo per contrarietà al buon costume non può formare oggetto di ripetizione dell'indebito non posso pretenderne la restituzione.

L'individuazione dell'oggetto potrebbe essere rimessa alla scelta di un terzo detto arbitratore (art.1349) che potrà procedere tramite:

- **mero arbitrio** -> la determinazione può essere impugnata solamente dimostrando la mala fede dell'arbitratore e qualora quest'ultimo non esegua alcuna determinazione e le parti non si accordino per sostituirlo, il contratto risulta nullo e non si può ricorrere al giudice
- **equo apprezzamento** -> ove il terzo esegua una determinazione iniqua ed erronea, essa può essere deferita al giudice.

## LA CAUSA

La **causa** è la funzione socioeconomica del contratto, giustificazione economica delle prestazioni delle parti -> assetto di interessi che le parti intendono perseguire attraverso il contratto stesso.

Nel nostro ordinamento l'astrattezza di un contratto si configura come un'eccezione:

- La causa deve essere meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico: nel caso di contratti tipici viene stabilita dal legislatore, in quelli atipici viene verificata in seguito (normalmente coincide con la liceità);
- Se manca la causa -> **contratto nullo** (esempio, l'assicurazione alla vita di una persona già defunta) ex art.1418;
- Se la causa è illecita -> **contratto nullo** (art.1343) -> normalmente la causa è illecita quando è illecito anche l'oggetto. Può però capitare che singole prestazioni siano lecite mentre la loro combinazione non lo sia.

La causa è un concetto diverso dai motivi. La causa infatti è costante nei contratti tipici (vendita -> scambio di proprietà) mentre non lo sono i **motivi**, i quali rappresentano le ragioni personali e individuali che inducono un soggetto a stipulare il contratto.

## LA FORMA

La **forma** è un elemento essenziale del contratto quando è previsto a pena di nullità (art.1325) -> in via eccezionale.

Un contratto può essere redatto in forma orale che in forma scritta. In particolare, quest'ultimo tipo si differenzia in:

- **Scrittura privata** -> redatta dalle parti contraenti, forma meno solenne (esempio, per il trasferimento di diritti reali su beni immobili);
- **Scrittura privata autenticata** -> scrittura privata in presenza di un pubblico ufficiale il quale ne accerta l'identità offre maggiori garanzie sul piano probatorio. Può essere usato in alternativa all'atto pubblico per trascrizione e iscrizione di ipoteca;
- **Atto pubblico** -> atto redatto da un pubblico ufficiale e sottoscritto dalle parti e dal pubblico ufficiale stesso (società di capitali o a responsabilità limitata);

- **Atto pubblico con testimoni** -> forma più solenne, i testimoni devono essere almeno 2 (donazione).

Altra classificazione importante della forma è tra:

#### FORMA AD SUBSTANTIAM

Richiesta per la validità dell'atto, pena la nullità del contratto. Esempi sono i contratti traslativi della proprietà immobiliare e delle locazioni di immobili la cui durata sia > 9 anni, donazione o atto costitutivo della società per capitali

#### FORMA AD PROBATIONEM

Richiesta ai fini della possibilità di provare l'esistenza del contratto in giudizio (Contratti di transazione come assicurazione) -> Anche senza questa forma il contratto è valido ma in giudizio è difficile provarlo

#### FORMA CONVENZIONALE

Le parti si accordano per iscritto di adottare una determinata forma in relazione all'eventuale futura stipulazione di un contratto o per gli eventuali patti modificativi di un contratto già concluso. Tale forma deve essere convenuta ad substantiam.

Laddove la legge non richieda una forma particolare vige la libertà delle forme benché sia sempre preferibile una forma scritta, soprattutto per quanto concerne i contratti che superano una certa soglia sotto il profilo economico-finanziario.

### L'ACCORDO DELLE PARTI. ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE. CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE.

**Accordo** -> convergenza assoluta delle manifestazioni di volontà delle parti che può avvenire in:

- Forma espressa -> la volontà viene manifestata verbalmente;
- Forma tacita -> la volontà viene manifestata per mezzo di una condotta (alzare la mano durante l'asta).

**Modalità** tramite le quali avviene un accordo:

- Scambio simultaneo fra proposta e accettazione (esempio: vendita);
- Scambio non simultaneo (esempio, accordo preso via e-mail, passa del tempo fra la proposta e l'accettazione);
- Mancanza di distinzione fra proposta e accettazione -> accordi complessi come compravendita di un immobile cessione di una partecipazione societaria.

**Forme particolari di conclusione:**

- L'accordo si conclude per effetto dell'inizio della prestazione contrattuale: il potenziale accettante non è tenuto ad accettare in forma espressa -> scrivo una mail ad una libreria per far sì che mi consegni il libro, nel momento in cui loro provvedono alla spedizione l'accordo si è perfezionato benché non sia stato espressamente accettato. L'accettante è però tenuto ad avvisare al proponente per evitare di dover risarcire l'omissione;
- L'accordo si conclude per mancato rifiuto da parte dell'oblato alla proposta che il proponente abbia inviato e che diviene irrevocabile nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario -> quest'ultimo può rifiutare entro i termini altrimenti il contratto si considera concluso (contratto a carico del solo proponente: offro a qualcuno una provvigione per ogni affare che mi fa concludere).

### PROPOSTA ED ACCETTAZIONE

Quando le parti si trovano nello stesso luogo nel momento in cui si perfeziona l'accordo, a posteriori, risulta difficile distinguere esattamente i due momenti della proposta e della accettazione. Nel caso in cui le parti siano distanti è invece più semplice attribuire ad ogni momento la sua funzione.

Una **proposta** viene considerata tale soltanto se contiene tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta -> è sufficiente che l'accettante pronunci anche un monosillabo per poter concludere.

L'**accettazione** deve sovrapporsi perfettamente alla proposta altrimenti anziché accettare si starebbe avanzando una controproposta dando seguito ad una trattativa.

L'accettazione deve pervenire al proponente **entro i termini** che quest'ultimo ha stabilito oppure entro un termine desumibile dalla natura dell'affare o degli usi. Qualora venisse a crearsi un dissidio è possibile richiedere l'intervento del giudice il proponente potrebbe ritenere efficace anche una accettazione tardiva ma in questo caso deve provvedere immediatamente ad avvisare l'altra parte dell'avvenuto accordo. Il proponente potrebbe anche **richiedere una particolare forma di accettazione** anche in questo caso potrebbe poi accettare una forma diversa da quella richiesta.

## TEMPO E LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione (art.1326 c.1). Ogni dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui **giunge all'indirizzo del destinatario** (conoscenza più astratta che concreta) il contratto si considera concluso nel momento in cui l'**accettazione giunge all'indirizzo del proponente** (art.1335) salvo che egli fornisca le prove di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia della suddetta dichiarazione.

**Senza sua colpa** -> si fa riferimento a cause totalmente estranee alla sfera di volontà del soggetto in questione: se sono in viaggio per mia volontà il contratto si conclude comunque poiché la mia scelta non può renderlo non operativo, mentre se vengo messo ingiustamente in carcere rientro nel caso "senza colpa".

### Ratio della conoscibilità in astratto:

-> Ha l'obiettivo di evitare condotte opportunistiche (sigillo la busta con dentro l'accettazione e faccio finta di niente);

-> È volta a dare maggiori margini di certezze circa il tempo e il luogo di conclusione del contratto (è irrilevante il luogo in cui venga aperta in concreto la lettera di accettazione poiché questa si presume conosciuta nel momento in cui è giunta al domicilio del proponente)

-> tutto ciò resta valido per qualunque mezzo di comunicazione, **compresa la posta elettronica**.

## REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL'ACCETTAZIONE

L'**accettazione** può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa (art.1328) quanto più rapido è il mezzo con cui comunico l'accettazione quante minori sono le chance di revoca (e-mail).

La **proposta** può essere revocata soltanto prima che l'accettazione del contratto sia giunta all'indirizzo del proponente -> nei casi che non rientrano in queste condizioni il contratto acquista forza di legge fra le parti.

## PROPOSTA IRREVOCABILE E PATTO D'OPZIONE

**Proposta irrevocabile** -> il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, e l'eventuale revoca sarebbe senza effetto (art.1329 c.1).

Irrevocabilità ≠ inefficacia. Un **contratto è inefficace** dal momento in cui l'accettazione è tardiva e avviene quando già è scaduta la proposta. L'**irrevocabilità** si ha quando il proponente in modo unilaterale si priva della possibilità di revocare la proposta.

L'effetto pratico dell'irrevocabilità coincide con quello del **patto di opzione** ma i due concetti son ben distinti. Anche in questo caso l'effetto è quello di rendere irrevocabile la proposta di una parte lasciando all'altra la facoltà di accettarla o meno: la differenza tra le due sta nel fatto che l'irrevocabilità deriva da un impegno unilaterale, mentre il patto d'opzione da un accordo.

Bisogna tenere distinti i concetti di opzione, prelazione e contratto preliminare:

### OPZIONE

Si ha per effetto di un accordo un soggetto si impegna a tener ferma una proposta contrattuale, che assume così un carattere di irrevocabilità che l'oblato può accettare o meno

### FORMA AD PROBATIONEM

Un soggetto si obbliga, nell'eventualità in cui si determinasse in futuro a stipulare un certo contratto a preferire uno o più soggetti nella scelta della controparte, sebbene nulla vieta all'obbligato di non arrivare mai alla stipulazione e l'accordo può derivare da un impegno unilaterale a titolo gratuito o oneroso

### FORMA CONVENZIONALE

Le parti si obbligano a stipulare in futuro un ulteriore contratto che prende il nome di contratto definitivo

## OFFERTA AL PUBBLICO

Un'**offerta al pubblico** (art.1336) qualora contenga gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretta, ed equivale ad una proposta vera e propria salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi (come, ad esempio, un oggetto in vetrina con prezzo).

Se l'offerta al pubblico non fosse considerata una proposta l'eventuale dichiarazione di accettazione da parte di un soggetto non porterebbe alla conclusione del contratto bensì all'avvio di una trattativa, il cosiddetto **invito a proporre**. Questo accade ad esempio quando si pubblica un annuncio per mettere in locazione un appartamento: non è considerato un'offerta al pubblico bensì un semplice invito a proporre in quanto gli usi inducono a concludere che il proprietario, prima di affidare il proprio appartamento al soggetto che dichiara di accettare, voglia riservarsi di valutare il potenziale oblato.

## SILENZIO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il silenzi non è idoneo a determinare la conclusione del contratto salvo che le parti lo abbiano qualificato ex ante come una manifestazione della volontà di contrarre. Magari si afferma che il contratto è concluso se non ci si sente prima della data x, o magari un contratto si rinnova nel caso non ci sia la disdetta entro 30 gg....

## COMPORAMENTI CONCLUDENTI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Alcuni **comportamenti** vengono **scambiati** per **concludenti** poiché a livello convenzionale sono manifestazione diretta della volontà di concludere un contratto benché nulla sia espresso a parole, solo tramite gesti (alzo la mano durante un'asta).

Un **comportamento concludente** è invece manifestazione della volontà di contrarre rintracciata attraverso la sua interpretazione secondo buona fede, di modo che, in presenza di un comportamento non convenzionale non sia possibile attribuire ad esso, salvo mala fede, un significato diverso da quello di voler concludere un certo contratto (entro al supermercato e riempio il carrello, poi mi dirigo alla cassa: è chiaro che voglia concludere un contratto di vendita senza bisogno di dichiarare espressamente questa volontà).

## LETTERE D'INTENTI E MINUTE

Le **lettere di intenti** sono scritture contenenti degli accordi su come condurre una trattativa futura o su come continuarne una già in corso: descrivono il modus operandi circa la conduzione di essa e sono produttive di obblighi per le parti. Queste sono caratterizzate dall'essere:

- **Riservate** -> alcuni affari è bene tenerli segreti fino alla conclusione del contratto;
- **Segrete** -> determinate informazioni non vanno diffuse specie se l'esito è negativo: know-how, formule...;
- **Esclusive** -> nulla vieta di condurre più trattative con oggetti diversi ma più è importante l'affare e più si cerca di essere esclusivi.

Il mancato rispetto di queste condizioni implica un risarcimento dei danni.

Le **minute** sono scritte con cui le parti annotano per iscritto l'accordo raggiunto su alcuni punti oggetto di negoziazione specificando ciò che ancora va definito; spesso convivono con le lettere di intenti.

## RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

Art 1337 -> le parti devono condurre le trattative secondo una **buona fede oggettiva**, con comportamenti leali e corretti.

Se una delle parti è a conoscenza di una causa di invalidità del contratto è costretta a risarcire la parte che abbia fatto affidamento nella validità dello stesso (art.1338). Se l'invalidità deriva da norme giuridiche imperative nessuno deve risarcire in quanto il diritto si presume essere conosciuto da tutti.

La **responsabilità precontrattuale** dà diritto al solo interesse negativo che di solito è inferiore a quello **positivo**, il quale ripristina totalmente ciò che si sarebbe dovuto in caso di adempimento. **Interesse negativo = perdita subita (danno emergente) + mancato guadagno (lucro cessante)** (esempi sono il recesso ingiustificato nel caso in cui leda un affidamento dell'altra parte o una trattativa dilatoria al fine di cercare opportunità migliori).

Il concetto di **responsabilità precontrattuale** (che comporta solo l'obbligo di risarcire i danni causati da una condotta sleale) dev'essere tenuto distinto dal **contratto preliminare** (Comporta l'obbligo di contrarre: oltre al risarcimento dei danni vi è la possibilità di ricorrere all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo).

## CONTRATTO PRELIMINARE. NOZIONE E SCOPO

**Contratto preliminare** -> le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto.

**Contratto definitivo** -> le parti si impegnano a formare successivamente una documentazione formale del negozio o riprodurre il contratto in forma più solenne.

Vantaggi:

- Mi consente di compiere ulteriori accertamenti nel tempo che intercorre fra uno e l'altro mi è consentito rifiutare e di essere risarcito se l'altra parte si rivela inadempiente;
- Potrebbe servirmi tempo per ottenere liquidità.

## FORMA. EFFETTI. ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA E TRASCRIZIONE.

Art 1351 -> il contratto preliminare deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo e lo stesso vale per lo scioglimento consensuale dello stesso.

Il contratto preliminare ha **effetti puramente obbligatori**: se si tratta di una compravendita non ottengo il trasferimento della proprietà (effetto reale che ottengo in seguito al contratto definitivo) bensì ci si obbliga solo a sancire in futuro il contratto finale.

Nel caso in cui vi sia illegittimo rifiuto di stipulare il contratto definitivo, oltre al risarcimento dei danni, vi è la possibilità di chiedere l'**esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre**, a condizione che il contratto preliminare contenga tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo.

Ciò nonostante, **di base non è opponibile ai terzi**, se stipulo un contratto preliminare con un venditore che però vende il bene che mi spetta a un terzo e quest'ultimo dovesse occuparsi della trascrizione io posso solo richiedere il risarcimento ma il bene resterà nelle mani del terzo. Per questa ragione è stata resa possibile, sotto pagamenti costi di transizione, la **trascrizione** anche del preliminare i terzi non possono più opporre alle parti coinvolte delle iscrizioni o trascrizioni successive. Chiaramente il tempo che intercorre fra preliminare e definitivo deve essere limitato.

I preliminari aventi ad oggetto delle **liberalità** sono nulli la donazione è valida se dichiarata con contratto definitivo.

## LA FORZA VINCOLANTE DI UN CONTRATTO. RECESSO.

Una volta concluso il contratto ha **forza di legge tra le parti** e può essere sciolto solo per volontà delle stesse (art.1372) -> nessuna delle parti può scioglierlo unilateralmente a meno che sia previsto un diritto di recesso che tragga origine da un accordo. Nei contratti ad esecuzione istantanea il **diritto di recesso** può essere esercitato fintanto che il contratto non abbia avuto principio di esecuzione (in una vendita è possibile solo se il contratto è ad effetti obbligatori e non reali).

**Caparra penitenziale** -> a favore di chi subisce il recesso.

**Multa penitenziale** -> Somma che la parte recedente deve versare per poter portare a termine il recesso.

La legge contempla il diritto di recesso nel caso di contratti di durata a tempo indeterminato (libertà totale per entrambi) previo avviso congruo. Talvolta il diritto è **configurato** in modo **asimmetrico** (il lavoratore subordinato può sempre recedere mentre il datore di lavoro deve fornire valide motivazioni). Un consumatore può recedere dal contratto entro breve termine nel caso di vendite concluse al di fuori dei locali commerciali (fiere) o di vendite a distanza.

**Disdetta** -> concetto diverso: dichiarazione che impedisce la rinnovazione automatica di un contratto per il futuro

## CAPITOLO 22: ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO, PENALE E CAPARRA

### CONDIZIONE

**Elemento accidentale** che serve a introdurre nel regolamento contrattuale il motivo di una o di entrambe le parti (che normalmente risulta irrilevante) attribuendogli rilevanza giuridica nell'ambito del regolamento contrattuale -> la stipulazione del contratto viene subordinata ad una circostanza.

### CONDIZIONE SOSPENSIVA E RISOLUTIVA

**Condizione** -> evento futuro e incerto cui le parti subordinano l'efficacia del contratto. Può essere:

- **SOSPENSIVA** => sospende gli effetti: il contratto comincia a produrre i suoi effetti quando si verifica la condizione espressa;
- **RISOLUTIVA** = il contratto produce effetti nell'immediato e cessa di produrli quando si verifica la condizione espressa.

Esistono dei **contratti tipicamente condizionati** (Vendita a prova -> condizione sospensiva: si vuole osservare che la cosa abbia le qualità pattuite; Vendita con patto di riscatto -> compravendita sottoposta a condizione risolutiva di natura potestativa) ma anche i cosiddetti **atti legittimi**, ovvero quelli che non sopportano condizione (esempio, il matrimonio).

### CONDIZIONE CASUALE, POTESTATIVA, MISTA E MERAMENTE POTESTATIVA

#### CONDIZIONE CASUALE

Il fatto dedotto è puramente casuale o dipende esclusivamente dalla volontà di un terzo non influenzabile dalle parti (ipotesi cambio valuta)

#### CONDIZIONE POTESTATIVA

Dipende dalla volontà delle parti o da almeno una di esse (se mi trasferirò...)

#### CONDIZIONE MISTA

Dipende sia da almeno una delle parti che da un terzo esterno. (se mi sposerò)

#### CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA

Dipende dal capriccio di una delle due parti. L'adottare o meno di quella condizione è indifferente per la stessa parte che l'adotta, mentre nel caso di condizione semplicemente potestativa comporta un sacrificio non trascurabile. (Ti pago se mi sta simpatico/se ho voglia).

#### CONTRATTO NULLO

- Alienazione di un diritto o assunzione di un obbligo subordinate a una condizione sospensiva che le faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o debitore -> se invece la condizione dipende dalla volontà dell'acquirente/creditore si ricade nell'opzione (diritto potestativo in capo all'acquirente);
- Se la condizione è risolutiva e apposta al trasferimento di un diritto il contratto è sempre valido mentre qualora si tratti dell'assunzione di un obbligo se la condizione dipende dalla volontà del debitore non è nemmeno ipotizzabile

## ILLECITÁ E IMPOSSIBILITÁ DELLA CONDIZIONE. PENDENZA

**Condizione illecita** = quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prometto una donazione in cambio di un omicidio) -> condizione e causa tendono a coincidere trasmettendosi il carattere di illiceità -> nullità del contratto (art.1354).

### Impossibilità:

- Condizione Sospensiva -> rende nullo il contratto;
- Condizione Risolutiva -> il contratto viene considerato come se non fosse sottoposto ad alcuna condizione;
- Impossibilità originaria -> le parti sanno da subito quale sarà l'esito del contratto; quindi, si regoleranno di conseguenza. Ovviamente, sarà diversa dall'impossibilità sopravvenuta;
- Fisica, quindi legata alle leggi fisiche (morte sopravvenuta) ≠ giuridica, legata alle norme del diritto (matrimonio).

**Pendenza** -> periodo che va dal momento della stipulazione del contratto al momento in cui la condizione può o meno dirsi avverata essendosi verificato l'evento dedotto in condizione -> le parti sono titolari di un diritto condizionato e di una aspettativa rispettivamente e sono tenute a comportarsi secondo buona fede: rivolgersi al giudice per essere tutelati (A sa che deve vendere a B fra 2 mesi un appartamento e non si occupa della manutenzione per far ricadere su B le spese) ex art.1356.

## FINZIONE DI AVVERAMENTO ED AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

Art. 1359 -> la condizione non può essere usata da una delle parti come facile scusa per mandare a monte un affare considerato non più conveniente: se ciò avvenisse la condizione che non si è avverata verrebbe comunque finta avverata.

Una volta che la condizione si è o meno avverata gli **effetti** del negozio o della risoluzione **retroagiscono** al tempo della conclusione del contratto e sono opponibili ai terzi salvo che le parti si siano accordate per riportarli a un momento diverso.

**Eccezione** (risolutiva) -> contratto di durata: l'avveramento non ha effetto con riguardo alle prestazioni già eseguite.

## TERMINE

**Termine di efficacia** -> fatto futuro e certo dal quale o fino al quale si fanno dipendere gli effetti del contratto. Può essere un termine iniziale (dal quel momento iniziano gli effetti del contratto) o finale (fino a quel momento).

La condizione ha ad oggetto un fatto futuro e incerto mentre il termine, oltre a non avere mai effetti retroattivi, possiede la certezza dell'evento dedotto (*certus an*).

Il termine può essere **determinato** (il termine è rappresentato da una data = *certus an + certus quando*) o **indeterminato** (il termine fa riferimento a un fatto *certus an* ma con *incertus quando* come con la morte).

Il termine d'efficacia dev'essere tenuto distinto dal **termine di adempimento**, ovvero il tempo concesso al debitore per mettersi in condizione di adempiere, durante la quale viene resa inesigibile la prestazione.

Il contratto produce i suoi effetti entro l'arco temporale delimitato dai suoi termini di efficacia ma all'interno del contratto stesso possono essere previsti termini di adempimento per l'esecuzione delle prestazioni.

## MODO O ONERE

Modus = clausola accessoria ai negozi a **titolo gratuito** (donazione, testamento, comodato) -> viene obbligato il beneficiario a tenere un certo comportamento che dà luogo al sorgere di una obbligazione in senso stretto, dunque suscettibile di valutazione patrimoniale (ti dono la mia eredità ma dai 1000 euro alla parrocchia).

- Se l'onere è impossibile o illecito viene considerato come se non fosse stato apposto mentre nel caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile all'onerato, altrimenti sarebbe inadempimento, è in corso la discussione circa la risoluzione delle sue liberalità;
- Non è necessaria l'adozione della stessa forma utilizzata per la liberalità in quanto clausola accessoria;
- Il beneficiario subisce un obbligo nei limiti del proprio arricchimento e del valore del bene ricevuto;
- Qualsiasi interessato, dimostrando di avere un interesse legittimo e concreto, può richiedere al giudice l'adempimento della prestazione dedotta nell'onere

-> la risoluzione della liberalità, in mancanza di specifici beneficiari e in caso di inadempimento a fronte delle richieste di svariati interessati, è possibile soltanto qualora sia stata espressamente prevista dal disponente ed è sempre dovuto il risarcimento dei danni

-> nel caso in cui sia previsto un beneficiario specifico anch'egli e i continuatori delle volontà del disponente possono chiedere la risoluzione.

La condizione sospende ma non obbliga, il modus obbliga ma non sospende.

## CLAUSOLA PENALE

Clausola con cui le parti, al momento della stipulazione del contratto, convengono che in caso di ritardo dell'adempimento o inadempimento da parte di uno dei due contraenti, sorga in capo ad esso l'obbligo di versare una determinata somma di denaro o di effettuare un'altra prestazione a titolo di **penale** (art.1328 s.s.). Questo viene fatto con una doppia finalità:

- **Predeterminare** il risarcimento del danno alla prestazione promessa, dovuta indipendentemente dalla prova del danno stesso;
- **Limitare** il risarcimento dal danno, dal momento che si dovrà versare solamente quanto pattuito e non anche il danno ulteriore.

**Divieto di cumulo** -> non si può pretendere dall'inadempiente sia il risarcimento sia la prestazione.

Il giudice può ridurre la penale in caso di **manifesta eccessività** o adempimento parziale. La clausola penale, se inserita nei contratti dei consumatori, è perfettamente valida e solo nel caso in cui il relativo importo sia manifestamente eccessivo deve presumersi vessatoria viene colpita da nullità ferma restando la validità del contratto.

## ACCONTI E CAPARRE

**Acconto** -> rappresenta un principio di adempimento: somma di denaro che sarà imputata al pagamento del prezzo: inizio parzialmente ad adempiere alla mia prestazione.

**Caparra confirmatoria** (art.1385) -> non legittima le parti a recedere dal contratto e in caso di adempimento deve essere restituita, nel caso in cui fosse stata versata dal soggetto non tenuto alla prestazione, o imputata alla prestazione dovuta, nel caso fosse stata versata dall'obbligato.

Se la parte che consegna la caparra è inadempiente l'altra parte può recedere dal contratto trattenendo la caparra, se è inadempiente colui che ha ricevuto la caparra l'altra parte può esigere il doppio della caparra stessa. Altre strade:

- Recesso della caparra: trattenimento della stessa o esigenza del doppio della stessa;
- Insistenza per l'esecuzione del contratto chiedendo un risarcimento secondo le regole generali;
- Richiesta della risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno secondo le regole generali.

**Caparra penitenziale** -> Costituisce il corrispettivo per il recesso che non avrà effetto finché tale corrispettivo non sia stato versato: la parte che recede deve versare il doppio della caparra alla parte che non ha esercitato il recesso.

## CAPITOLO 23: LA RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

### NOZIONI E FONTI

**Rappresentanza** = istituto in cui un soggetto ha il potere attribuitogli dalla legge o dall'interessato di compiere una certa attività giuridica, in nome e per conto di un altro soggetto con un effetto importante, per cui l'attività compiuta dal primo produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del secondo -> diverso dal **nuncius**, ovvero colui che trasmette un'altrui dichiarazione di volontà fungendo da mezzo di trasmissione (no potere decisionale).

Fonti della rappresentanza:

- **legge** -> nel caso di minori di età o interdetti è il giudice a nominare un tutore;
- **volontà del rappresentato** -> si traduce in una **PROCURA**, il quale è un atto unilaterale e recettizio per mezzo del quale il rappresentato conferisce il potere di rappresentanza al rappresentante.

La forma della procura è variabile e precede quella dell'atto che il rappresentante deve concludere, a volte può anche essere tacita (al cassiere è implicitamente affidato il compito di poter vendere in nome e per conto del supermercato).

### RAPPRESENTANZA E INTERPOSIZIONE GESTORIA. IL RAPPORTO SOTTOSTANTE.

**AGIRE in NOME di altrui** = dichiarare espressamente ai terzi con i quali si entra in contatto in ragione dell'atto da concludere che non si agisce in prima persona ma come rappresentante di un altro -> spendere il nome del rappresentato.

**AGIRE per CONTO di altrui** = agire nell'interesse di altri dovendolo perseguire in certi termini e nei limiti di legge.

**Interposizione GESTORIA** = rappresentanza indiretta tramite mandato senza rappresentanza -> il rappresentante agisce per conto ma non in nome di altrui (doppio passaggio implicato).

Il **mandato**, che rientra nei contratti bilaterali sinallagmatici e ad effetti obbligatori, può avvenire anche **con rappresentanza** quando accompagnato dal conferimento di una procura da parte del mandante. In questo caso il mandato dà luogo ad una ipotesi di rappresentanza in senso proprio in vista della procura, che conferisce il potere di agire non solo per conto ma anche in nome. In caso di procura vengono a crearsi rapporti su più livelli:

- **Rapporti esterni** -> fra il rappresentante e il terzo, regolato dalla procura;
- **Rapporti interni** fra il rappresentante e il rappresentato: mandato, amicizia, contratto di lavoro subordinato...

### CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE. LIMITI DELLA PROCURA.

Può essere nominato rappresentante non solo chi possieda la capacità di agire ma anche chi possieda la semplice **capacità naturale** (valutata a seconda del tipo di attività da svolgere) dal momento che gli effetti dell'attività si riversano solo sul rappresentato, il quale deve necessariamente essere in condizioni di capacità di agire (art.1389).

È possibile distinguere tra:

- Procura generale -> comprende la totalità degli affari che riguardano il patrimonio del rappresentato/un intero settore;
- Procura speciale -> conferita per uno o più specifici affari.

Il rappresentato è vincolato dall'attività compiuta dal rappresentante solo se questa si è svolta nei **limiti** che emergono dalla procura stessa (se ti incarico di vendere a meno di 1000 e tu vendi a 1500 io non sono più vincolato).

Tutto ciò che è quantificabile come **limite** della procura è **opponibile ai terzi** con cui il rappresentante venga in contatto, ciò che invece è una **istruzione interna non è opponibile** all'esterno ma riguarda solo il rapporto interno rappresentante-rappresentato e andrà sanzionata solo in questi termini (il contratto stipulato è comunque valido). Il terzo che entri in contatto con il rappresentante può esigere la giustificazione dei suoi poteri e l'esibizione/consegna della procura scritta. Nel momento in cui cessano i poteri del rappresentante egli è tenuto a restituire al rappresentato il documento che giustificava tali poteri.

## RAPPRESENTANZA SENZA POTERE E RATIFICA

Un'attività svolta da un rappresentante senza potere o che eccede i poteri conferitogli **non produce alcun effetto né sul rappresentato né sul terzo** in questione (art. 1398). Per sanare il difetto che si crea può però intervenire una **ratifica** da parte del rappresentato (art.1399), la quale produce retroattivamente i suoi effetti fra il terzo e il rappresentato. La ratifica ha senso se avviene entro un certo termine; pertanto, il *falsus procurator* può sollecitare il falso rappresentato, pena l'inefficacia dell'attività.

## REVOCA DELLA PROCURA. CONFLITTO D'INTERESSI

Il potere di rappresentanza può essere **revocato** dal rappresentato in qualunque momento salvo che tale potere sia stato conferito anche nell'interesse del rappresentante/terzi per mezzo di un unico atto. Il rappresentato ha l'onere di portare la revoca a conoscenza dei terzi con mezzi idonei -> l'ignoranza incolpevole dei terzi prevale sulla sopravvenuta carenza di potere in capo al rappresentante apparente ed il contratto produce i suoi effetti come se non fosse mai stati revocato.

Se ci si trova in una situazione di **conflitto di interessi** (art.1395), qualora il conflitto fosse noto al terzo o da lui riconoscibile tramite ordinaria diligenza, il rappresentato, anche a fronte di un sospetto, può annullare il contratto concluso dal rappresentante. Nel caso in cui il rappresentante voglia concludere un **contratto con sé stesso**, l'annullabilità dello stesso è esclusa se:

- Vi è una specificata autorizzazione da parte del rappresentato a concludere il contratto;
- Il contenuto del negozio sia stato determinato in modo tale da escludere la possibilità di conflitto di interesse.

## CAPITOLO 24: IL CONTRATTO E I TERZI

### RES INTER ALIOS ACTA TERTIIS NEC NOCET NEC PRODEST

Il contratto sancisce la nascita di un vincolo che in linea di principio è **irretrattabile**, il suo scioglimento è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge o per mutuo consenso dei contraenti (art.1372).

**Relatività degli effetti del contratto**: di fronte ai terzi il contratto è del tutto inefficace -> non può legare che i soggetti le cui volontà si sono incontrate e ai quali è data la libertà di disporre

soltanto del loro patrimonio (non è possibile intromettersi nell'altrui sfera giuridica senza che al terzo sia data la possibilità di consentire/rifiutare l'intromissione)

-> la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivano **obbligazioni solo per il proponente** è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata (art.1333): il contratto si conclude anche senza che l'oblato esprima il suo consenso mentre può rifiutare la proposta entro un congruo termine.

## OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO E CONFLITTI NELLE VICENDE CIRCOLATORIE.

Il concetto di opponibilità attiene ai **conflitti** che possono sorgere tra contraenti e terzi -> un terzo pretende di avvalersi di un titolo incompatibile con il contratto stesso.

**Doppia alienazione** -> vendita di un medesimo oggetto a più soggetti - **acquisto a domino**: il principio cronologico è difficile da valutare, pertanto prevale il criterio di giustizia sostanziale della tutela dell'affidamento nascente da situazioni di apparenza o di pubblicità:

- **Beni mobili** -> l'opponibilità deriva dall'aver conseguito per primo e in buona fede il possesso del bene a prescindere dalla priorità del proprio acquisto;
- **Beni immobili o mobili registrati** -> l'opponibilità deriva dall'aver trascritto per primo il proprio titolo nei pubblici registri immobiliari o mobiliari indipendentemente dalla buona o mala fede e dal conseguente possesso.

### Acquisto a non dominio:

- Beni mobili -> possesso vale titolo;
- Beni immobili o mobili registrati -> ove segua la trascrizione del titolo nei pubblici registri l'acquirente a non domino può maturare l'usucapione nei termini abbreviati.

A volte accade che una situazione di acquisto a non domino di beni immobili o mobili registrati sopraggiunga dopo la stipulazione del contratto: negli acquisti a titolo derivativo l'invalidità del primo contratto si ripercuote sull'efficacia dei seguenti con l'unica differenza che il secondo contratto era almeno in principio dominus. In alcuni casi viene fatto salvo l'acquisto del *subacquirente* perfino qualora il titolo di acquisto originario fosse nullo.

## CONTRATTI A EFFETTI OBBLIGATORI E IPOTESI DI CONFLITTO

Nei contratti ad effetti puramente obbligatori l'assunzione dell'obbligazione in questione non può dare luogo a conflitti tra titoli, cosa che invece succede nel caso di **obbligazioni di carattere reale** o inerenti ad una **res**.

Come si risolve il conflitto in una doppia alienazione?

1. Prevale chi per primo ha conseguito il **godimento** della cosa plurilocata (art.1380);
2. Se nessuno ha conseguito il godimento: prevale quello che vanta il **titolo di data certa anteriore**;
3. **Priorità della trascrizione** nei pubblici registri.

-> in nessun caso è contemplata la valutazione delle azioni in buona o cattiva fede.

## CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

All'atto di stipulazione del contratto, una parte si può riservare la facoltà di nominare successivamente un soggetto, il quale subentrerà poi nei diritti e negli obblighi che nasceranno da quello stesso contratto (art.1401).

**Termine** -> normalmente la persona dovrebbe essere nominata entro 3 giorni dalla stipulazione del contratto ma molte volte accade che le parti si accordino per allungare il periodo concesso: il terzo in questione deve accettare la nomina.

La dichiarazione di nomina non è necessaria se già è presente una procura. La nomina/procura deve avere la stessa forma del contratto, e ciò vale anche per la pubblicità (art.1403). Se la nomina non

avviene entro il termine il contratto avrà efficacia fra le parti originarie, ma se dovesse avvenire, gli effetti della nomina sarebbero retroattivi.

**Ratio dell'istituto** -> Se Tizio deve comprare da Caio per poi rivendere a Sempronio può nominare direttamente Sempronio e concludere il tutto in un solo passaggio.

## UTILITÀ NEL CASO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA. DISTINZIONE RISPETTO ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO

Anche nel caso di **mandato senza rappresentanza** può essere utile nominare una persona -> Se A vuole comprare da C senza palesarsi, può mandare B senza rappresentanza e B potrebbe nominare a sua volta A di modo che si riproducano direttamente su quest'ultimo gli effetti della attività svolta.

La **cessione del contratto** invece, seppur presupponendo la sostituzione di un soggetto ad un altro, prevede un contratto trilaterale nel quale sia coinvolto anche il consenso del contraente ceduto nonché una produzione degli effetti soltanto a posteriori e non retroattiva.

## CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

Il contratto produce effetti solo relativamente alle parti contraenti salvo che essi attribuiscono i diritti del contratto a un **beneficiario terzo**, che comunque continua a non partecipare al contratto stesso -> il marito è l'unico che lavora, stipula un'assicurazione sulla vita con una compagnia indicando come beneficiaria la moglie, in modo che alla sua morte lei potrà in qualche modo mandare avanti la famiglia.

Stipulante -> colui che individua il beneficiario terzo.

Promittente -> colui che si obbliga ad effettuare la prestazione nei confronti del beneficiario terzo.

Il beneficiario terzo beneficia anche senza esprimere il suo consenso, ma è **libero di rifiutare**. Nel momento in cui dichiara di volersi avvalere della prestazione -> stipulante non può cambiare idea e revocare il beneficio.

**Eccezione** -> qualora la prestazione vada eseguita dopo la morte dello stipulante, egli è sempre libero di revocare tramite testamento salvo una sua previa rinuncia al diritto di revoca fatta per iscritto.

Chiaramente non può considerarsi un contratto a favore di terzi un qualsiasi contratto che arrechi un vantaggio indiretto ad un esterno allo stesso (il mio vicino sistema casa e quindi non vedrò più macerie dalla finestra).

## CESSIONE DEL CONTRATTO

Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto purché le relative prestazioni non siano ancora state eseguite e l'altra parte vi acconsenta (art.1406).

**Struttura trilaterale** -> negozio contrattuale a titolo oneroso e gratuito, il trasferimento è efficace quando si ha il consenso del cedente (colui che trasferisce la sua posizione), del cessionario (colui che l'acquista) e del ceduto (colui che rimane titolare della propria posizione e vede mutare la propria controparte). Nel caso di cessione di un mero credito in realtà il consenso del debitore ceduto non è necessario dal momento che pagare a uno piuttosto che ad un altro risulta indifferente, non è chiaramente valido il contrario.

Se una delle due parti del contratto originario ha **consentito preventivamente** che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dall'originario contratto, la cessione è efficace nei confronti del contraente ceduto dal momento in cui gli viene notificata o in cui egli l'abbia accettata.

#### Rapporti ceduto - cedente

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il primo dal momento in cui la sostituzione del cedente con il cessionario diviene efficace nei confronti del ceduto (cessione notificata o accettata). Se il ceduto non consente alla liberazione del cedente può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte il ceduto ha però l'onere di dar notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario entro 15 giorni.

#### Rapporti ceduto-cessionario

Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni basate sul contratto che forma oggetto della cessione ma non quelle relative ad altri rapporti con il cedente

#### Rapporti cedente - cessionario

Il cedente è tenuto a garantire esclusivamente la validità del contratto oggetto di cessione e non anche l'adempimento da parte del contraente ceduto il rischio di insolvenza è dunque supportato dal cessionario. Nel caso in cui il cedente assuma la garanzia dell'adempimento egli risponde come fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

**Subcontratto** -> Contratto con il quale il contraente di un precedente contratto riversa su un nuovo contraente, in tutto o in parte, il fascio dei rapporti attivi e passivi che al primo derivano dalla stipula del contratto originario.

## CAPITOLO 25: LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO

### NOZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Simulazione assoluta - contratto **SIMULATO**

Le parti fincono di voler porre in essere un certo contratto mentre in realtà non vogliono alcun tipo di negozio (Tizio finge di vendere un bene a Caio per sottrarlo all'eventuale esecuzione dei suoi creditori).  
**Contratto simulato + accordo simulato** (quello che fingono di volere)

#### Simulazione relativa - contratto **DISSIMULATO**

Le parti fingono di voler porre in essere un certo contratto ma in realtà non vogliono gli effetti di esso ma quelli di un contratto diverso ( Tizio finge di vendere ma in realtà dona).

- *Natura del contratto*: vendita vs donazione;
- *Oggetto del contratto*: prezzi + elevati di quelli dichiarati per evadere le tasse;
- *Soggetti del contratto*: dichiaro di vendere a Tizio e invece vendo a Caio.

**Contratto simulato + accordo simulatorio + contratto dissimulato** (quello che vogliono in realtà)

**Accordo simulatorio** -> nella controdedichiarazione, espressa dichiarazione di contenuto contrario rispetto a quello del contratto simulato.

La simulazione è applicabile anche agli atti unilaterali: procura, promessa al pubblico, matrimonio... La simulazione testamentaria non è neanche ipotizzabile. Il legislatore ha semplicemente deciso di regolamentare l'attitudine umana alla bugia, la quale, seppur raramente, costituisce una semplice bugia a fin di bene senza scopo di frode.

### EFFETTI FRA LE PARTI

Il contratto simulato non ha effetti tra le parti (art.1414 c.1). Qualora la simulazione sia relativa a produrre effetto sarà il **contratto dissimulato**, il quale, per avere efficacia, deve predisporre di tutti i requisiti di sostanza e di forma.

I requisiti di forma del negozio dissimulato devono sussistere nel contratto simulato -> è sufficiente questo per affermarne la validità (altrimenti se volessi donare e dovessi farlo attraverso una forma pubblica e con testimoni verrebbe meno la segretezza propria dei contratti di simulazione).

### EFFETTI RISPETTO AI TERZI

Siccome talvolta è difficile capire se un bene sia stato effettivamente alienato o solo simultaneamente è possibile promuovere in uno stesso giudizio sia l'azione di simulazione che quella **revocatoria (o di riduzione se relativa)**.

I terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa pregiudica i loro diritti:

- I **creditori chirografari del simulato alienante** hanno interesse a far prevalere la realtà sulla finzione in modo da poter aggredire il bene che forma oggetto del contratto simulato;
- Ai **legittimari di un simulato alienante** che in vita avesse simulato contratti di vendita interessa far prevalere la realtà sull'apparenza in modo da poter chiedere la riduzione dell'azione e reintegrare la propria quota legittima;
- Agli **aventi causa dal simulato alienante** interessa far prevalere la realtà -> A promette a C un bene che ha venduto in modo simulato a B, C paga il bene ma A sparisce;
- Agli **aventi causa dal simulato acquirente** -> interessa far prevalere la finzione;
- Ai **creditori chirografari del simulato acquirente** -> interessa far prevalere la finzione.

Nessuno può opporre la simulazione a coloro che abbiano acquistato in buona fede dal simulato acquirente diritti sul bene che forma oggetto del contratto simulato (art.1415).

L'affidamento del terzo avente causa dal simulato acquirente è salvaguardato a condizione che vi sia una **buona fede** e, nel caso si tratti di beni soggetti alla disciplina della trascrizione, che il relativo **acquisto sia stato trascritto** o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione (art.1415).

## RAPPORTI CON E TRA I CREDITORI CHIROGRAFARI. PROVA DELLA SIMULAZIONE

Le parti non possono opporre la simulazione ai creditori chirografari del simulato acquirente ove questi abbiano intrapreso in buona fede un'azione esecutiva sul bene che forma oggetto dell'atto simulato. Riveste importanza la *data della trascrizione*.

I creditori del simulato alienante e quelli del simulato acquirente sono portatori di interessi opposti: i primi mirano a far prevalere la realtà mentre i secondi la finzione -> la preferenza va ai **primi** qualora il relativo credito sia sorto anteriormente al compimento dell'atto simulato, indipendentemente da quando sia sorto il credito dei secondi.

**Eccezione** per beni mobili registrati o immobili: prevale il creditore del simulato acquirente che per primo ha trascritto il pignoramento o quello del simulato alienante che per primo ha trascritto la domanda di simulazione.

**PROVA DELLA SIMULAZIONE** (art.1417): se fatta valere dai *terzi* è ammissibile ogni mezzo di prova e le presunzioni hanno un ruolo fondamentale dal momento che è difficile avere un documento ufficiale. Se fatta dalle parti è necessario mostrare il documento a meno che la domanda di simulazione sia diretta a dimostrare che il contratto dissimulato era un contratto illecito.

## CAPITOLO 26: L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

### FORME DI INVALIDITÀ. INEFFICACIA.

Innanzitutto, bisogna distinguere tra:

- **Contratto-atto**: si intende il contratto come atto storico, vale a dire come l'accordo tra le parti (raccolto in un documento o raggiunto in via informale) che rappresenta il profilo statico e genetico del contratto -> **difetti originari** -> invalidità del contratto (nullità ed annullabilità);
- **Contratto-rapporto**: il rapporto che nasce dal contratto-atto, cioè la relazione che si crea tra i contraenti nell'esecuzione del loro accordo (profilo dinamico del contratto, successivo a stipulazione dello stesso) -> **difetti genetici/funzionali** del rapporto sinallagmatici (che non interessano atto in sé ma il rapporto da esso nascente, che possono portare a rescissione/risoluzione).

Importanti differenze:

NULLITA'	ANNULLABILITA'
I difetti originatori della nullità concernono <u>interessi superiori e indisponibili</u> (spesso la nullità, infatti, è prevista per ragioni di coerenza del sistema nel suo complesso)	Rimedio posto a tutela di <u>interessi individuali e, per loro natura, disponibili</u> .
Ha prevalentemente <b>funzione sanzionatoria</b> (reazione dell'ordinamento ad accadimenti che non possono essere tollerati)	Piuttosto ha <b>funzione di protezione</b> degli interessi del singolo contraente
Negozio nullo è generalmente <b>insanabile</b> (art.1423), fatta salva la sua conversione in un contratto diverso e valido la quale preveda che lo stesso presenti i requisiti di forma e sostanza e che sia certo che le parti, se avessero saputo della nullità, lo avrebbero stipulato in maniera diversa (conversione del contratto).	<b>Sanabile</b> per mezzo di convalida da parte del soggetto interessato (art.1444). La <u>convalida può essere espressa</u> (dichiarazione negoziale in cui il soggetto dichiara di voler sanare il contratto) o <u>tacita</u> (il soggetto esegue spontaneamente il contratto).
Negozio nullo <u>non può produrre alcun effetto</u> , è come se non fosse mai esistito	Negozio annullabile <u>produce i propri effetti fino all'eventuale sentenza di annullamento</u>
Regola generale: è <u>opponibile a terzi</u> aventi causa dal titolare apparente (x regola generale: se viene meno il titolo del dante causa viene meno anche quello dell'avente causa)	<p>Se <u>non prescinde da incapacità legale</u> (in tal caso equiparato a nullità), domanda di annullamento <u>non pregiudica diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede</u> (art.1455).</p> <p>Sono fatti salvi gli effetti della <u>trascrizione della domanda di annullamento</u>.</p> <p>Nel caso in cui il contratto annullabile è stato trascritto, anche la <u>domanda di annullamento è soggetta a trascrizione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se viene trascritta <b>dopo 5 anni</b> (3 per i beni mobili) dalla trascrizione del contratto impugnato non vengono pregiudicati i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda;</li> <li>- Se domanda trascritta <b>prima dei 5 anni</b> (3 per mobili), sono comunque fatti salvi i diritti acquistati da terzi di buona fede in base a atto trascritto prima di</li> </ul>

	<p>trascrizione domanda, purchè abbiano acquistato a titolo oneroso.</p> <p>Discorso diverso per domanda di annullamento x incapacità lagale</p>
<p><u>Legittimati</u> a far dichiarare nullità contratto è <u>chiunque vi abbia interesse</u> (legittimazione assoluta)</p>	<p><u>Legittimati</u> attivi a azione di annullamento sono precisamente <u>individuati dalla legge</u>: di regola si tratta di colui (o suo rappresentante) nel cui interesse è prevista annullabilità, e che quindi la legge ha inteso proteggere</p>
<p><u>Azione di nullità è imprescrittibile</u> (art.1422)</p>	<p>Azione di annullamento si <u>prescrive in 5 anni</u> (che decorrono da momenti diversi a seconda dei casi, e non necessariamente da conclusione del contratto)</p>
<p><u>Sentenza di nullità ha natura dichiarativa</u> (si limita a prendere atto di invalidità del negozio)</p>	<p><u>Annullamento ha natura costitutiva</u> (modifica situazione giuridica preesistente)</p>
<p>La <u>nullità</u> può anche esser <u>parziale</u> quando riguarda singole clausole: alla clausola nulla si può sostituire di diritto quella necessitata oppure, qualora l'ordinamento non regoli il caso in questione, il contratto intero risulta nullo se le parti confermano che non lo avrebbero mai stipulato senza il contenuto invalido.</p>	

Se non vi sono norme imperative che dispongono la sostituzione delle clausole nulle, la nullità della clausola provoca la nullità dell'intero contratto, se risulta che le parti non lo avrebbero concluso ugualmente senza il contenuto invalido (in altre parole, la parte del contratto non nulla rimane in vita, salvo che si dimostri che le parti non avrebbero ugualmente concluso il contratto senza la clausola nulla)

**Validità** = le dichiarazioni negoziali dei privati hanno forza giuridica in quanto rientrano nei limiti e rispondano ai requisiti stabiliti dall'ordinamento; se questi limiti sono violati o inosservati, se il procedimento formativo della volontà individuale è affetto da anomalie -> invalidità

**Efficacia** = concreta idoneità del negozio a produrre effetti cui è preordinato (i negozi giuridici sono atti autonomi mediante i quali i privati mirano a conseguire determinati risultati concreti che vengono realizzati solo se il negozio è efficace)

Un contratto può essere:

- Valido ed efficace = se un contratto presente requisiti prescritti dalla legge
- Nulla ed inefficace = se il contratto è affetto da gravi difetti riguardanti i suoi elementi essenziali
- Valido ma inefficace = se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva o termine iniziale
- Nulla ma efficace = il contratto è annullabile fino alla sentenza di annullamento

## NULLITÀ

### Cause di nullità:

- Assenza del requisito dell'accordo;

- Mancanza dell'oggetto -> l'oggetto non presenta i requisiti di possibilità, liceità, determinatezza, determinabilità;
- Mancanza della causa -> causa illecita per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
- motivo illecito;
- Contratto in frode alla legge ove il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (caso tipico del patto commissorio: norma che vieta che il creditore divenga proprietario del bene dato in garanzia nel caso in cui il debitore non adempia)

#### Nullità virtuale

Il contratto è nullo quando contrario a norme imperative: in questo caso la violazione è riferita ad una norma diretta a vietare la conclusione del contratto

#### Nullità relativa

La nullità opera soltanto a vantaggio di un determinato soggetto, nel cui specifico interesse l'invalidità è comminata dalla legge, al limite del giudice

#### Nullità di protezione

Parziali e relative, disposte a protezione di particolari interessi la nullità viene ricondotta sul piano degli interessi soggettivi e particolari: via di mezzo tra nullità e annullabilità.

**Effetti nei confronti di terzi** -> Sono fatti salvi soltanto gli effetti sostanziali dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizioni. Nel caso in cui un contratto nullo fosse stato trascritto nei pubblici registri, se la domanda diretta a far dichiarare la nullità viene trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione del contratto impugnato, la sentenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla domanda (i terzi sono tutelati da inopponibilità) -> a stessa disciplina viene applicata ai contratti annullabili per incapacità legale

## ANNULABILITÀ

Rappresenta la forma meno grave dell'invalidità. Mentre la nullità è una sanzione per la lesione di interessi superiori, l'annullabilità è una **forma di protezione**, prevista a tutela di interessi di determinati soggetti (deboli per la loro "naturale condizione" - es incapace naturale o incapace legale - oppure che non hanno formato la loro volontà in modo genuino ma, al contrario, in qualche modo viziata).

#### Cause di annullabilità:

- Incapacità legale o naturale delle parti
- Vizi del consenso (errore, violenza, dolo)
- Conflitto d'interessi del rappresentante (che viene addirittura presunto nel caso del contratto con sé stessi)

#### Incapacità legale

È sempre annullabile (minorenne, interdetto, beneficiario di un amministratore di sostegno). Eccezione: il minore occulta con macchinazioni raffinate la sua età il contratto non è annullabile (NB: non basta semplice dichiarazione di essere maggiorenni, né di avere un aspetto fisico "maturo").

#### Incapacità naturale

- Atto unilaterale (patrimoniale): per l'annullabilità è sufficiente che dall'atto risulti un grave pregiudizio dell'incapace;
- Atto contrattuale: deve risultare la mala fede della controparte che può desumersi dal pregiudizio dell'incapace (es tassista che sfrutta fatto che passeggero sia ubriaco e fa tratta molto più lunga)

## VIZI DELLA VOLONTÀ. ERRORE

Si distingue:

- **Errore vizio:** errore che incide sulla corretta formazione della volontà poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà da parte di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto (es Tizio che compra oggetto di ottone credendolo d'oro)
- **Errore ostativo:** in questo caso non vi è falsa rappresentazione della realtà (e quindi volontà si forma correttamente), ma un errore nella dichiarazione o trasmissione della volontà (es Tizio che vuole comprare a 1000, ma per sbaglio scrive 10.000)

L'annullabilità del contratto è subordinata al fatto che l'errore sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, mentre non è necessario l'ulteriore requisito della scusabilità dell'errore (non rilevano quindi né grado di gravità dell'errore né la sua rimproverabilità).

Generalmente irrelevante è l'errore sul motivo; esso **assume rilievo, tuttavia**, nel caso della **donazione**, qualora tale motivo sia il solo che abbia determinato il donante a compiere la donazione e risulti dall'atto di donazione (art.787). (Es Tizio dona a favore di un ente specificando che la donazione è realizzata con intento di favorire es assistenza di anziani; se ente in questione non perseguisse mai il proprio obiettivo istituzionale, tale donazione sarebbe annullabile).

Rileva che motivo sia determinante del consenso del donante, e che esso risulti dall'atto della donazione (per evitare che annullabilità venga utilizzata in modo strumentale per porre nel nulla donazione non più gradita). Non entrano in gioco in questo caso (in generale, per tutti i negozi gratuiti o unilaterali) la riconoscibilità/essenzialità dell'errore.

## RICONOSCIBILITÀ ED ESSENZIALITÀ

Il requisito di **riconoscibilità** si ritiene integrato ogni volta che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare l'errore tenuto conto del contenuto, alla circostanza del contratto o alla qualità del contraente (art.1431). Ovviamente, anche quando l'errore è stato riconosciuto dalla controparte ma questa abbia fatto finta di non essersene avveduta.

(es Tizio da molti anni a fine mese manda a Caio e-mail ordinando tot quintali di farina di tipo 0. Un mese si sbaglia e ordina tipo 00. Errore è riconoscibile a Caio con uso normale diligenza)

4 sono le **categorie tipizzate** in cui ricorre l'ipotesi dell'essenzialità (art.1429):

- È essenziale, innanzitutto, l'errore sulla natura o sull'oggetto del contratto (es contraente conclude contratto di leasing ma in realtà è locazione semplice);
- È essenziale l'errore sull'identità dell'oggetto della prestazione (o sulla qualità dello stesso quando ciò è determinante del consenso) -> Tizio acquista copia di un dipinto credendolo l'originale;
- È essenziale errore sull'identità dell'altro contraente (es Tizio pensa di sottoscrivere contratto con celebre cantante, ma in realtà è solo un omonimo cantante amatoriale) o sulla qualità della sua persona (es Tizio fa contratto con famoso sportivo per fare pubblicità di un prodotto per la vita di capelli, ma poi scopre che in realtà porta una parrucca). In entrambi i casi essi devono essere stati determinanti del consenso.
- È essenziale l'errore di diritto che sia stato la ragione unica o principale del contratto **VEDI LIBRO** (es chi interpreta male una norma giuridica)

Di regola, non rileva l'errore sul valore, salvo che *discenda da un errore sulla qualità* (es compro olio d'oliva credendolo olio extravergine d'oliva: errore sul valore in questo caso discende da errore sulla qualità).

## VIOLENZA

Intesa come minaccia di un male **ingiusto e notevole**, finalizzata ad ottenere il consenso alla conclusione di un contratto. La violenza FISICA (anche ipnosi) è esclusa in quanto implica l'assenza della volontà contrattuale e la conseguente nullità del contratto.

La minaccia di far valere un diritto di per sé non rientra in ipotesi di violenza, mancando l'elemento dell'ingiustizia (es creditore che minaccia debitore di intraprendere un'azione esecutiva qualora questi non adempì). Di violenza - e quindi annullabilità di contratto - si può parlare soltanto qualora minacci di far valere un diritto sia **finalizzato a conseguire vantaggi ingiusti** (es creditore che minaccia azione esecutiva per indurre debitore a vendergli un proprio bene) -> porta ad ottenere un consenso che nulla ha a che vedere con la realizzazione di quel diritto, utilizzato in modo strumentale.

È causa di annullabilità del contratto non solo la violenza direttamente rivolta alla persona o ai beni dell'altro contraente, ma anche quella diretta alla persona o ai beni del suo coniuge/ascendente/discendente.

Quanto alla violenza rivolta a soggetti che si trovano in altre particolari relazioni con il contraente (es amico, convivente ecc), sarà il giudice a valutare la rilevanza della minaccia.

La violenza deve essere non solo ingiusta, ma anche **notevole** -> tale da fare impressione su una persona sensata avuto riguardo all'età, al sesso e alle sue condizioni soggettive.

Non è causa di annullabilità del contratto il **timore reverenziale** (ossia la soggezione psicologica di un soggetto ad un altro, art.1437), come non lo è il **mero timore**, cioè la paura di un male (anche ingiusto e notevole) che non sia stato minacciato (la minaccia deve essere effettiva, non meramente temuta). La violenza determina l'annullamento del contratto anche ove provenga da un terzo, indipendentemente dal fatto che il contraente non minacciato ne fosse consapevole o meno (≠ dolo).

## DOLO

**Dolo** inteso come vizio della volontà consiste nel raggiro usato da un soggetto al fine di carpire l'altrui volontà contrattuale (falsi documenti, manomissione del conta kilometri...). è diverso dal **dolo inteso come elemento psicologico dell'illecito**: in tal caso consiste nella conoscenza soggettiva di cagionare un danno ingiusto.

Si distingue:

- **Dolo vizio** (art.1439): altera la volontà del contraente, inducendolo a stipulare un contratto che, in assenza del raggiro, non avrebbe concluso;
- **Dolo incidente** (art.1440): non modifica la volontà di concludere il contratto, ma le condizioni di esso (cioè il suo contenuto), nel senso che la vittima del dopo avrebbe stipulato anche in assenza del raggiro, ma a condizioni diverse;
- **Dolo omissivo**: ottenuto attraverso la reticenza, o, in determinate circostanze, nel semplice silenzio, ed è idoneo ad essere classificato come dolo solo nel caso in cui è finalizzato ad ingannare terzi;
- **Dolo del terzo**: il contratto è annullabile nella misura in cui il contraente che ne ha tratto il vantaggio ne fosse consapevole -> viene difesa la parte che agisce in buona fede e il contraente vittima ha diritto al risarcimento nei confronti del terzo autore del raggiro

Non è ipotesi di dolo quella della semplice conoscenza dell'errore da parte della controparte (si ha in tal caso piuttosto l'errore riconosciuto, che rende annullabile in contratto nella misura in cui sia anche essenziale)

Non è dolo nemmeno il **dolus bonus**, ovvero il normale imbonimento commerciale tipico dei venditori e delle pubblicità. (Vi è però un limite: non si possono attribuire a un prodotto delle qualità che esso in realtà non possiede).

## CAPITOLO 27: RESCISSIONE E RISOLUZIONE

## RESCISSIONE DAL CONTRATTO

**Rescissione** -> trova applicazione quanto vi è un vizio del sinallagma genetico. Si parla di vizio genetico del sinallagma ogni volta che esso nasce alterato, sicché l'equilibrio configurato dalle parti non può essere accettato dall'ordinamento. Al giudice è attribuito in certa misura il potere di operare una valutazione di merito del contratto, valutando la congruità dello scambio (=l'equilibrio fra i valori delle prestazioni scambiate).

In generale l'*autorità giudiziale*, in materia contrattuale è investita di molti poteri d'intervento, ma normalmente non può stabilire se le controprestazioni siano o meno equilibrate. A questo sistema fanno eccezioni i casi contemplati dalla disciplina della *rescissione*: al giudice è attribuito il potere di valutare se lo scambio fra le prestazioni dedotte in contratto sia o meno congruo entrando nel merito dell'affare concluso. Questo potere gli è concesso in ragione del fatto che il contratto si è formato in una situazione patologica, essendo stato stipulato quando una parte versava in **stato di pericolo o bisogno**, che la poneva in posizione di debolezza.

La funzione fondamentale della rescissione è di proteggere la parte che si trovava in una situazione delicata e potrebbe essere stata costretta dalle circostanze a stipulare il contratto iniquo o fortemente squilibrato, mentre l'altra parte se ne è avvantaggiata.

La rescissione del contratto per lesione **non riguarda i contratti aleatori** (art. 1448): colui che abbia assunto un'obbligazione di natura aleatoria non può domandare la rescissione una volta che il rischio si sia verificato -> vi sono alcune eccezioni (come, ad esempio, chi abbia stipulato un contratto assicurativo dovendo pagare un premio troppo elevato).

La rescissione può essere evitata se la parte che abbia approfittato della debolezza dell'altra, offre spontaneamente di ricondurre ad equità lo scambio, che dev'essere sostanziale (= deve ristabilire il pieno equilibrio del sinallagma contrattuale).

L'azione di rescissione presenta un **termine annuale** (art. 1449) -> è volta a dare certezza alla produzione degli effetti del contratto.

L'art. 1452 regola gli effetti della rescissione nei confronti dei terzi -> la rescissione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli **effetti della trascrizione della domanda di rescissione**. Se il contratto di cui si domanda la rescissione fosse soggetto a trascrizione lo sarebbe anche la domanda di rescissione a fini di prenotazione degli effetti della successiva sentenza, in questo modo la domanda diventa opponibile ai terzi che abbiano trascritto o iscritto un atto, avente ad oggetto lo stesso bene dopo la trascrizione della domanda. La rescissione travolge tutti i diritti acquistati in base ad atti trascritti o iscritti dopo la trascrizione della domanda a prescindere da buona o mala fede e da onerosità o gratuità. Restano salvi i diritti acquistati in base ad atti trascritti o iscritti anteriormente.

## meSTATO DI PERICOLO E STATO DI BISOGNO

### STATO DI PERICOLO

Una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona può essere rescisso su domanda della parte che si è obbligata (art. 1447).

*Stato di necessità* (art. 2045) -> giustificazione idonea al compimento di un fatto dannoso: la necessità non deve essere volontariamente causata dal danneggiante né essere altrimenti evitabile.

### STATO DI BISOGNO

**Stato di bisogno finanziario** (= situazione di difficoltà economico-finanziaria) di una parte che è indotta a svendere i propri beni per far fronte alle circostanze.

È possibile richiedere la rescissione nel momento in cui l'altra parte, conoscendo la situazione, abbia deciso di trarne vantaggio stipulando prestazioni con *lesione ultra dimidium*, ovvero che valgono più del doppio dell'altra al momento della conclusione del contratto.

È giusto svendere in situazioni critiche ma ciò non si deve tradurre in qualcosa di rovinoso e ingiusto.

**EQUO COMPENSO** -> Il giudice può prevedere in capo alla parte trovata in pericolo l'obbligo di pagare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata per evitare che il tutto si risolva con un ingiusto arricchimento di colui che versava in stato di difficoltà. Eventualmente il pubblico ufficiale può prevedere una sanzione in capo a colui che si è approfittato dello stato di pericolo.

Per quanto riguarda lo stato di bisogno, invece, è possibile riportare ad equità il contratto, ma l'**equità deve essere sostanziale**, il prezzo quindi non deve solo essere il 50%+1 del reale valore, quanto un prezzo obiettivamente adeguato avuto riguardo alle condizioni.

## RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione del contratto è il rimedio volto a porre rimedio a **vizi del sinallagma di tipo funzionale**, cioè al verificarsi di eventi che alterano l'equilibrio originariamente configurato dalle parti del contratto.

Alla risoluzione può farsi luogo in tre casi:

- Per *inadempimento* (art. 1453 ss)
- Per *impossibilità sopravvenuta* (art. 1463 ss.)
- Per *eccessiva onerosità sopravvenuta* (art. 1467 ss.).

Risolvere = mandare a monte un affare e provocare la restituzione di quanto i contraenti abbiano già corrisposto l'un l'altro

Di fronte ad un **inadempimento**, la parte non inadempiente può sempre insistere per l'adempimento dell'obbligazione dell'altra + risarcimento del danno. Se l'inadempimento supera la soglia critica di cui all'art. 1455, la parte non inadempiente può anche domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

L'azione con la quale si insiste per l'adempimento (azione di manutenzione del contratto) può precedere quella di risoluzione (la parte non inadempiente può scegliere, in prima battuta, di domandare l'adempimento e poi cambiare idea e chiedere la risoluzione del contratto), ma non è possibile il percorso opposto (porrebbe in difficoltà la parte inadempiente, che vedendo domandare inizialmente la risoluzione del contratto potrebbe non aver tenuto in conto l'eventualità di dover adempiere e quindi non essere più in grado di farlo).

La risoluzione del contratto è subordinata alla ricorrenza di un **inadempimento** che, secondo l'art. 1455, deve essere di **non scarsa importanza** avuto riguardo all'interesse del creditore: l'inadempimento dovrebbe essere **grave**, o meglio rilevante.

L'art. 1458 stabilisce che la risoluzione ha **effetto retroattivo** fra le parti, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (in buona o mala fede e a titolo gratuito o oneroso).

La norma fa **salvi gli effetti della trascrizione**: se il contratto di cui si domanda la risoluzione è soggetto a trascrizione nei pubblici registri, anche la domanda di risoluzione deve essere trascritta a fini "prenotativi": così facendo la sentenza che accoglie la domanda prevarrà sui diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda.

## RISOLUZIONE DI DIRITTO, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Normalmente la risoluzione per inadempimento viene chiesta al giudice (risoluzione giudiziale del contratto). Vi sono però anche **risoluzioni di diritto**, in cui la risoluzione consegue non a una pronuncia del giudice, ma a un evento differente cui è direttamente collegato l'effetto risolutorio.

### DIFFIDA AD ADEMPIERE - ATTO VINCOLATO

Intimazione che la parte non inadempiente rivolge per iscritto all'altra parte assegnandole un congruo termine (non inferiore a 15 giorni) per adempiere, pena risoluzione (art.1454).

Presupposto -> inadempimento non di scarsa importanza.

È a contenuto vincolato -> deve per forza rivestire la forma scritta e contenere l'assegnazione di un congruo termine d'adempimento e l'avvertimento che decorso tale termine il contratto sarà solto

### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Al momento della stipulazione del contratto le parti hanno previsto che l'inadempimento di una certa obbligazione potesse determinare la risoluzione del contratto stesso (art.1456).

-> Funzione preventiva + funzione sanzionatoria

All'inadempimento la parte in regola può decidere se risolvere o meno. La non scarsa importanza ha poco rilievo dato l'accordo (già al momento della sua pattuizione, le stesse parti hanno espressamente predeterminato la rilevanza dell'inadempimento all'obbligo considerato).

## TERMINE ESSENZIALE

**Termine essenziale** (art. 1457) -> il contratto si risolve di diritto quando, in presenza di un termine essenziale l'adempimento non sia stato effettuato entro tale termine -> può essere evitata solo attraverso una dichiarazione della parte non inadempiente, nel cui interesse il termine è stabilito,

di voler esigere la prestazione nonostante la scadenza del termine (entro 3 giorni dalla scadenza del termine).

Un adempimento tardivo non realizza l'interesse del creditore quando è **inutile, indifferente o dannoso per il creditore**. La dottrina e la giurisprudenza distinguono tra:

- termine oggettivamente essenziale (in considerazione della natura o dell'oggetto della prestazione);
- termine soggettivamente essenziale (in considerazione di una espressa volontà delle parti).

Le conseguenze dell'infruttuosa scadenza del termine essenziale sono le medesime. L'inosservanza di un termine oggettivamente essenziale renderebbe in ogni caso inutile la prestazione per il creditore, mentre la violazione di un termine soggettivamente essenziale non consente al giudice di sindacare ex post l'effettiva ricorrenza di sufficienti ragioni che abbiano indotto le parti ad attribuire tale natura al termine.

## ECCEZIONE DI INADDEMPIMENTO. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI

**Eccezione di inadempimento** (art.1460) -> Si tratta del rifiuto legittimo che ciascun contraente può opporre all'altro di adempiere la propria obbligazione contrattuale qualora l'altro contraente non adempia o non offre di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

L'eccezione di inadempimento costituisce uno strumento processuale volto a bloccare la domanda di adempimento della parte che a sua volta non abbia adempiuto ed è una forma di autotutela stragiudiziale contro futuri inadempimenti della controparte -> non ci si può rifiutare l'esecuzione della propria prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede: la fondatezza dell'eccezione deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità e solo in caso di tendenziale equivalenza l'eccezione potrà ritenersi conforme alle regole di correttezza.

**Sostanziale mutamento nelle condizioni patrimoniali di uno dei contraenti** (art.1461) -> Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. La sospensione dell'esecuzione può essere invocata anche quando la controparte debba eseguire la propria prestazione in un momento diverso. Anche qui il contraente non può sospendere l'esecuzione della propria prestazione se, avuto riguardo alle circostanze, tale sospensione è contraria a buona fede.

## IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

L'**impossibilità sopravvenuta** della prestazione, ove sia **totale e permanente** estingue l'obbligazione. Quando l'obbligazione trova fonte in un contratto a prestazioni corrispettive tale impossibilità diviene causa di risoluzione del contratto ipso iure, senza cioè la necessità di intervento del giudice.

-> ci si riferisce all'impossibilità della prestazione caratteristica del contratto e non di quella avente ad oggetto una somma di denaro -> l'impossibilità per le prestazioni di dare una somma di denaro è presso che impossibile, potendo essere **al massimo temporanea**. Secondo quanto stabilito dall'art. 1463 nei contratti sinallagmatici, ove intervenga un'impossibilità totale e definitiva della prestazione, il contratto si risolve e, se una parte ha già effettuato la propria prestazione, essa ha **diritto alla restituzione** secondo le norme della ripetizione dell'indebito.

L'art 1465 comma 1 specifica che nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata o che costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dell'obbligo di eseguire la controprestazione. Questo per via del principio *res perit domino* coordinato con il principio consensualistico attraverso cui si trasferisce la proprietà -> c.3: non trova applicazione in caso di  cose determinate solo nel genere, ove non ne sia già avvenuta l'individuazione necessaria a determinarne il trasferimento della proprietà. Prima di tale individuazione, poiché *genus nunquam perit*, non potrebbe parlarsi di impossibilità della prestazione. Una volta intervenuta l'individuazione vale il *res perit dominos*,

## IMPOSSIBILITÀ PARZIALE ED IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA

**Impossibilità parziale** ((art.1258)) -> -> l'impossibilità parziale libera il debitore della sola parte della prestazione divenuta impossibile ->-> viene in considerazione anche l'interesse dell'altra parte. AArt 1464:: l'altra ha diritto a una corrispondente **riduzione della controprestazione**, ma ha anche

la **facoltà di recedere** dal contratto ove non abbia un interesse apprezzabile a ricevere la prestazione dovuta per la parte rimasta possibile.

**Impossibilità temporanea** (art.1256) -> Quindi tale impossibilità, finché perdura, libera il debitore dalla responsabilità per il ritardo nell'adempimento e se perdura fino a che, per la natura del contratto o dell'oggetto della prestazione, il debitore non può più ritenersi obbligato ad adempiere o il creditore non ha più interesse all'adempimento comporta la risoluzione del contratto.

## RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA.

Il contratto può essere risolto per **eccessiva onerosità sopravvenuta** quando, successivamente al suo perfezionamento, intervengano degli avvenimenti straordinari ed imprevedibili (quindi non si può considerare, per esempio, l'annuale perdita di valore della moneta) che rendano una prestazione eccessivamente onerosa avuto riguardo all'originario rapporto di valore fra le rispettive obbligazioni delle parti.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta si applica solo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica nonché a quelli ad esecuzione istantanea, ma differita, sempre che nessuna delle due prestazioni sia già stata eseguita.

Il rimedio in questione può essere impedito ove la parte avvantaggiata dagli avvenimenti straordinari e imprevedibili **offra di ricondurre il contratto ad equità**, riportando il sinallagma all'equilibrio (in questo caso verrebbe meno la ragione stessa della domanda di risoluzione), ma dev'essere richiesta al giudice dalla parte onerata dall'aggravio economico è sempre pronunciata giudizialmente.

L'art 1468 esclude tale rimedio per i contratti con obbligazioni di una sola parte, al massimo la parte obbligata potrà chiedere una riduzione della prestazione o una modificazione delle relative modalità di esecuzione per ricondurla a equità.

## RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO

Le parti, come sono generalmente libere di concludere un contratto, possono decidere di sciogliere il vincolo contrattuale per mezzo del **mutuo consenso**. L'accordo delle parti diretto a sciogliere il vincolo contrattuale deve essere espresso nella medesima forma richiesta per la stipulazione del contratto che intendono sciogliere (negozio uguale e contrario rispetto a quello che ha dato vita al contratto che si vuole sciogliere). Tale risoluzione produce **effetti retroattivi** cosicché è come se l'originario contratto non fosse mai stipulato, salvo per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (la risoluzione non può estendersi alle prestazioni già eseguite), e la risoluzione non può estendersi alle prestazioni già eseguite.,

## CAPITOLO 28: L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

### CRITERI DI INTERPRETAZIONE E LORO GERARCHIA. CRITERI SOGGETTIVI.

All'interpretazione del contratto è dedicato il Capo IV della disciplina del contratto in generale. Sono 10 articoli (1362-1371) che la dottrina divide in due sezioni:

- La prima dedicata **all'interpretazione c. d. soggettiva** -> mirano in via diretta ad accertare il senso e la portata dell'accordo -> interpretazioni letterale, globale e sistematica (art. 1362-1363) + espressioni generali e indicazioni esemplificative (art. 1364-1365);
- La seconda dedicata **all'interpretazione c. d. oggettiva** -> Mirano a ricostruire il senso dell'operazione economica alla luce di regole esclusivamente normative, suscettibili di intervenire sulla volontà delle parti (art.1366-1371) -> sono sussidiari rispetto a quelli soggettivi e vi si fa ricorso solo quando il ricorso ai soggettivi risulta inappagante

Fra i due gruppi di criteri funge da cerniera il **principio interpretativo della buona fede**, di cui la giurisprudenza fa largo uso al fine di escludere l'arrivo a significati unilaterali o contrastanti con la

tutela dell'affidamento che ciascuna parte ripone nel significato della dichiarazione dell'altra (art 1366) -> dev'essere oggettiva, ovvero l'interpretazione deve essere adeguata al modo in cui due contraenti leali e corretti potevano intendere il contratto.

## CRITERI SOGGETTIVI

Il legislatore storico ha assunto come ideale punto di partenza dell'attività interpretativa la manifestazione verbale della volontà contrattuale. Lo si comprende dalla lettura dell'art. 1362 comma 1 secondo cui, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la **comune intenzione delle parti**, che si determina valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.

La **mera interpretazione letterale** non può mai condurre alla certezza perché le espressioni della lingua non sono mai univoche, è quindi necessario ricorrere ad un'**interpretazione globale dell'accordo** -> unica eccezione: contratti per cui è stabilita la forma scritta ab substantiam (la volontà non ha rilevanza giuridica).

Si parla di **interpretazione sistematica** (art 1363) impone l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali: esse si interpretano le une per mezzo delle altre. Questa disposizione è anche una norma su come condurre l'interpretazione letterale, ovvero non solo secondo la connessione in una singola clausola, bensì nell'intero contratto.

Sono criteri soggettivi anche quelli di cui agli artt. 1364-1365 circa le **espressioni generali** (per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrarre) e le **indicazioni esemplificative** (quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali può ragionevolmente estendersi lo stesso patto).

## CRITERI OGGETTIVI

**Principio di conservazione** (art.1367) -> in ambito interpretativo si esplica nella regola secondo cui, nel dubbio, il contratto o le singole clausole di esso debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

**Clausole ambigue** (art.1368) -> si interpretano secondo le cc.dd. pratiche generali interpretative, cioè secondo ciò che generalmente si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso o, se parte del contratto è un imprenditore, nel luogo in cui ha sede l'impresa.

**Espressioni con più sensi** (art.1369): nel dubbio devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

L'art 1370 stabilisce che le clausole inserite nelle **condizioni generali di contratto** o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro contraente (interpretazione contro l'autore= *contra stipulatorem/contra proferentem*) -> presunzione di debolezza del contraente.

L'art 1371, infine predispone che qualora, nonostante l'applicazione delle norme precedenti, il **contratto rimanga oscuro** esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato se è a titolo gratuito e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi se è a titolo oneroso.

## CAPITOLO 29: I CONTRATTI DEL CONSUMATORE

### CRITERI DI INTERPRETAZIONE E LORO GERARCHIA. CRITERI SOGGETTIVI.

Il **codice del consumo** costituisce oggi un corpus di norme di natura solo in parte privatistica, volte alla tutela del consumatore (= la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da lui eventualmente svolta).

Il codice si articola in sei parti dedicate a:

- I. Disposizioni generali (artt. 1-3)
- II. Educazione e informazione del consumatore, pratiche commerciali e pubblicità (artt. 4-32)
- III. Rapporto di consumo (artt. 33-102)
- IV. Sicurezza e qualità (artt. 103-135)
- V. Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia (artt. 136-141 decies)
- VI. Disposizioni finali (artt. 142-146).

### Parte III - Rapporto di consumo

La disciplina in essa contenuta è informata ai principi generali. di cui all'articolo 2 cod. cons. che enuncia i diritti dei consumatori. Ai consumatori e agli utenti sono espressamente riconosciuti come fondamentali i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, all'adeguata informazione e alla corretta pubblicità, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo...

La parte III si articola in 5 titoli:

- I. Contratti del consumatore in generale (33-38)
- II. Esercizio dell'attività commerciale (39-43)
- III. Modalità contrattuali (44-68)
- IV. Singoli contratti (69-100)
- V. Erogazione di servizi pubblici (101).

## CLAUSOLE VESSATORIE

L'art. 35 cod. cons. pone alcune importanti regole di forma e contenuto del contratto del consumatore. È stabilito che in caso di contratti in cui tutte le clausole o alcune siano proposte al consumatore per iscritto esse devono essere **redatte in modo chiaro e comprensibile** (applicazione dei principi di adeguata informazione e trasparenza). In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'**interpretazione favorevole al consumatore**, anche se il contratto non fosse predisposto unilateralmente dal professionista (*contra stipulatorem*).

Il cuore della normativa sui contratti del consumatore riguarda le **clausole vessatorie** (art. 33 cod. Cons.).

Norma generale: nel contratto concluso tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole volte a:

- Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o un'omissione del professionista.
- Escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di suo inadempimento
- A prevedere un impegno definitivo del consumatore, allorché l'esecuzione della prestazione del professionista sia subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà
- A consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore ove quest'ultimo non concluda il contratto o receda da esso senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta ove sia quest'ultimo a non concludere il contratto o a recedere
- A imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro d'importo manifestamente eccessivo a titolo di risarcimento
- A riconoscere al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto, nonché a consentire al professionista di trattenere la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute quando sia il professionista a recedere dal contratto
- A consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un congruo preavviso (salvi i casi di giusta causa)
- A prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
- A consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, o le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto
- A stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione

- A limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore
- A consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo
- A sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi
- A stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il giudizio che accerta la vessatorietà delle clausole deve essere condotto tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole dello stesso contratto o di un altro collegato o da cui dipende.

Sono **sottratte al giudizio di vessatorietà**

- le clausole che determinino le prestazioni principali del contratto a condizione che siano individuate in modo chiaro e comprensibile;
- clausole che riproducono disposizioni di legge;
- clausole che siano state oggetto di trattativa individuale.

**Nullità di protezione** (particolare nullità parziale) -> la legge stabilisce che a fronte della nullità delle clausole vessatorie il contratto rimane valido per il resto (art. 36 cod. cons.)

- Non è chiaro se si tratti anche di una nullità relativa (= possa essere domandata solo dal consumatore), l'art. 36 cod. cons. stabilisce che questa nullità opera solo a vantaggio del consumatore, ma può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

## CAPITOLO 30: I SINGOLI CONTRATTI

### VENDITA

**Vendita** -> contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (o il trasferimento di un altro diritto) verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470) -> *contratto sinallagmatico* (a prestazioni corrispettive).

Il **prezzo** è un elemento essenziale del contratto (ne costituisce l'oggetto insieme alla cosa venduta). Il prezzo può anche essere stabilito da un terzo o dal giudice, su richiesta delle parti. Se si tratta di cose normalmente vendute dal venditore e il prezzo non è determinato si presume che le parti abbiano voluto applicare il prezzo normalmente praticato dal venditore.

Dal contratto di vendita sorgono **obblighi in capo alle parti**. Il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo e di sostenere le spese relative alla stipulazione del contratto. Il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa venduta.

È un **contratto consensuale** che si perfeziona per effetto del semplice consenso delle parti legittimamente manifestato. La consegna della cosa avviene quando la proprietà è già passata in capo al compratore e non è elemento essenziale per il perfezionamento del contratto. Il venditore è obbligato anche a far acquistare la proprietà della cosa o il diritto al compratore, se questo non è l'effetto immediato del contratto (ad esempio in caso di vendita di cosa futura).

Se il venditore ha venduto al compratore una cosa che non era di sua proprietà quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto dopo la sua conclusione. Per effetto di ciò il venditore dovrà restituire all'acquirente il prezzo pagato e deve rimborsare all'acquirente le spese e i pagamenti eseguiti per il contratto nonché quelle necessarie e utili fatte per la cosa.

**Garanzia per l'evizione** -> ricorre quando un terzo faccia valere un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene venduto, sottraendolo al compratore o limitando il suo godimento. Nel caso in cui il compratore subisca l'evizione il venditore dovrà risarcire il danno + corrispondergli il valore dei frutti + le spese sostenute e rimborsate all'effettivo proprietario -> si applica anche nel caso in cui

le parti non abbiano stabilito nulla in merito. I contraenti possono convenire che tale garanzia sia esclusa o limitata (principio dell'autonomia privata in ambito contrattuale) -> restituzione del prezzo pagato + rimborso delle spese sostenute ma il compratore non potrà chiedere la risoluzione del contratto né il risarcimento del danno. Il venditore è comunque tenuto a tutelare l'acquirente dall'evizione derivante da un fatto suo proprio. Tale limitazione dell'autonomia privata è inderogabile ed eventuali patti contrari sono nulli.

Il venditore è tenuto a **garantire** che il bene venduto sia **esente da vizi** (art. 1490). Tale garanzia protegge l'acquirente dai c.d. vizi materiali (=quelli che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore).

I vizi devono essere occulti (= non facilmente riconoscibili usando l'ordinaria diligenza). Se il compratore conosceva, al momento della conclusione del contratto, i vizi della cosa o se i vizi erano riconoscibili (vizi apparenti) il venditore non è tenuto a prestare garanzia.

Se il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi -> risponde dei vizi anche se erano apparenti.

In presenza di vizi occulti il compratore ha la facoltà di domandare a sua scelta:

- la risoluzione del contratto -> il venditore sarà tenuto alla restituzione del prezzo e al rimborso di spese e pagamenti disposti per la vendita. Il compratore dovrà restituire la cosa al venditore.
- la riduzione del prezzo.

In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno a meno che non dimostri di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

**Aliud pro alio** -> vendita che ha ad oggetto un bene completamente diverso da quello pattuito l'acquirente potrà avvalersi dei rimedi propri dell'inadempimento contrattuale.

La garanzia per i vizi occulti della cosa può essere esclusa o limitata per volere delle parti, ma la clausola di esclusione o limitazione non ha effetto se il venditore, essendo a conoscenza dei vizi, li ha taciuti. La garanzia per i vizi è soggetta a termini di decadenza e di prescrizione brevi. L'art 1495 stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo termine diverso stabilito dalle parti. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna.

Nell'ambito del contratto di vendita possono essere inseriti diversi patti/clausole che incidono sulla disciplina applicabile al contratto:

- **patto di riscatto** -> clausola per effetto della quale il venditore può riservarsi il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta a fronte della restituzione del prezzo, che non può essere stabilito un prezzo superiore a quello iniziale (l'eccedenza è automaticamente ricondotta per legge e la clausola che prevede un prezzo più alto è nulla). Il contratto di vendita con patto di riscatto è gravato da condizione risolutiva (verrebbero meno gli effetti della vendita) potestativa (dipende dalla volontà del venditore di riacquistare il bene al termine indicato nel contratto senza bisogno del consenso del compratore). L'art 1501 prevede che il termine per il riscatto non possa essere maggiore a 2 anni nella vendita di beni mobili e a 5 anni nella vendita di beni immobili. Il patto di riscatto che sia conoscibile ai terzi perché pubblicizzato attraverso i pubblici registri ha effetti reali: è opponibile *erga omnes* -> venditore originario può comunque ottenerne la restituzione. In difetto di pubblicazione il riscatto non è opponibile ai terzi.
- **patto di riservato dominio o vendita a rate con riserva della proprietà** -> il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, assumendo i rischi ad essa connessi sin dal momento della consegna. L'inadempimento del compratore (= il mancato pagamento delle rate) comporta la risoluzione del contratto, (non per il mancato pagamento di una sola rata inferiore ad 1/8 del valore complessivo). Se il contratto è risolto il venditore è tenuto alla restituzione delle rate rimosse; se la risoluzione dipende da colpa della parte acquirente, questa deve risarcire il danno al venditore pagandogli un equo compenso per l'uso della cosa.
- **patto di prelazione**

**Permuta** -> È il contratto per effetto del quale si verifica il reciproco trasferimento da un contraente all'altro della proprietà di una cosa o di un altro diritto (art 1552).

Il permutante che ha sofferto l'evizione della cosa ha diritto al valore della stessa. Le spese del contratto gravano in parti uguali sui contraenti.

La permuta è disciplinata dalle norme sulla vendita in quanto compatibili.

## LOCAZIONE

La **locazione** è il contratto consensuale con cui una parte (locatore) si obbliga a concedere in godimento all'altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile, materiale o immateriale, dietro corrispettivo (canone o pigione, corrisposto in denaro o in merci) per un certo periodo di tempo. -> contratto ad effetti obbligatori (sorgono solo obblighi in carico alle parti).

Il **locatore** è tenuto a:

- consegna della cosa al conduttore, la quale deve essere senza vizi, in buono stato, in modo che il conduttore possa destinarla all'uso convenuto, senza che terzi possano vantare diritti su essa impedendone l'uso;
- Mantenimento della cosa in buono stato;
- Difendere il conduttore dalle pretese o molestie di terzi.

Il **conduttore** è obbligato a:

- Versare il canone nei termini e secondo le modalità pattuite; in mancanza di disciplina espressa il contratto è retto dalle regole generali in tema di obbligazioni pecuniarie e i canoni dovranno essere pagati al domicilio del creditore;
- Prendere in consegna la cosa e servirsene secondo la diligenza ordinaria;
- Restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta.

La **durata** del contratto di locazione è fissata dalle parti, altrimenti si intende convenuta secondo i criteri fissati dall'art 1574:

- se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio -> 1 anno, salvi gli usi locali;
- se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
- se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
- se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.)

Se la locazione è a tempo determinato cessa alla scadenza stabilita dalle parti, senza bisogno di disdetta.

Se la locazione è **senza determinazione convenzionale** sarà necessaria la disdetta: la locazione altrimenti si rinnova tacitamente alle stesse condizioni del contratto precedente.

La durata **non può essere inferiore alla giornata né superiore ai 30 anni** (in caso ricondotta ex lege). La **locazione ultra-novennale** è un atto di straordinaria amministrazione e richiede trascrizione.

L'art 1599 afferma che se il proprietario aliena la cosa locata il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all'atto di alienazione. In tal caso l'acquirente è tenuto a rispettare l'alienazione e subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Il contratto di locazione, per essendo meramente obbligatorio è comunque opponibile ai terzi.

Storicamente la disciplina della **locazione di immobili ad uso abitativo** non è affidata alla libera contrattazione delle parti -> disciplina diversa a seconda che gli *immobili siano o meno ad uso abitativo*. In questo modo il legislatore ha voluto liberalizzare la disciplina per cercare di riaprire il mercato chiusosi con le leggi precedenti.

l. 9 dicembre 1998 n.431 è volta a ciò -> l'**obbligo della forma scritta ab substantiam** e ha previsto due tipologie contrattuali:

- **Contratti ordinati** -> hanno durata tassativamente stabilita dal legislatore in quattro anni con rinnovo automatico per altri 4 anni, rinnovo che non opera se il locatore intende adibire l'immobile ad uso proprio o dei congiunti. Il canone è libero;
- **Contratti alternativi** -> devono essere redatti secondo appositi modelli predisposti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni dei conduttori. Alla scadenza non si ha un rinnovo, ma una proroga biennale.

Il locatore può sempre manifestare, alla scadenza, la propria volontà che non vi sia un rinnovo.

La legge prevede la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto.

La nullità è prevista anche per eventuali pattuizioni volte a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge. La disciplina codicistica si applica ancora solo alla locazione di beni mobili, poiché per gli immobili è stata superata da leggi speciali.

## AFFITTO

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva (ovvero è in grado di fornire utilità che si possono materializzare in beni autonomi), mobile o immobile, assume la denominazione di **affitto**.

La **durata** dell'affitto viene generalmente individuata dalle parti all'interno del contratto. In difetto ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Il **concedente (o affittante)** è tenuto:

- alla consegna del bene produttivo + eventuali accessori e pertinenze necessari affinché esso possa essere impiegato per l'uso e la produzione cui è destinato;
- qualora l'affittuario *muti stabilmente la destinazione economica o non osservi le regole della buona tecnica*, può chiedere la risoluzione del contratto.

L'**affittuario** deve:

- pagare il canone secondo le modalità stabilite convenzionalmente o dagli usi;
- servirsi del bene produttivo in conformità alla sua destinazione economica e nell'interesse della produzione;
- non può subaffittare il bene senza il consenso del concedente.

Il **contratto** di affitto si **scioglie**:

- In caso di vendita della cosa produttiva se così è stato convenuto;
- In caso di interdizione o inabilitazione dell'affittuario;
- In caso di insolvenza dell'affittuario.

-> la morte dell'affittuario non determina lo scioglimento del contratto. Il locatore e gli eredi possono, entro tre mesi dalla morte, recedere il contratto con disdetta da comunicarsi alla contro parte con preavviso di 6 mesi.

## LEASING

Il contratto di **leasing** deve il suo nome al verbo inglese *to lease* che significa "dare in prestito".

È un contratto che presenta similitudini con la locazione e ricomprende al suo interno molte operazioni economiche.

Sono diffuse tre tipologie di leasing:

### LEASING FINANZIARIO

Un finanziatore (banca o intermediario iscritto all'albo TUB) acquista il bene che l'utilizzatore gli indica presso il fornitore e lo concede in godimento all'utilizzatore consentendogli la facoltà di acquistare il bene alla scadenza del contratto -> **schema trilaterale**

Se l'utilizzatore non vuole acquistare il bene, procede alla restituzione del bene al finanziatore, che potrà rifarsi sul ricavato

### LEASING OPERATIVO

Una parte concedente concede all'utilizzatore il godimento di un bene strumentale per un tempo determinato verso il pagamento di un corrispettivo (canone). Alla scadenza l'utilizzatore può decidere se acquistare o meno ad un prezzo stabilito -> **schema bilaterale**

Fine ultimo: concessione del godimento e non trasferimento di proprietà come nella vendita a rate

### LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO

La banca o un intermediario finanziario iscritto all'albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un immobile secondo le volontà dell'utilizzatore, concedendolo in godimento a quest'ultimo per un periodo di tempo verso pagamento di un corrispettivo determinato. Alla scadenza l'utilizzatore può decidere se acquistare o meno.

## DEPOSITO

**Deposito** (art. 1766) -> contratto con cui una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura -> contratto reale: si conclude solamente con la consegna del bene.

Il contratto di deposito può avere ad **oggetto** solo cose mobili poiché il depositario riceve il bene presso di sé, trattenendolo in uno spazio di cui egli dispone e di cui ha il controllo.

È ammissibile anche un contratto con cui una parte affida ad un'altra la custodia di un bene immobile, ma non sarà un contratto di deposito.

Oggetto del deposito può essere solo un bene infungibile di per sé o perché tale considerato dalle parti: ciò poiché il depositario è tenuto alla restituzione in natura del bene oggetto del contratto.

È un **contratto naturalmente gratuito** -> È rimessa all'autonomia privata la facoltà di prevedere, eventualmente, un corrispettivo.

L'art. 1770 stabilisce che il **depositario**:

- non può servirsi della cosa che custodisce né darla in deposito ad altri;
- è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirla quando il depositante ne faccia richiesta, salvo il caso in cui il contratto sia concluso anche nell'interesse del depositario.

Il **depositante**:

- è tenuto a rimborsare al depositario le spese sostenute per la custodia del bene;
- contratto oneroso -> il depositante dovrà versare al depositario il compenso pattuito.

**Deposito irregolare** -> ha ad **oggetto cose fungibili** (deposito di risparmi in denaro presso un istituto di credito) -> il depositario ha la facoltà di servirsi del denaro o delle altre cose depositate e non sarà tenuto a restituire esattamente il bene ricevuto in deposito, ma la somma ricevuta o altrettante cose della stessa specie e qualità.

Il deposito irregolare presenta diverse somiglianze con il mutuo, ma i due contratti svolgono funzioni diverse: con il deposito si affida del denaro alla banca per metterlo al sicuro consentendo a questa di servirsene. Con il mutuo si realizza uno scopo di finanziamento per mezzo della disponibilità finanziaria che il mutuatario consegue. Al deposito irregolare si applicano poiché compatibili, le norme sul mutuo.

## COMODATO

È il contratto con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.

È un **contratto essenzialmente gratuito** (se si prevedesse un compenso si tratterebbe di locazione).

È un **contratto reale**: ai fini del perfezionamento richiede la consegna della cosa.

È un **contratto con obblighi a carico di una sola parte**: il comodatario, che è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza ordinaria. Non può servirsi della cosa per un uso diverso da quello determinato nel contratto o desumibile dalla natura della cosa, in difetto il comodante ha facoltà di chiedere l'immediata restituzione della cosa e il risarcimento del danno.

Il comodatario è tenuto a restituire la cosa al momento indicato nel contratto e in difetto quando il comodante ne farà richiesta.

Il comodatario è responsabile se si è servito del bene per un uso diverso o un tempo più lungo rispetto a quello stabilito nel contratto. Egli non ha diritto al rimborso delle spese sostenute tranne che quelle straordinarie di conservazione.

L'art 1811 stabilisce che in caso di morte del comodatario il comodante può esigere immediatamente la restituzione della cosa, poiché il contratto è basato sul rapporto di fiducia tra le parti.

## MUTUO

**Mutuo** (art.183) -> contratto con cui una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili con conseguente obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. -> **contratto reale** (si perfeziona con la consegna del bene) **ad effetti reali** (trasferimento della proprietà della cosa consegnata dal mutuante al mutuatario). L'effetto traslativo deriva dal fatto che le cose sono fungibili e la loro utilizzazione ne comporta l'alienazione e la circolazione.

Il mutuo è un contratto con **obblighi a carico di una sola parte** (il mutuatario deve restituire la somma mutuata) ed è **naturalmente oneroso** (generalmente si corrispondono degli interessi al mutuante). È nulla la clausola che prevede interessi usurari.

**Mutuo di scopo**: si può definire come un finanziamento che le banche concedono a favore di determinati soggetti affinché essi si servano della somma mutuata per lo scopo specificatamente previsto nel contratto. Il motivo del mutuo di scopo ha rilevanza causale e se non viene rispettato lo scopo può farsi luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Il mutuo di scopo non è un contratto reale, ma consensuale.

## CONTRATTI BANCARI

L'attività essenziale della banca è costituita dall'intermediazione nella circolazione del denaro: le banche ricevono denaro da parte di alcuni soggetti e lo trasmettono ad altri. Questo richiede la conclusione di specifici contratti (i contratti bancari, perché una delle parti deve per forza essere una banca):

### DEPOSITO DI DENARO

Il depositario acquista la proprietà del denaro che il depositante le affida con l'obbligo di restituire alla scadenza del termine (a richiesta del depositante) la stessa somma identificata nella qualità -> **deposito irregolare**

### LIBRETTO DI DEPOSITO

- **Al portatore** -> la somma depositata può essere riscossa da chiunque possiede il libretto;
- **Nominativo** -> solamente la persona alla quale è intestato può riscuotere (oggi)

### DEPOSITO TITOLI

La banca, a fronte di un compenso, custodisce i titoli, esige gli interessi o i dividendi, cura le riscossioni per conto del depositante

### CASSETTE DI SICUREZZA

Affido in custodia alla banca i miei beni. La cassetta può essere aperta solo con il concorso di entrambe le parti e il contenuto resta ignoto alla banca. La banca è responsabile della sua integrità salvo eventi di caso fortuito.

### APERTURA DI CREDITO

La banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo (la banca non può recedere) o a tempo indeterminato (le parti possono recedere con preavviso di 15 giorni) fido bancario. Il cliente può prestare garanzia reale o personale

### ANTICIPAZIONE BANCARIA

La banca pone a disposizione di un soggetto una somma di denaro proporzionata a una garanzia reale su titoli o merci costituita in suo favore:

- Regolare -> la banca non può disporre delle cose ricevute;
- Irregolare -> la banca può disporre. Se il cliente restituisce prima ha diritto a parte della garanzia

### SCONTO BANCARIO

La banca anticipa al cliente l'importo di un credito non ancora scaduto a fronte della cessione del credito stesso e previa deduzione dell'interesse relativo al lasso temporale tra la conclusione del contratto e la scadenza del credito (art.1858).

### CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

Contratto atipico per effetto del quale il cliente incarica la banca di compiere per suo conto una serie di operazioni bancarie (tasse, canoni, bollette...)

## ASSICURAZIONE

**Assicurazione** (art. 1882) -> contratto con cui una parte (assicuratore) verso pagamento di una somma di denaro (premio) si obbliga a tenere indenne l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

È un **contratto aleatorio**: non vi è certezza che il rischio si verificherà -> **elemento essenziale della causa del contratto**: nel caso in cui il rischio non esista al momento della conclusione del contratto questo sarà nullo per difetto di causa.

Il contratto di assicurazione è un **contratto consensuale**. Il nostro ordinamento richiede la **forma scritta ad probationem**. Nella prassi il contratto è stipulato mediante l'utilizzo di formulari. Il documento rilasciato dall'assicuratore per provare la sussistenza del rapporto è la **polizza**.

Il codice prevede tre tipi di assicurazione:

### ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L'assicurazione copre il rischio per i sinistri che determinano la perdita di un cespite patrimoniale attualmente esistente o di un profitto sperato, totale o parziale. L'alienazione del bene assicurato non determina lo scioglimento del contratto -> diritto di recesso

### ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali di un fatto illecito -> vengo rimborsato di quanto ho dovuto pagare a causa dell'illecito (il danneggiato non riceverebbe nulla altrimenti: il contratto produrrebbe effetti solo fra i due contraenti)

### ASSICURAZIONE SULLA VITA

- Caso di morte -> l'erogazione del capitale o della rendita è conseguente alla morte dell'assicurato o di un terzo (non è valida se si tratta di suicidio entro i 2 anni dalla stipulazione);
- Caso di vita -> pagamento di capitale o rendita sotto ipotesi che il terzo o l'assicurato siano ancora in vita dopo un certo evento;
- Mista -> l'assicuratore si obbliga al pagamento della prestazione all'assicurato che sopravviva a una certa data oppure al beneficiario (individuato al momento della stipulazione del contratto o con dichiarazione successiva, esempio con testamento) se l'assicurato cessa di vivere prima del termine -> acquisto *iure proprio*

## MANDATO

**Mandato** (art 1703) -> contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere per conto dell'altra (mandante) uno o più atti giuridici.

Il mandato può essere:

- **Con rappresentanza** -> se l'attività giuridica è compiuta in nome e per conto del mandante;
- **Senza rappresentanza** □ se l'attività giuridica è compiuta solo per conto del mandante, ma in nome del mandatario. Il mandatario, quindi, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi non abbiano avuto conoscenza del mandato.

*Intuitus personae* -> è un negozio basato sul rapporto di fiducia -> senza il consenso del mandante il mandatario non può farsi sostituire e in caso di morte, interdizione o inabilitazione di mandante o mandatario il contratto si estingue.

Il mandato può essere oggetto di **revoca**, ma le parti possono renderlo irrevocabile. La revoca può essere espressa o tacita (nomina di un nuovo mandatario con l'incarico di compiere lo stesso affare, compimento dell'affare autonomo).

Il mandato si **estingue** per:

- Scadenza del termine;
- Compimento dell'affare;
- Rinuncia da parte del mandatario.

Il mandato si **presume oneroso**, ma le parti possono convenirne espressamente la gratuità.

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza ordinaria.

Il codice prevede che la responsabilità per colpa in capo al mandatario debba essere valutata con meno rigore se il mandato era a titolo gratuito.

Il **mandatario** deve adempiere **varie obbligazioni**:

- Obbligo di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato;
- Obbligo di non eccedere i limiti fissati nel mandato (la violazione determina che gli atti conclusi dal mandatario in difetto di potere resti a carico suo salvo ratifica da parte del mandante);
- Obbligo di comunicare al mandante senza ritardo l'avvenuta esecuzione del mandato;
- Obbligo di rendere conto al mandante del proprio operato.

Il mandatario non è tenuto a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contratto, a meno che non fosse a conoscenza della loro insolvenza prima di concludere il contratto.

Il **mandante** è tenuto a:

- Somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato;
- Rimborsare al mandatario le anticipazioni;
- Corrispondere al mandatario gli interessi legali e il compenso che gli spetta;
- risarcire il danno risentito dal mandatario in conseguenza dell'incarico ricevuto.

Il mandato può avere effetto anche dopo la morte del mandante (mandato *post mortem exequendum* -> il mandante mentre è ancora in vita conferisce al mandatario un incarico che dovrà essere eseguito dopo la sua morte).

### MEDIAZIONE

**Mediatore** = colui che mette in relazione le parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Ha diritto a percepire un compenso solamente nel caso in cui le parti arrivino a concludere davvero. Concorre in responsabilità se omette alcune informazioni rilevanti. Deve essere iscritto ad un albo per poter agire legalmente.

### AGENZIA

L'**agente** (art. 1742) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di un proponente la conclusione dei contratti (si obbliga ad un *facere*) in una zona determinata verso il pagamento di un corrispettivo.

Deve essere iscritto all'albo. Il proponente non può rivolgersi a più agenti contemporaneamente. L'agente ha diritto alla provvigione anche se l'affare viene concluso dal proponente.

### FIDEIUSSIONE

**Fideiussione** -> contratto con cui una parte (fideiussore) obbligandosi personalmente verso l'altra (creditore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. -> negozio accessorio e autonomo rispetto al rapporto che vincola debitore e creditore, ma è accessorio rispetto al rapporto principale. L'invalidità del rapporto tra debitore e creditore si ripercuote automaticamente sul contratto di fideiussione.

L'obbligazione che si instaura tra fideiussore e debitore ha **natura solidale**, salvo che non sia previsto diversamente il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente ad entrambi.

**Beneficio di preventiva escussione** (art. 1944) -> accorda alle parti la facoltà di stabilire che al fideiussore possa essere domandato l'adempimento solo a seguito dell'infruttuosa escussione del debitore.

Nel momento in cui il fideiussore paga il debito altri al creditore egli subentra nella posizione creditoria: potrà domandare al debitore principale la restituzione di quanto pagato (azione di regresso).

### APPALTO, SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO

#### APPALTO

L'appaltatore assume il compimento di un servizio verso un corrispettivo in denaro pagato dal committente (art.1655). Può essere pubblico o privato. L'appaltatore è tenuto a prestare garanzia in caso di vizi o difformità. I vizi vanno denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell'opera: il committente ha diritto all'eliminazione dei vizi a spesa dell'appaltatore, alla diminuzione del prezzo, alla risoluzione del contratto. La garanzia non produce effetto se il committente ne era consapevole a meno che l'appaltatore non li abbia taciuti in mala fede. Per gli edifici (art.1669) la garanzia è decennale e opera: se l'edificio si deteriora, pericolo di rovina, gravi difetti (entro 1 anno dalla scoperta)

#### SOMMINISTRAZIONE

Contratto con cui una parte si obbliga a eseguire a favore delle altre prestazioni continuative o periodiche verso il pagamento di un corrispettivo (art.1559). Seguono le regole dei contratti a cui sono riferibili le singole prestazioni.

#### TRASPORTO

il soggetto si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all'altro verso il pagamento di un corrispettivo. Durante il viaggio il vettore ha responsabilità oggettiva (le clausole che la limitano sono nulle); risponde della perdita o dell'avaria salvo che riesca a dimostrare di aver adottato ogni misura idonea

## TRANSAZIONE

Il contratto può essere usato al fine di risolvere, prevenire una controversia o comporre una controversia in atto *facendosi reciproche concessioni*.

Le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti per loro natura o per espressa disposizione di legge sono indisponibili.

La transazione richiede la *forma scritta ad probationem*. Essa richiede la *forma scritta ad substantiam* se la lite ha per oggetto diritti reali immobiliari.

## DONAZIONE

**Donazione** (art 769) -> contratto con cui per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso di essa un'obbligazione. NON è un atto unilaterale -> è necessaria anche l'accettazione del donatario.

È un **negozio a titolo essenzialmente gratuito**.

Può avere **effetti reali** (se mediante la sua stipulazione il donante trasferisce la proprietà della cosa donata) o **effetti obbligatori** (se il donante si limita ad assumere un'obbligazione verso il donatario).

Il legislatore ha previsto delle forme peculiari di donazione:

### DONAZIONE REMUNERATORIA

Disposta dal donante per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione -> il donante intende ripagare un soggetto per i benefici prestati in precedenza -> no revoca

### DONAZIONE IN RIGUARDO DI UN MATRIMONIO - OBNUZIALE

Liberalità che viene disposta dal donante a favore di uno o di entrambi i coniugi oppure dei loro figli nascituri -> non è necessaria l'accettazione degli stessi quindi non si configura in un contratto ma in un atto unilaterale -> no revoca

### DONAZIONE MODALE

È previsto un onere a carico del donatario entro i limiti del bene ricevuto in donazione

È vietato disporre donazioni aventi ad oggetto beni futuri.

**Non possono fare donazioni:**

- Coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni;
- Chi, sebbene non interdetto sia stato per qualunque causa incapace di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fatta: la donazione è annullabile su istanza del donante, dei suoi eredi o dei suoi aventi causa;
- L'inabilitato: la donazione è annullabile;

La donazione è un **negozio solenne** = stipulato per atto pubblico ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni, a pena di nullità -> formalismo previsto a tutela del donante che deve valutare attentamente l'atto che sta per compiere il quale è piuttosto rilevante, ma anche per via del trattamento fiscale della donazione che è soggetto a un'imposta di valore non trascurabile.

In queste ipotesi le parti ricorrono a **donazioni indirette**: per esempio la vendita mista a donazione in cui il prezzo convenuto è molto inferiore ai valori di mercato; oppure il pagamento o l'accollo di un debito altrui.

La qualità di **donatario** può essere assunta anche da chi sia stato solo concepito o da chi non sia nemmeno stato concepito, purché sia figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione (artt. 320-321).

Il codice detta una disciplina particolare per la **revocazione** delle donazioni che può verificarsi:

- In caso di ingratitude del donatario;
- In caso di sopravvenienza dei figli del donante.

Non possono formare oggetto di revoca le donazioni remuneratorie e quelle obnuziali.

Per effetto della revoca il donatario è tenuto a restituire i beni in natura, se essi esistono ancora; se il donatario ha alienato i beni dovrà restituire al donante il controvalore.

## CAPITOLO 31: OBBLIGAZIONI CHE NASCONO DALLA LEGGE O DA ATTI UNILATARALI

### LE PROMESSE UNILATERALI

L'art 1987 prevede che le **promesse unilaterali** non producono effetti fuori dai casi ammessi dalla legge (tipicità) -> la legge prevede come promesse unilaterali:

- la promessa di pagamento
- la ricognizione del debito
- la promessa al pubblico.

### PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La **promessa di pagamento o la ricognizione di un debito** (art.1988) dispensa il destinatario di tale dichiarazione dall'onere di provare il rapporto fondamentale su cui si fonda il debito stesso, dato che questo si presume fino a prova contraria -> non fa nascere un debito *ex novo*, ma consiste nella promessa di pagare un debito già esistente.

Il destinatario di tali dichiarazioni potrà pretendere il pagamento da chi le abbia effettuate senza fornire prove del rapporto sottostante, soprattutto sul piano processuale.

In giudizio è consentito al promittente fornire la **prova contraria**: dimostrare che il debito non sussiste perché già *adempiuto* o frutto di un *negozio nullo*.

Sia la promessa di pagamento che la ricognizione di un debito sono atti idonei a interrompere la prescrizione.

### PROMESSA AL PUBBLICO

**Promessa al pubblico** (art 1989 e ss.) -> promessa di una prestazione a favore di un soggetto che si trovi in una certa situazione o ponga in essere una certa condotta attiva (come, ad esempio, una ricompensa a chi mi ritrova il cane).

Il promittente è vincolato alla promessa non appena essa viene resa pubblica. La promessa può essere **revocata**, ma la revoca produce effetti solo qualora avvenga per *giusta causa* e sia *portata a conoscenza del pubblico nella stessa forma* o in una *forma equivalente* a quella utilizzata per la formulazione della promessa. La revoca non produce effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificato o se la condotta a cui il promittente aveva collegato una ricompensa è già stata posta in essere.

Il promittente può apporre un **termine** alla propria promessa e dopo la sua scadenza essa cesserà di essere vincolante. Se ciò non avviene e non è possibile desumere un termine dalla natura o dalla finalità della promessa, il vincolo in capo al promettente viene meno entro un anno.

### GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

**Gestione affari altrui** (art 2028 e ss.) -> si ha quando qualcuno, senza esserne obbligato, spontaneamente e volontariamente assume la gestione di un'attività per conto altrui, quando il diretto interessato si trovi nell'impossibilità di provvedere da sé.

**Presupposti** per la gestione d'affari altrui sono:

- Che l'interessato si trovi nell'impossibilità di provvedere da sé alla gestione dei propri affari;
- La coscienza del gestore di agire per conto altrui (=nell'altrui interesse);
- L'assenza di un divieto posto dall'interessato.

Obblighi del gestore:

- obbligo di portarla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedere da sé;
- "utilmente iniziarla", ma non quello di garantire che il risultato della gestione sia necessariamente positivo per l'interessato (non muta la disciplina);
- stesse obbligazioni che graverebbero sul mandatario: se il gestore agisce non solo per conto ma per nome dell'interessato, quest'ultimo dovrà adempiere direttamente gli obblighi assunti dal gestore, se il gestore agisce solo per conto dell'interessato, quest'ultimo dovrà occuparsi delle spese supportate dal gestore per adempiere alle obbligazioni contratte per

suo conto e, infine, L'interessato dovrà rimborsare il gestore di tutte le spese necessarie comprensive di interessi.

## RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Può accadere che qualcuno effettui un pagamento o esegua una prestazione senza che ciò sia dovuto perché l'obbligazione non esiste o non esiste più -> colui che ha pagato o adempiuto (il *solvens*) ha diritto alla restituzione di quanto ha versato o prestatato in favore di chi ha ricevuto il pagamento o la prestazione (*accipiens*).

Si usa distinguere:

### INDEBITO OGGETTIVO

Il *solvens* effettua un pagamento in assenza di qualsiasi debito -> contratto nullo in origine o contratto successivamente risolto/annullato

### INDEBITO SOGGETTIVO

1. *Ex parte debitoris* -> il soggetto paga un debito altrui credendo di pagarne uno proprio: il *solvens* non può pretendere dall'*accipiens* ma subentra come nuovo creditore.
2. *Ex parte creditoris* -> il *solvens* paga un debito esistente a chi crede essere il proprio creditore ma in realtà non lo è: il *solvens* è liberato e il vero creditore ripete l'indebito presso l'*accipiens*, se il *solvens* avrebbe potuto accorgersene non viene liberato dalla propria obbligazione e quindi può ripetere pagamento nei confronti dell'*accipiens*.

Non è consentita la ripetizione nel caso in cui sia stata spontaneamente adempiuta un'**obbligazione naturale** né quando la prestazione del *solvens* abbia avuto uno scopo che anche da parte sua, risulti contrario al buon costume.

Se colui che ha ricevuto il pagamento è un *incapace* -> ripetizione dell'indebito possibile solo nei limiti dell'arricchimento effettivamente andato a vantaggio dell'*incapace*.

Se la prestazione ha ad oggetto un *bene che sia stato successivamente alienato in buona fede* dall'*accipiens* egli sarà tenuto a restituire solo il corrispettivo che ha conseguito dall'alienazione in buona fede. L'azione di ripetizione dell'indebito ha natura personale e non consente al *solvens* di recuperare il bene in natura presso il terzo subacquirente.

## ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L'art 2041 prevede che chiunque si sia **arricchito senza una giusta causa**, in pregiudizio di un altro soggetto, sia tenuto a indennizzare quest'ultimo -> l'arricchimento o l'impoverimento del patrimonio di un soggetto deve basarsi su una causa che lo giustifichi.

È una **norma di chiusura** = oltre ai casi tipici previsti dalla legge, trova applicazione solo qualora l'ordinamento non appresti altri rimedi a tutela del soggetto che abbia subito un impoverimento o un pregiudizio al proprio patrimonio (per esempio, può trovare applicazione qualora, in forza di un contratto annullato sia già stata eseguita una prestazione non più ripetibile, in quanto già consumata).

**Arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata** -> colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura a colui che ha agito in giudizio.

**Arricchimento avente per effetto una diminuzione patrimoniale** -> colui che si è arricchito è tenuto a indennizzare della relativa diminuzione patrimoniale, nei limiti del proprio arricchimento (uso la legna pregiata di un mio vicino per il mio camino, restituisco il valore della legna da ardere e non il valore della legna pregiata).

## I TITOLI DI CREDITO

**Titolo di credito** -> documento che contengono una promessa unilaterale o un ordine di pagamento (come un assegno, cambiale, titoli di debito emessi dallo stato...).

Caratteristiche dei titoli di credito:

- **Incorporazione** -> il credito circola con il documento e non può essere esercitato che dal possessore dello stesso (*rapporto cartolare*). Questo consente al credito di circolare secondo le regole dei beni mobili.
- **Autonomia** -> il diritto è incorporato nel titolo e risulta autonomo rispetto alla vicenda che abbia dato origine al titolo;
- **Letteralità** -> il possessore del titolo può esigere solo e unicamente ciò che risulti dal titolo;
- **Astrattezza** -> alcuni titoli non menzionano il rapporto fondamentale considerandolo irrilevante purché in buona fede.

I titoli di credito possono distinguersi in base al loro modo di circolazione:

#### TITOLI AL PORTATORE

Si trasferiscono mediante la consegna materiale del titolo = esibisco il titolo e ottengo la prestazione -> carta moneta

#### TITOLI ALL'ORDINE

Oltre alla consegna materiale serve anche la **girata del titolo**, la quale consiste nell'ordine che il possessore attuale del titolo impartisce all'emittente di eseguire la prestazione a favore di colui il quale il titolo viene trasferito.

- Girata piena -> il girante specifica il soggetto al quale il titolo va trasferito;
- Girata in bianco -> sottoscrizione del girante senza alcuna indicazione.

#### TITOLI NOMINATIVI

Risultano intestati a un determinato soggetto e l'intestazione non è contenuta solo nel titolo di credito ma anche in un registro dell'emittente. La girata deve essere piena e autenticata da un notaio. Produce effetti solo tra le parti e solo dopo la trascrizione nel registro.

Le caratteristiche dei titoli di credito evidenziate fanno sì che il regime delle eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo sia diverso da quanto avviene con la cessione del credito:

- **Eccezioni reali** -> si possono opporre a qualunque possessore del titolo. Lo sono quelle *fondate sul contesto letterale del titolo*, quelle che *dipendono dalla falsità della sottoscrizione* del titolo, dal *difetto di capacità o di rappresentanza* al momento dell'emissione o dalla *manca delle condizioni necessarie* per l'esercizio dell'azione.
- **Eccezioni personali** -> possono essere opposte solo a uno specifico possessore con cui si intrattiene un determinato rapporto (eccezione di compensazione). Posso opporle anche ad un successivo possessore nella non comune ipotesi che costui, nell'acquistare il titolo, abbia intenzionalmente agito a danno del debitore.

Oltre ai titoli visti fin qui esistono i **titoli rappresentativi di merci**. Questi titoli attribuiscono al possessore del titolo il diritto a pretendere la consegna delle merci che siano nel titolo specificate, ma anche la possibilità di disporre delle stesse trasferendo il titolo (esempio, lettera di vettura).

Qualora un titolo all'ordine o nominativo venga perduto, rubato o distrutto è possibile ottenere un nuovo titolo dal medesimo contenuto attraverso una procedura articolata definita **ammortamento**. I titoli di credito vanno tenuti distinti dai **documenti di legittimazione** (servono a identificare l'avente diritto a una prestazione, come un biglietto del cinema) e dai **titoli impropri** (servono a consentire il trasferimento del diritto senza necessariamente ricorrere alle forme della cessione del credito, come avviene per la polizza assicurativa all'ordine o al portatore), cui fa riferimento l'art. 2002.

## CAPITOLO 32: LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

### FUNZIONI E STRUTTURA DELLA RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO

**Responsabilità extracontrattuale** (civile o aquiliana) -> art. 2043 -> per cui qualsiasi fatto doloso o colposo il quale cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcirne le conseguenze dannose.

Questa forma di responsabilità ha:

- **Funzione riparatoria**: tenere indenne la vittima dai danni subiti;

- **Funzione preventiva** -> i soggetti sono indotti ad evitare di causare danni con propri comportamenti illeciti, in quanto intimoriti dalla possibilità di essere richiamati a risarcire i danni;
- **Funzione sanzionatoria** -> funzione deterrente e punitiva al cui pagamento il danneggiante viene condannato in aggiunta a quello meramente necessario per compensare il danneggiato.

La regola fondamentale della responsabilità civile pone l'interprete di fronte ad elementi oggettivi e soggettivi:

- **Elementi oggettivi** -> *condotta dannosa, ingiustizia del danno, nesso di causalità* tra fatto illecito e danno
- **Elementi soggettivi** -> il *dolo* e la *colpa* (elemento psicologico □ colpevolezza) e l'imputabilità.

**Responsabilità per omissione** (eccezione rispetto all'ordinamento) -> si configura solo ove il legislatore con una norma espressa imponga una condotta attiva, un obbligo di condotta a carico di un soggetto (come l'obbligo di assistenza in caso di incidente stradale) per evitare che qualcuno subisca un danno, che però non viene seguito.

È importante non confondere il caso della responsabilità per omissione con ipotesi diverse.

Chi provoca un pericolo, ad esempio, anche legittimamente, è poi tenuto ad adottare le cautele necessarie e sufficienti a rendere noto il pericolo e a proteggere coloro che vi sono esposti. In questo caso si tratterebbe più di una responsabilità conseguente al negligente esercizio di un'attività.

Nella responsabilità contrattuale il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al momento in cui era sorta l'obbligazione, mentre nel caso della *responsabilità extracontrattuale* il risarcimento copre in ogni caso tutti i danni provocati dal fatto illecito, prevedibili e imprevedibili.

Nella responsabilità extracontrattuale per giungere alla sentenza che dichiara la responsabilità del danneggiante, il danneggiato deve provare, oltre alla *condotta illecita*, l'*evento dannoso* e il *nesso causale che li lega* e l'*elemento soggettivo* del dolo o della colpa dell'autore.

La prescrizione è di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, mentre quello derivante da inadempimento ha termine di prescrizione decennale.

Il fatto illecito è caratterizzato dall'**atipicità**: il legislatore non ne ha dettato un numero chiuso e ciò risulta dalla stessa espressione "qualunque fatto" all'art. 2043.

## INGIUSTIZIA DEL DANNO

Un danno non è di per sé giusto o ingiusto: è un mero fatto. Spetta all'ordinamento in base alle sue regole e ai suoi valori, qualificarlo in un senso o nell'altro.

Il nostro ordinamento considera risarcibile il danno ingiusto. I danni giusti non restano comunque privi di conseguenze giuridiche, ma non rientrano nella fattispecie della responsabilità extracontrattuale.

È ingiusto solo il danno che sia **contro ius** e **non iure** (= contro la legge e non giustificato dalla legge). Spesso per valutare se un danno sia giusto o ingiusto si è soliti ricorrere a diversi principi, tra cui quello della **valutazione comparativa degli interessi** (per esempio quello della collettività e quello di un singolo soggetto che vuole instaurare un suo monopolio).

## CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

### LEGITTIMA DIFESA (art. 2044)

Chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri non è chiamato a risarcire purché la difesa sia proporzionata all'offesa e l'attività difensiva avvenga nel momento in cui il pericolo è attuale.

### STATO DI NECESSITÀ (art. 2045)

Lo stato di necessità ricorre allorché l'agente abbia cagionato ad altri un danno ingiusto per salvare sé stesso o qualcun altro dal pericolo attuale di un danno grave alla persona propria o altrui. In questo caso non vi è l'obbligo di risarcire per intero il danneggiato ma quello di versare un'indennità = *quid minus* (stabilita dal giudice) per riportare l'equilibrio fra le parti.

## COLPEVOLEZZA

**DOLO** -> causazione del danno con previsione, coscienza e volontà.

**COLPA** -> è un comportamento caratterizzato da:

- *Negligenza*: superficiale svolgimento della propria attività;
- *Imperizia*: il non essere capaci di svolgere una certa attività;
- *Imprudenza*: il contrario della prudenza;
- *Inosservanza di leggi, regolamenti ed ordini* è sufficiente di per sé a fondare la colpa dell'agente, tuttavia la loro osservanza non vale di per sé ad escludere la colpa del danneggiante.

## IMPUTABILITÀ

**Imputabile** (art.2046) = chi causa un danno ingiusto essendo in possesso della capacità d'intendere e di volere, a meno che l'incapacità naturale (ovvero la capacità di rendersi conto che l'azione che sta compiendo è potenzialmente dannosa) derivi dalla sua stessa colpa (compio il danno da ubriaco: rispondo come si in quel momento avessi avuto piena capacità di intere e di volere).

L'art 2047 prevede che a fronte dell'irresponsabilità dell'incapace risponderà del danno colui che era tenuto alla di lui sorveglianza.

Lo stato di **incapacità temporaneo** di una persona normalmente capace d'intendere e di volere non deriva necessariamente da sua colpa, potendo essere dovuto a malattie e tumori. In tal caso risponderà del fatto dannoso chi era tenuto alla *sorveglianza*, salvo che provi (*probatio diabolica*) di non aver potuto impedire il fatto.

Se il danneggiato non può ricevere un risarcimento dal sorvegliante (perché non ve ne era uno o perché questi non ha sufficienti mezzi patrimoniali), il danno cagionato dall'incapace non grava comunque interamente sul danneggiato: in considerazione delle condizioni economiche delle parti, quindi, è possibile che l'autore del danno sia condannato ad un'**equa indennità**.

L'art 2048 stabilisce che se il danno è cagionato da un **minore capace d'intendere e di volere**, i genitori ed il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla loro tutela (*culpa in educando*); la stessa responsabilità grava sui precettori e su coloro che insegnano un mestiere o un'arte (insegnati) che rispondono del danno cagionato dagli allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro sorveglianza (*culpa in vigilando*), a patto che provino di non aver potuto impedire il fatto (*probatio diabolica*).

-> **responsabilità indiretta o responsabilità per fatto altrui**: i genitori rispondono del comportamento dei figli anche se questi ultimi, nel momento in cui hanno commesso il fatto illecito non erano sottoposti alla sorveglianza dei primi.

A tutto ciò può sommarsi la responsabilità del minore che è capace d'intendere e di volere e quindi imputabile: la responsabilità di genitori e insegnanti è prevista al fine di garantire maggiori possibilità di risarcimento del danno alla vittima posto che il minore non ha solitamente un patrimonio sufficiente a risarcire danni eventualmente ingenti. Il danneggiato può quindi chiedere la condanna del minore.

L'art 2048 non esclude quindi la responsabilità del minore capace di intendere e di volere, ma assomma ad essa la responsabilità indiretta dei genitori e eventualmente degli insegnanti.

## NESSO DI CAUSALITÀ

Il danno ingiusto deve essere **conseguenza immediata e diretta del fatto illecito**:

- **CAUSALITÀ DI FATTO**, per verificare che il fatto illecito sia *condicio sine qua non* del danno (= eliminando il fatto illecito verrebbe meno anche l'evento dannoso) -> individua il soggetto responsabile;
- **CAUSALITÀ GIURIDICA** serve a individuare i danni risarcibili, cioè i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

## SVALUTAZIONE DEL DANNO. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E PER EQUIVALENTE. SOLIDARIETÀ.

Il danno risarcibile è rappresentato dal **danno emergente** (il danno direttamente causato in termini di perdita subita dal danneggiato) e dal **lucro cessante** (il mancato guadagno conseguente al fatto illecito del terzo).

L'art 2058 contempla due forme di risarcimento del danno:

### RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Rimedio consistente nell'ottenere dal giudice un provvedimento che riconduce esattamente alla situazione esistente prima che il fatto illecito avesse luogo, qualora sia in tutto o in parte possibile.

### RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

Qualora la specifica risulti impossibile o eccessivamente onerosa il giudice dispone un risarcimento che comporta la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro destinata a riparare il pregiudizio subito ->traduzione del danno in termini monetari

**Responsabilità solidale** (art.2055) -> uno stesso evento dannoso deriva dalla *sommatoria di più fatti illeciti imputabili a soggetti diversi* o di *un solo illecito imputabile a più soggetti congiuntamente* - > tutti costoro sono obbligati in via solidale al risarcimento del danno.

È una **forma di garanzia per il danneggiato** -> può indifferentemente chiedere il pagamento dell'intero risarcimento ad uno qualunque dei condebitori-responsabili.

Colui che ha risarcito il danno avrà poi **azione di regresso** nei confronti di ciascuno degli altri condebitori solidali nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate, presumendosi uguali, nel dubbio, le singole responsabilità (presunzione *iuris tantum*, ovvero suscettibile di prova contraria).

## RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

*“Nessuna responsabilità senza colpa”*: per lungo tempo la responsabilità extracontrattuale è stata ancorata all'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Con l'avvento della rivoluzione industriale questo sistema di responsabilità, si dimostrò non più idoneo a soddisfare le nuove esigenze della società più complessa. Questo sistema infatti comportava che tutti i danni per cui non era possibile individuare un colpevole finissero per ricadere sulla vittima. È evidente infatti che vi sono danni che non hanno, almeno direttamente, un colpevole.

**Responsabilità oggettiva** -> forma di responsabilità civile, che prescinde totalmente dall'elemento psicologico. Chiunque trae un utile da qualcosa, che sia una attività di impresa, una generica attività o un semplice bene, deve rispondere dei danni da ciò prodotti supportandone i costi perché essi non pesino sulla generalità dei consociati.

Per esempio: il vettore aereo risponde dei danni causati dal mezzo anche oltre il limite del caso fortuito, e ne risponde la compagnia aerea; il produttore è responsabile per i danni causati dal difetto del prodotto (ipotesi efficiente dal punto di vista economico: essi sapranno che nella loro attività ci sarà sempre una minima percentuale di rischio e questo li spingerà ad assicurarsi contro l'evento).

## RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

L'Art 2049 sancisce la responsabilità dei datori di lavoro per i *danni arrecati dal fatto illecito dai loro dipendenti commesso nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti*.

È un'ipotesi di **responsabilità oggettiva pura**: il datore di lavoro si avvantaggia dell'opera dei propri dipendenti ed è chiamato a risarcire i danni che l'attività di questi abbia eventualmente causato a terzi, aumentando la probabilità di essere risarciti. Alcuni fattispecie tipiche sono:

- L'operaio causa un danno -> il datore, totalmente svincolato dalla colpa, è chiamato a risarcire: in un secondo momento può avere una azione di regresso nei confronti del danneggiante (spesso non lo si fa poiché si è coperti da assicurazioni);
- Il datore deve risarcire anche nel caso in cui l'attività sia prestata in via straordinaria o per eccesso di zelo;

- Il datore deve rispondere qualora il danno avesse anche solo indirettamente a che vedere con l'attività lavorativa, cioè anche se è stato causato contravvenendo a un ordine del datore stesso o eccedendo le istruzioni da lui fornite.

## RESPONSABILITÀ DELL'ESERCENTE ATTIVITÀ PERICOLOSE

**Responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio di attività pericolose** (art.2050) che siano tali per loro natura o per quella dei mezzi adoperati. Le indicazioni giurisprudenziali sono utili per stabilire quali attività siano pericolose: lo sono sicuramente il trasporto di materiali altamente infiammabili, ma talvolta anche la gestione di una scuola di equitazione.

-> tutti i danni che dal suo esercizio siano derivati a terzi devono essere risarciti dall'esercente, salvo che questi riesca a provare di aver adottato *tutte le misure idonee ad evitarli* (prova estremamente difficile). Tale responsabilità prevede un'inversione dell'onere della prova -> esplica un effetto virtuoso e induce l'imprenditore o l'esercente attività pericolose ad adottare tutte le misure che le più moderne tecnologie offrono, al fine di limitare il rischio dei danni a terzi.

## DANNI DA COSE IN CUSTODIA, ANIMALI, ROVINA DI EDIFICIO, CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.

L'art 2051 si occupa della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. L'art 2052 si occupa della responsabilità per danno cagionato da animale.

**CUSTODE** = colui che trae utilità dalla cosa o dall'animale, non il detentore ma il possessore -> risponde del danno cagionato dalla cosa o dall'animale in questione (sono chiamato a rispondere, pur non avendo colpa, anche quando il mio cane che è fuggito causa danni), e riguarda i danni causati dalla cosa senza un diretto intervento dell'uomo.

Tale responsabilità conosce il solo limite del **caso fortuito** (evento imprevedibile e inevitabile intervenuto nella vicenda eliminando la responsabilità del custode). È assimilabile all'ipotesi del danno fortuito quella del **fatto esclusivo del terzo** = il danno cagionato dalla cosa o dall'animale è dovuto a una condotta posta in essere in via esclusiva da un terzo, che abbia finito con il cagionare il danno.

### Rovina d'edificio

L'art 2053 dispone che il proprietario di un edificio o di altra costruzione risponde dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che essa non è dovuta a *vizio di costruzione* o a *difetto di manutenzione dell'immobile*: dei danni derivanti da tali vizi il proprietario risponde sempre e, una volta risarcito il danno, ha **diritto d'azione** (per responsabilità contrattuale) nei confronti di chi, con la propria negligenza, ha dato luogo al vizio di costruzione o ha determinato il difetto di manutenzione -> la sola prova liberatoria coincide con il **caso fortuito**.

### Circolazione di veicoli senza guida di rotaie (art.2054)

Il comma 1 -> il conducente è tenuto a risarcire i danni a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli (prova estremamente difficile perché lo stesso evento dannoso prova che il conducente non ha fatto tutto il possibile per evitarlo).

Il comma 2 si occupa dell'ipotesi di scontro tra veicoli, caso in cui si presume *iuris tantum* che ciascun conducente abbia concorso in egual misura a produrre il danno subito dai singoli mezzi.

Il comma 3 sancisce accanto alla responsabilità del conducente, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo o, in sua vece, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio (incluso l'utilizzatore in caso di leasing), salvo che questi provino che la *circolazione è avvenuta contro la loro volontà*.

Il comma 4 pone a carico di tutti i soggetti precedentemente indicati la responsabilità oggettiva per i danni conseguenti a *vizi di costruzione* o a *difetto di manutenzione* del veicolo prevedendo così una forma di responsabilità del tutto analoga a quella del proprietario di un edificio.

In deroga al generale termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli il diritto si prescrive in 2 anni.

## LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE.

**PRODUTTORE** -> la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario -> fabbricante del bene, il fornitore del servizio o un suo intermediario, l'importatore del bene...

L'art 115 cod. cons. specifica ai fini della disciplina della responsabilità identificando il produttore come il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia rispettivamente agricoltore, allevatore, pescatore, cacciatore.

**PRODOTTO** -> qualsiasi prodotto destinato al consumatore o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

**PRODOTTO DIFETTOSO** -> quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, l'uso al quale il prodotto deve essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. Un prodotto è anche difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

In caso di danno da prodotto difettoso, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale tra difetto e danno.

**Esclusione da responsabilità** (art. 120 cod. cons.):

- Se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione
- Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione
- Se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la distribuzione, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale
- Se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante
- Se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora di considerarlo come difettoso.

il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

In caso di **pluralità di responsabili**, tutti sono obbligati in solido al risarcimento e colui che è effettivamente chiamato a risarcire il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

**Attivamente legittimato** è chi ha acquistato il prodotto difettoso, chi pur non essendo proprietario del prodotto ne ha fatto comunque uso sulla base di uno specifico rapporto contrattuale o di cortesia o di fatto. Attivamente legittimati sono anche coloro che pur non usando il prodotto difettoso si siano trovati per qualsiasi ragione nella sua zona di rischio rimanendo così coinvolti nell'incidente (*bystanders*).

La responsabilità del produttore è **inderogabile** e il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nell'Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

## CAPITOLO 33: DANNO ALLA PERSONA

### SPECIFICITÀ DEL DANNO ALLA PERSONA

Si parte dal presupposto che un danno alla persona sancisce l'impossibilità di una riparazione integrale. **Valutare il danno alla persona** -> stimare le conseguenze pregiudizievoli della lesione in ogni aspetto della vita attiva della stessa.

Risulta infattibile dare un valore alla vita umana e ai fini del risarcimento non si può considerare solo il reddito in relazione all'età della persona e alla gravità della lesione: esistono altre **disutilità non monetizzabili** secondo i parametri oggettivi del mercato che concorrono a peggiorare la situazione del danneggiato.

### QUADRO NORMATIVO ED EVOLUZIONE

Il cambiamento di prospettiva nell'affrontare il danno alla persona non si è verificato per effetto di un intervento del legislatore: le norme del codice civile sono rimaste immutate e non prevedono niente di specifico in materia.

L'art 1223 stabilisce che il nocumento vada liquidato stimando la perdita subita e il mancato guadagno.

L'art 1226 stabilisce che nell'impossibilità di fornire l'esatta quantificazione del pregiudizio si può far ricorso al principio equitativo.

**IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE** -> il danno non consiste nella perdita della vita o nella lesione psicofisica in sé, ma nelle relative conseguenze patrimoniali, cui si affianca il danno non patrimoniale inteso come *danno morale soggettivo* (pretium doloris= il ristoro del dolore patito dalla vittima in conseguenza della lesione sempre che il fatto costituisca anche reato).

Danno alla vita di relazione (anni '30) -> la funzione era quella di ristorare perdite ulteriori rispetto a quelle direttamente dipendenti dalla perdita di capacità reddituale.

Danno alla salute -> la capacità del lavoro e il reddito non sono gli unici elementi per valutare il danno alla persona, posto che la lesione all'integrità personale produce una compressione del benessere psicofisico, che di per sé impedisce di vivere al meglio: vengono considerati i valori propri dell'uomo.

La prospettiva del bene salute viene infine legata all'idea di sviluppo della persona **in ogni sua manifestazione** -> la salute non ha rilievo in sé, ma in quanto veicolo per il conseguimento di utilità e piaceri valutabili economicamente: è il mancato esercizio delle facoltà vitali che è fonte del danno e non la soppressione/lesione del bene in sé. La persona acquista una considerazione sociale oltre a quella di soggetto puramente economico.

### DANNO PATRIMONIALE ALLA PERSONA

**PERDITE SUBITE** = esborsi effettuati dal danneggiato per spese di cura, funerarie, assistenza legale... Per definirne l'ammontare il giudice svolge un'indagine analizzando le prove addotte dal soggetto in questione. Le spese sono risarcibili come danno emergente e devono essere utili e necessitate dalla malattia causata dalla lesione.

-> Il risarcimento deve reintegrare il danneggiato e non arricchirlo e il danneggiato deve sopportare i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza -> il legittimato all'azione è il danneggiato o un terzo che abbia affrontato le spese al suo posto.

LUCRO CESSANTE = danno che si proietta nella vita futura della vittima. Si tratta di accertare la compromissione/perdita di un organo valutando i riflessi che tale perdita produce in ordine alla funzionalità lavorativa della persona in termini di diminuzione del reddito.

- Invaldità temporanea, totale o parziale;

- Invaldit  permanente, assoluta o parziale, generica o specifica.  
L' *accertamento della lesione*, la *verifica della sua gravit *, dalla sua *durata* alle relative conseguenze irreversibili sullo stato psicosomatico del soggetto spetta al medico legale, il giudice traduce poi in liquidazione quanto evidenziato.

Il reddito sul quale vengono valutati i riflessi di tale danno   **solo quello da lavoro**, con esclusione dei redditi di capitale di qualsiasi genere:

- Lavoro dipendente -> reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge che risulta il pi  elevato tra quelli degli ultimi 3 anni;
- Lavoro autonomo -> reddito netto risultante pi  elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi 3 anni;
- Altri casi -> mai inferiore a 3 volte l' ammontare annuo della pensione sociale

## DANNO NON PATRIMONIALE ALLA PERSONA,

**IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE** -> il danno non patrimoniale   risarcibile nei soli casi determinati dalla legge, ovvero laddove l' illecito civile integri gli estremi di un reato (art.2059) = patema d' animo sofferto, sofferenza psichica, danno morale.

**DANNO ALLA SALUTE** -> ingiusta violazione dell' integrit  psicofisica della persona, tale da modificare in senso peggiorativo il modo di essere e da incidere negativamente sulla sfera individuale della vittima nelle sue manifestazioni di vita, risarcibile a prescindere da perdita o riduzione della capacit  di produrre reddito = danno biologico.

**DANNO ESISTENZIALE** -> Tutte le conseguenze negative dell' illecito consistenti nella compromissione delle attivit  nelle quali la persona danneggiata trovava la propria realizzazione.

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE RECENTE

Mentre le teorie sulle nuove figure di danno tendevano a proliferare, alla tesi tradizionale che individuava il danno non patrimoniale con il solo danno morale, se n'   affiancata un' altra che indentifica il danno non patrimoniale in ogni lesione dei valori della persona che non risultano suscettibili di valutazione patrimoniale.

Anche il legislatore degli ultimi anni, sembra avere intuito che i limiti imposti dall' art. 2059 sono sempre meno conformi a un sistema moderno della responsabilit  civile; ne   una testimonianza il fatto che diversi provvedimenti emanati negli ultimi decenni prevedono espressamente la risarcibilit  del danno non patrimoniale, oltre agli artt. 2059 e 185 cod. peni.

Nel frattempo, sono intervenute la Corte di cassazione e quella costituzionale, le cui decisioni sull' art. 2059 hanno fatto s  che questa norma abbia oggi una portata decisamente diversa, sostenendo che l' art. Stesso deve essere oggetto di una lettura "costituzionalmente orientata", per cui tutti i casi in cui l' illecito civile finisca per ledere interessi della persona garantiti dalla Costituzione, i danni non patrimoniali possono essere risarciti anche se il fatto illecito non integra gli estremi del reato, come limitava l' art.2059.

La Cassazione ha offerto qualche spunto laddove ha affermato che nell' orbita del danno non patrimoniale andrebbero ricondotte diverse tipologie di danno quali il danno morale soggettivo, il danno biologico (risarcito, fino ad allora, fra l' art. 2043 e 32Cost.), nonch  ogni altro pregiudizio non suscettibile di valutazione patrimoniale. Tuttavia, nell' area del danno non patrimoniale, il danno esistenziale continuava a suscitare qualche perplessit :   evidente che riconoscere un danno esistenziale (inteso come significativa alterazione della qualit  della vita e delle proprie abitudini) appare del tutto eccessivo e fuori luogo rispetto alla natura dei diritti ledi da una condotta contro ius, ma certo non tale da alterare in modo significativo la qualit  della vita della vittima dell' illecito e giustificare il riconoscimento di un risarcimento come conseguenza della realizzazione di un danno esistenziale.

Il dibattito sul danno esistenziale ha continuato per molto tempo e, dopo una serie di incertezze, la Cassazione sembrava giunta ad una opinione con cui veniva riconosciuta la figura del danno esistenziale; pronuncia che sembrava il punto di arrivo sul risarcimento del danno non patrimoniale, suddiviso nelle tre categorie del danno morale, biologico ed esistenziale.

Nel 2008 la questione è stata riaperta dalla Cassazione, chiamata a decidere se fosse giusto, all'interno dell'ambito del danno non patrimoniale che fosse inserito un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico che da quello morale.

La Suprema Corte stabilisce che, il danno non patrimoniale sarebbe totalmente privo di sottocategorie, e che le funzioni di "biologico", "morale soggettivo" ecc. assolverebbero ad una funzione solamente descrittiva. Allo stesso modo il danno esistenziale non costituirebbe una categoria autonoma di danno, ma semplicemente si tratta di pregiudizi di tipo esistenziale conseguenti a una lesione di un diritto della persona, come nel caso - ad esempio- nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla morte di un parente. In sintesi, **il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale insuscettibile di essere divisa in sottocategorie**.

Di conseguenza, non sarebbe più possibile riconoscere, a titolo di risarcimento, il danno biologico ed il danno morale, poiché si tratterebbe di un'inammissibile duplicazione. D'altro canto, il giudice deve personalizzare la liquidazione del danno biologico, che tende così ad inglobare la totalità delle dette "voci" del danno non patrimoniale, ricoprendo ogni pregiudizio sofferto dalla vittima dell'illecito, incluso quello di natura esistenziale. Tuttavia, ci si ritrova oggi con una visione unitaria dai contorni incerti e di non facile applicazione; sono nati infatti, in seguito, contrasti giurisprudenziali che non fanno altro che alimentare una poco apprezzabile incertezza in materia di risarcimento dei danni alla persona.

## CAPITOLO 34: L'IMPRENDITORE, L'AZIENDA E LA SOCIETÀ

### L'IMPRENDITORE

**Imprenditore** (art. 2082) -> colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Dalla qualifica di un soggetto come imprenditore dipende l'applicabilità di una pluralità di norme: *l'obbligo di iscriversi al registro delle imprese, di tenere le scritture contabili, la sottoposizione dell'imprenditore insolvente al fallimento* e alle altre procedure concorsuali e l'applicazione di un imponente apparato di norme tributarie.

#### Caratteristiche attività d'impresa:

- Professionalità -> la non occasionalità;
- Economicità -> si deve trattare di un'attività organizzata secondo criteri strettamente economici e cioè diretta a remunerare i costi con i ricavi;
- Organizzazione -> lo svolgimento dell'attività d'impresa presuppone la capacità dell'imprenditore di combinare i fattori di produzione in modo da poter collocare con successo sul mercato i propri prodotti o servizi.

L'imprenditore è un soggetto, l'impresa un'attività e l'azienda un bene -> senza organizzazione non c'è impresa.

La qualità di imprenditore può essere assunta da una persona fisica, ma anche da soggetti diversi, per esempio una fondazione (università) oppure anche a una società per azioni, e ciò che ci permette di distinguere tra le due è lo **scopo** perseguito tramite lo svolgimento dell'attività:

- Scopo di lucro -> l'utile realizzato viene ripartito tra i soci;
- Non profit -> l'utile viene trattenuto dall'ente e utilizzato per fronteggiare i vari costi.

### LE SOCIETÀ

Riguardo all'attività d'impresa svolta da soggetti diversi dalle persone fisiche, la legge specifica espressamente che quando si organizza un'attività economica allo scopo di distribuire gli utili che da essa derivino non si può farlo se non costituendo un particolare tipo di **società** fra quelli che la legge mette a disposizione (principio della tipicità delle società). Le forme di società previste dal nostro ordinamento si distinguono in:

### SOCIETÀ DI PERSONE

*Semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice.*

I soci rispondono solidamente e illimitatamente con il loro patrimonio delle obbligazioni gravanti sulla società qualora essa non abbia sufficienti mezzi  
-> attività di dimensioni economiche poco rilevanti

### SOCIETÀ DI CAPITALI

*Per azioni, in accomandita per azioni, responsabilità limitata*

Delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio sociale.  
-> attività di dimensioni economiche molto rilevanti  
-> le società per azioni sono quelle più regolamentate per via della quotazione in Borsa a fini speculativi

Le attività bancaria e assicurativa devono essere esercitate di regola nella forma S.p.A.

**Società cooperative** -> società strutturate come le società di capitali, ma che differiscono per il fatto che, mentre nelle società di capitali vige il principio secondo cui le decisioni sono prese a maggioranza calcolata secondo le quote, nelle cooperative ogni socio ha un solo voto.

Inoltre, l'utile non viene distribuito tra i soci ma viene utilizzato per fare i **ristorni** -> ottenere migliori condizioni economiche rispetto a quelle di mercato a vantaggio dei cooperatori.

## CAPITOLO 35: IL DIRITTO DI FAMIGLIA

### DIRITTO DELLA CRISI

Il diritto di famiglia, secondo alcuni, è il **diritto della crisi della famiglia**. In effetti la famiglia è, di norma, basata sugli affetti, sugli aspetti di carattere non patrimoniale.

Il momento della crisi è proprio quello in cui gli interessi patrimoniali prendono il sopravvento. In questo momento il diritto ha maggiore ragione di entrare in gioco. Ci sono delle regole dettate con riguardo al momento fisiologico della famiglia, ma sono poche e "deboli".

### EVOLUZIONE STORICA

c.c. 1942 -> impronta autoritaria di stampo romano: il marito era il capo e tutti vi erano sottomessi.

1948 -> la Costituzione mette la donna e l'uomo sullo stesso piano.

1975 -> riforma del diritto della famiglia, che sancisce la **parità sostanziale**:

- Abolita la dote di stampo patriarcale;
- Affidamento condiviso dei figli in caso di separazione;
- Equiparazione tra figli nati al di fuori del vincolo del matrimonio e figli nati all'interno.

2016 -> legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto.

### DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI

Art. 143 (regola le relazioni orizzontali= tra coniugi): "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri": i coniugi sono posti su un piano di perfetta parità.

Tra i vari obblighi abbiamo:

- **Obbligo di coabitazione** -> i coniugi devono vivere sotto lo stesso tetto salvo che sussistano giustificate ragioni per cui uno dei due debba assentarsi dalla casa familiare.
- **Obbligo di fedeltà** -> dovere di reciproca dedizione che travalica la sfera puramente carnale (anche virtuale, quindi attraverso l'Internet);
- **Obbligo di assistenza morale e materiale** -> assistenza morale è appoggio, aiuto, sostegno morale; assistenza materiale è l'aiuto materiale che i coniugi devono prestarsi reciprocamente nella vita quotidiana;
- **Obbligo di contribuzione** -> l'apporto alla vita della famiglia deve essere proporzionato alla capacità reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge, non è lecita una gestione egoistica del proprio reddito (dal 1975 anche il lavoro casalingo acquista piena dignità);

- **Obbligo di comunione spirituale** (fonte giurisprudenziale) -> attenzione reciproca alle esigenze e agli stati d'animo dell'altro, obbligo di sincerità e trasparenza non in senso stretto: le bugie bianche sono talvolta necessarie, l'importante è non minare la fiducia nell'altro coniuge (*cum grano salis*);

Si tratta tuttavia di doveri deboli, in quanto il danno viene risarcito soltanto in caso di lesione alla dignità della persona del coniuge, e **incoercibili** -> se non spontaneamente adempiuti non c'è modo di ottenere un'esecuzione forzata. L'unica soluzione è quella estrema di rompere il vincolo.

## INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE

Art. 144 "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

Le decisioni (non personali come il voto o il culto religioso) vengono prese di **comune accordo**, secondo le esigenze specifiche del ménage dei coniugi, i quali si impegnano a preservare l'unità familiare (fissazione della residenza, la moglie non lavora quando i figli sono piccoli...).

La riforma del 1975 ha dato alla famiglia *due comandanti* -> il ménage si regge finché i due vanno d'accordo.

## RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI

L'articolo 147 riguarda i rapporti verticali, cioè quelli tra genitori e figli. Questa norma stabilisce che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di **mantenere, istruire, educare e assistere moralmente** i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art 315 bis".

L'art 315 bis stabilisce i **diritti e i doveri** del figlio:

- I genitori non solo devono occuparsi della buona educazione ma anche di trasmettere i valori fondamentali e il mantenimento di uno stile di vita sano e retto;
- L'obbligo di mantenere il figlio non cessa al compimento del 18esimo anno di età;
- Il figlio ha il dovere di contribuire ai bisogni economici nel momento in cui produce reddito;
- I figli hanno diritto ad avere rapporti significativi con tutti i parenti e non solo con i genitori;
- Il minore deve essere ascoltato se maggiore di 12 anni oppure prima, se capace di discernere (introdotto nel 2012 come applicazione di diverse convenzioni internazionali).

## RESPONSABILITÀ GENITORIALE

I genitori esercitano sui figli minori quella che oggi si chiama **responsabilità genitoriale**, e prima del 2012 prendeva il nome di *potestà genitoriale* e prima ancora *patria potestà*.

Oggi si vuole dar rilievo alla posizione attiva che i figli hanno all'interno del rapporto piuttosto che sottolineare la soggezione di questi ultimi all'autorità dei genitori. La responsabilità genitoriale comporta:

- **Rappresentanza legale**;
- **Amministrazione dei beni** dei figli. Eventuali atti di straordinaria amministrazione necessitano dell'autorizzazione dal giudice tutelare;
- **Usufrutto legale** -> serve ad evitare effetti perversi di una eventuale eredità intestata al minore che non gioverebbe all'intero nucleo se non ben gestita

## ACCORDI E DISACCORDI

La responsabilità genitoriale si esercita d'accordo tra i genitori.

In caso di disaccordo non è il capofamiglia a decidere e bisogna distinguere a seconda che il disaccordo riguardi le *relazioni orizzontali* (il rapporto tra i coniugi) o le *relazioni verticali* (le decisioni riguardanti i figli).

Disaccordo nei **rapporti orizzontali** -> devono vedersela fra loro, mal che vada litigheranno.

Disaccordo nei **rapporti verticali** -> a decisione va presa esclusivamente nell'interesse del minore.

-> I coniugi possono richiedere l'intervento del giudice, il quale cerca di metterli d'accordo, se non ci riesce li rimanda a casa, salvo che i due gli chiedano espressamente di decidere al posto loro e solo nel caso in cui la decisione riguardi affari essenziali (come la fissazione dell'indirizzo di residenza). In tal caso, il giudice potrà emettere una sentenza inimpugnabile, la quale deciderà cosa è meglio per il mantenimento dell'unità familiare, tenendo in considerazione anche quanto emerge dal figlio purché sia ultra-sedicenne.

## DECISIONI RIGUARDANTI I MINORI

In caso di contrasti ciascun genitore può richiedere l'intervento del giudice, il quale, dopo aver **ascoltato** le due parti e il figlio purché ultra-dodicenne se non più piccolo ma in grado di discernere, suggerisce la sua soluzione. Se ancora non si riuscisse ad arrivare ad un accordo il giudice conferisce al genitore che gli sembra voler agire maggiormente nell'interesse del figlio il potere decisionale.

## REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. COMUNIONE LEGALE.

Con l'espressione **regime patrimoniale della famiglia** si intende l'effetto che il matrimonio ha sulla situazione patrimoniale degli sposi. Il legislatore con la riforma del 1975 ha previsto il regime della comunione dei beni come regime legale e cioè come regime che trova applicazione quando gli stessi coniugi non abbiano disposto diversamente. Esso è quindi suppletivo. (art 177)

La principale alternativa è quella della separazione dei beni, che prima rappresentava il regime legale.

Questo regime patrimoniale ha la caratteristica di poter avere solo 2 conviventi (=i coniugi), dove, per effetto di legge, in costanza di matrimonio, i beni acquistati da uno dei coniugi assumono carattere di comproprietà. Questo regime viene meno in caso di morte di uno dei coniugi o scioglimento degli effetti civili tramite separazione.

### Beni oggetto della comunione:

- Acquisti effettuati dopo il matrimonio, anche se non effettuati congiuntamente, ad eccezione dei beni personali;
- Frutti e proventi che non siano stati spesi nel corso della vita matrimoniale (il reddito da lavoro rimane personale ma se la comunione si dovesse sciogliere il reddito residuo è in comune);
- L'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio costituisce bene della comunione, mentre quella gestita da entrambi ma costituita solo da uno di essi anteriormente al matrimonio non è oggetto di comunione, lo sono solo gli utili e gli incrementi.

La comunione legale può venire meno per morte di uno dei coniugi, separazione personale dei medesimi, per scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

## BENI PERSONALI

Sono regolati dall'art 179. Molti beni sono esclusi dalla comunione e rimangono di proprietà esclusiva di ciascun coniuge. Tra questi beni rientrano:

- Beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di successione o donazione salvo che il donante/testatore abbia deciso di attribuirli ad entrambi;
- Beni acquistati prima del matrimonio;
- Beni di uso strettamente personale: abbigliamento o legati all'esercizio della professione (a meno che non siano destinati ad essere impiegati in un'azienda facente parte della comunione);
- Beni ottenuti a titolo di risarcimento di un danno;
- Beni ottenuti tramite cessione/scambio con altri beni personali;
- Beni mobili o immobili registrati attestanti la proprietà comune o esclusiva nei pubblici registri.

## RESPONSABILITÀ PER DEBITI. RIMBORSI E RESTITUZIONI.

La comunione legale non ha solo l'effetto di costituire una comproprietà tra i coniugi sui beni, ma anche quello di riunire tutti i beni oggetto di comunione in un complesso unitario, dotato di un certo grado di autonomia rispetto ai patrimoni personali dei coniugi.

Per ogni debito assunto nell'interesse della famiglia dai coniugi, separatamente o congiuntamente, i creditori si possono **rifare sui beni comuni** e, in *via sussidiaria*, sui beni personali di ciascun coniuge ma solo per il 50%. Se il creditore agisce nei confronti del coniuge che ha contratto l'obbligazione egli dovrà rispondere in toto dell'obbligazione assunta, anche ove il debito sia della comunione.

Se l'obbligazione viene assunta separatamente da ciascun coniuge per soddisfare interessi totalmente estranei alla famiglia, il creditore **aggredisce in primo luogo i suoi beni personali**, e, in *via sussidiaria*, sui beni della comunione ma solo per il 50%.

In caso di **scioglimento del vincolo** (art.192):

- Ciascun coniuge è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni;
- Ciascun coniuge può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e impiegate per quello comune.

## AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE (art.180 s.s.)

Bisogna distinguere tra atti di **ordinaria amministrazione** e di **straordinaria amministrazione** dei beni comuni.

L'**amministrazione ordinaria** e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi sono disgiunte: ciascuno dei coniugi può compiere validamente solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio comune.

**Atti di straordinaria amministrazione** -> necessario il consenso di entrambi i coniugi.

Se un atto di *straordinaria amministrazione* viene compiuto da uno dei due senza o contro il volere dell'altro, la disciplina si differenzia a seconda che l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene mobile, immobile o mobile registrato.

Nel caso di **bene mobile** l'atto compiuto dal coniuge senza il consenso dell'altro è valido ed efficace e quindi l'acquisto del terzo è salvo poiché egli non poteva sapere se il bene fosse personale o comune (principio della tutela dell'affidamento). Vi sarà solo una responsabilità del coniuge che dovrà *ricostituire lo stato della comunione* o in natura o per equivalente.

Nel caso di **beni immobili o mobili registrati** l'atto compiuto dal coniuge senza il consenso dell'altro è efficace ma annullabile. L'*acquisto del terzo non è fatto salvo* poiché i beni immobili e mobili registrati sono soggetti a una forma di pubblicità che rende le relative vicende conoscibili ai terzi, i quali sono in grado di verificare il regime patrimoniale del soggetto da cui stanno acquistando il bene (si punisce la negligenza del terzo). L'azione di annullamento può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto o comunque entro un anno dalla data di trascrizione dello stesso.

## REGIMI CONVENZIONALI

### COMUNIONE CONVENZIONALE

Comprende in tutto o in parte anche i beni acquistati dai coniugi prima di contrarre il matrimonio. I coniugi godono di una certa discrezionalità ma sono soggetti ad un limite -> la quota di spettanza di ciascuno deve essere necessariamente la metà

### SEPARAZIONE DEI BENI (art. 215)

Regime che può essere scelto in sede di matrimonio, prima o dopo la celebrazione. Ciascuno dei coniugi rimane proprietario dei beni di sua titolarità anche se acquistati in costanza di matrimonio -> godo e dispongo solo dei beni di cui sono titolare esclusivo. In caso di contrasti tra coniugi è ammessa una qualsiasi prova, se si tratta di far valere la titolarità nei confronti dei terzi non sono ammesse prove presuntive o per testimoni: l'onere probatorio deve necessariamente essere assolto mediante uno scritto di data certa.

### FONDO PATRIMONIALE (art. 167 ss.)

Regime accessorio, non alternativo. Si appone un vincolo di destinazione su beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Può essere costituito da entrambi, singolarmente o da un terzo con il loro consenso. Non è ammesso in caso di famiglia di fatto, ci deve essere un vincolo matrimoniale.

Devono essere stipulati sotto forma di **atto pubblico**, ricevuto da un notaio in presenza di 2 testimoni salvo che la convenzione venga adottata nel momento della celebrazione (PF). A margine dell'atto del vincolo matrimoniale vengono apposte le convenzioni adottate e la loro eventuale modifica con tanto di data.

## FAMIGLIA DI FATTO

**Famiglia di fatto** = famiglie o le coppie che pur non essendo unite in matrimonio sono legate da un vincolo affettivo stabile -> oggetto di disciplina legislativa solo con la *legge 76/2016*, che regola la *convivenza di fatto* e le *unioni civili* tra persone dello stesso sesso.

Prima del 2016:

- Riconosciuto il risarcimento del danno al convivente superstite in caso di morte dell'altro convivente (come per un'incidente stradale), in quanto il superstite ha perso un legame affettivo importante;
- In caso di morte di un conduttore, succedono nel contratto di locazione non solo i coniugi ma anche coloro che vi sono abitualmente conviventi

-> l'idea di famiglia tradizione è cambiata, soprattutto per la nuova concezione che si ha del matrimonio a livello sociale: il matrimonio non è più indispensabile nemmeno dal punto di vista economico, anche se prima del 2016 l'equiparazione tra coniuge e convivente è avvenuta solo per via giudiziale (ovvero attraverso le sentenze di Corte Costituzionale e Corte di Cassazione).

## UNIONI CIVILI E CONVIVENZE.

**Legge 76/2016** -> matrimonio solo per coppie eterosessuali, unioni civili per le coppie omosessuali e convivenza (registrate o non registrate) possibile sia per uno che per l'altra.

### UNIONE CIVILE

Viene disciplinata in maniera del tutto equiparabile sia per quanto riguarda il regime patrimoniale che per le modalità di scioglimento -> unica differenza è che non è previsto l'obbligo di fedeltà

### CONVIVENZA DI FATTO

Si divide in:

- **Registrata** -> mediante dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza oppure inviata via fax o posta elettronica. Provata in re ipsa. Sorgono in capo ai conviventi gli obblighi di assistenza morale, materiale e obbligo di visita in caso di malattia;
  - **Non registrata** -> Va positivamente dimostrata una relazione affettiva stabile.
- > in presenza di figli si applica la stessa disciplina vigente in ambito di matrimonio benché non vi siano tutti quegli obblighi di contribuzione obbligatoria tra i coniugi

## DANNO ENDOFAMILIARE.

**Danno endofamiliare** = danno patrimoniale e non patrimoniale che deriva da comportamenti e condotte poste in essere da un familiare nei confronti di un altro familiare.  
-> *ingresso della responsabilità civile in ambito familiare.*

Il rischio di questa evoluzione giurisprudenziale è che se tale forma di responsabilità estendesse troppo i suoi confini, si arriverebbe a rendere quasi impossibile una qualunque convivenza per paura che un partner possa intentare una causa ai danni dell'altro per ottenere un profitto economico -> **risarcimento riservato a casi limite**: a quelle fattispecie in cui un familiare assuma comportamenti fortemente lesivi della persona dell'altro. Essa non può essere usata per tutelare piccoli screzi propri di qualunque legame affettivo

## CRISI DELLA FAMIGLIA. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

La **separazione** è un istituto che non determina lo scioglimento del vincolo coniugale, ma lo allenta. Lo scioglimento del matrimonio si verifica solo con il divorzio -> *passaggio obbligatorio* per arrivare al divorzio.

La separazione personale può essere ottenuta solamente attraverso un provvedimento giudiziale e va distinta dalla separazione di fatto che non è altro che *l'interruzione della convivenza attuata dai coniugi di comune accordo o meno*, in difetto del provvedimento giudiziale.

La separazione personale dei coniugi può essere:

1. **Consensuale** -> si attua per effetto dell'accordo tra i coniugi. -> l'accordo non deve manifestarsi solo sulla volontà di separarsi bensì sulla volontà di disciplinare i rapporti patrimoniali, affidamento e collocamento della prole... Il tribunale tenta di far riconciliare i due soggetti ma in caso di fallimento deve limitarsi all'analisi delle condizioni di separazioni e omologare tramite decreto l'atto. In caso di pattuizioni dannose per la prole può richiedere la modifica da parte dei coniugi prima di rendere la separazione ufficiale;
2. **Giudiziale** -> si attua in presenza di forte disaccordo -> uno dei due coniugi cita l'altro in giudizio lamentando *l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza/grave pregiudizio per la prole*. Oggi non è più necessario dimostrare la colpa dell'altro coniuge. Riguardo alla prole: l'affidamento (ripartizione dell'esercizio di responsabilità genitoriale) è condiviso e il collocamento (luogo di residenza e tempi di frequentazione di ciascun genitore) avviene in modo equilibrato. In alcuni casi limite il giudice può togliere l'affidamento ad entrambi.

Per quanto riguarda il mantenimento, questo è modificabile in qualsiasi momento:

- In generale coniuge più debole ha diritto all'assegno di mantenimento, anche nel caso in cui non ci siano figli;

- L'assegnazione della casa coniugale è attribuita al coniuge presso il quale la prole trascorre più tempo;
- Le spese più esose vanno comunque ripartite fra i coniugi.

Inoltre, esistono **vari tipi di separazione giudiziale**:

- Senza addebito;
- Con addebito a carico di uno dei due coniugi -> quando uno dei due coniugi viene gravemente offeso per violazione dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione (quindi conta la colpa). Il coniuge che si vede addebitata la separazione ha diritto al solo assegno alimentare, perde i diritti successori e può solo fare richiesta per un assegno a carico dell'eredità;
- Con addebito a carico di entrambi.

Per effetto della **separazione cessano**:

- Gli obblighi personali nascenti dal vincolo di coniugio -> coabitazione, fedeltà e assistenza;
- Gli obblighi patrimoniali comunione legale, assegno di mantenimento nel caso non gravi un addebito;
- Vengono conservati i diritti successori nel caso non gravi un addebito.

-> resta possibile una **riconciliazione** sia *espressa* che *tacita* (si ritorna in un contesto coabitativo)

## DIVORZIO.

Non è disciplinato dal codice civile ma da una legge apposita (1/12/1970 n.898).

**Divorzio** -> “cessazione degli effetti civili del matrimonio” -> posso contrarne uno nuovo. Inizialmente il divorzio poteva essere richiesto solo dopo 7 anni di separazione, termine poi abbassato a 5 anni, poi 3 e oggi sono sufficienti 6 mesi in caso di separazione consensuale o 1 anno in caso di separazione giudiziale -> nel caso in cui un coniuge abbia ottenuto l'annullamento del matrimonio all'estero, si sia risposato all'estero o si sia macchiato di delitti particolarmente gravi è possibile ottenerlo senza passare tramite separazione.

Il divorzio viene generalmente affidato al medesimo giudice per evitare provvedimenti contraddittori, e può essere richiesto disgiuntamente dai coniugi (e in tal caso il procedimento ha natura analoga a quella per la separazione giudiziale) oppure può essere richiesto congiuntamente e non è necessario addurre particolari giustificazioni: basta invocare la pregressa separazione dando atto della maturazione del tempo richiesto per legge.

Il divorzio ha **conseguenze simili a quelle della separazione**, circa *l'assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento e il collocamento* dei figli minori.

Per effetto del divorzio i coniugi perdono i diritti successori. In caso di coniuge economicamente debole che goda di un assegno di mantenimento a carico dell'altro alla morte del coniuge più forte il avrà diritto a un assegno a carico dell'eredità.

Se uno dei due coniugi convive o si risposa i giudici tendono a negare l'assegno di mantenimento, ma permangono gli obblighi riguardo ai figli. Si può smettere di essere coniugi, ma non di essere genitori.

## CAPITOLO 36: NEGOZI ED AZIONI DI DIRITTO DI FAMIGLIA

## PREMESSA

Con il termine matrimonio s'intendono due distinti concetti giuridici:

- **matrimonio atto** -> negozio giuridico bilaterale sottoposto a una particolare disciplina sia per quanto riguarda la capacità delle parti, sia per quanto riguarda il regime dell'invalidità, per la forma e il perfezionamento dell'atto.
- **matrimonio rapporto** -> riguarda la disciplina dei diritti e doveri che sorgono in capo ai coniugi, dei rapporti patrimoniali tra di essi e dello scioglimento del vincolo coniugale.

Il matrimonio è un atto personalissimo, improntato alla massima libertà. La disciplina del matrimonio varia a seconda che esso sia **civile** o **religioso** e ancora **canonico** o secondo i **culti ammessi**.

Il matrimonio canonico ha effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile ai sensi del concordato stipulato tra la Santa Sede e lo Stato italiano l'11 febbraio 1929 e dei cc.dd. Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984.

## MATRIMONIO CIVILE.

**Matrimonio religioso con effetti civili** (matrimonio concordatario): è un matrimonio canonico celebrato da un ministro del culto cattolico, al quale l'ordinamento riconosce efficacia civile attraverso la trascrizione nei registri dello stato civile.

**Matrimonio secondo culti ammessi** -> produce effetti civili se trascritto nei registri dello stato civile.

I **presupposti per il matrimonio civile** sono:

- l'età: la capacità di contrarre matrimonio si acquista con la maggiore età. Un minore che abbia compiuto 16 anni può chiedere al tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio per gravi motivi. Il giudice, sentito il pubblico ministero e i genitori del minore dovrà accertare la maturità fisico-psichica dello stesso e valutare le ragioni addotte;
- La capacità naturale: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente; è invece capace l'inabilitato. L'incapacità naturale non costituisce impedimento matrimoniale, ma è causa di annullamento del matrimonio;
- La libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente rapporto di coniugio che deve essere civile o con effetti civili;
- L'assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione tra i nubendi;
- L'assenza di delitto consumato o tentato da uno dei nubendi a carico del coniuge dell'altro;
- Osservanza del lutto vedovile: è necessario che le nozze siano celebrate almeno 300 giorni dopo lo scioglimento del precedente vincolo per evitare che la vedova, a seguito di rapporti con il marito precedente, dia alla luce un figlio, in costanza del nuovo matrimonio, di cui sia incerta la paternità;
- Diversità di sesso dei nubendi: l'identità di sesso darebbe luogo all'inesistenza del matrimonio.

La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta dalle pubblicazioni (= l'annuncio del matrimonio che l'ufficiale dello stato civile affigge per otto giorni presso la casa comunale). Esse devono contenere i nomi, l'età degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio e servono a dar modo a chiunque (nubendi, i parenti entro il terzo grado e l'eventuale coniuge degli stessi...) sia a conoscenza di qualche impedimento alla celebrazione del matrimonio di farlo valere. A seguito di una opposizione occorre attendere una sentenza che la elimini per potere celebrare.

Essa può avvenire anche in assenza di uno o entrambi i nubendi mediante un *nuncius* (matrimonio per procura) -> previsto solo per determinati casi previsti dalla legge (esempio, per i militari, per le persone al servizio delle forze armate, in tempo di guerra).

Il **matrimonio è nullo** quando è stato contratto in *violazione dei limiti d'età, libertà di stato*, se vi è *parentela, affinità, adozione e se vi è stato delitto* -> si tratta di una nullità normalmente relativa (quindi solo determinati soggetti, come i coniugi effettivi, possono chiedere la nullità), ma in alcuni casi può essere assoluta.

Il **matrimonio è annullabile** se vi è *interdizione, incapacità naturale, violenza, errore e timore*. L'errore riguarda l'identità e le qualità personali del coniuge (malattie fisiche e psichiche, anomalie

sessuali che impediscano lo svolgimento della vita coniugale, l'esistenza di una sentenza di condanna per gravi delitti, lo stato di gravidanza determinato da terzi. La coabitazione sana questi vizi se si è protratta per un anno dopo la cessazione della violenza o la scoperta dell'errore.

La **simulazione** del matrimonio è **impugnabile** -> la coabitazione sana anche in questo caso.

Il matrimonio invalido produce comunque degli effetti:

- **Effetti per i figli** -> il matrimonio dichiarato nullo produce gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto, anche quando vi sia mala fede da parte di entrambi i genitori.
- **Effetti per i coniugi** -> se i coniugi erano in *mala fede*, il matrimonio non produce alcun effetto tra loro. Se invece erano in *buona fede o uno solo di essi lo era* si ha la figura del matrimonio putativo: la nullità vale solo per l'avvenire e gli effetti prodotti dal vincolo valgono per entrambi i coniugi o a favore di quello che era in buona fede fino alla sentenza che dichiara la nullità. Il coniuge cui è imputabile la nullità del matrimonio deve risarcire all'altro i danni da stimarsi in via equitativa.

## MATRIMONIO CONCORDATARIO.

1848 -> Statuto Albertino = libertà religiosa + prevalenza assoluta alla Chiesa cattolica.

1861 -> Unità di Italia = apparente stabilità, Stato e Chiesa ugualmente sovrani ma separati.

1929 -> Mussolini e **Patti lateranensi**:

- Concordato: Italia assicura alla Chiesa il libero esercizio del potere spirituale nonché l'esercizio pubblico del culto;
- Trattato: viene riconosciuta la sovranità alla Santa sede in campo internazionale.

1948 -> Costituzione: vengono rinnovati i Patti e viene riconfermata la reciproca indipendenza e sovranità.

1984 -> Accordi di Villa Madama: i due si impegnano a collaborare fra loro + disciplina matrimoniale. Le sentenze ecclesiastiche diventano esecutive a seguito di un giudizio di delibazione (anche quella di nullità). La soluzione delle controversie sugli effetti del matrimonio (inclusi separazione e divorzio) spetta ai tribunali civili italiani.

Per quanto riguarda i culti diversi dal cattolicesimo i rapporti sono regolati dalle **Intese**.

Alla fine del rito canonico vengono letti alcuni **articoli del codice civile** riguardanti diritti e doveri dei due coniugi, entro 5 giorni bisogna provvedere alla trascrizione dell'atto la quale può essere impedita se:

- Gli sposi sono già uniti civilmente;
- Non hanno l'età o sono parenti;
- Sono interdetti per infermità mentale.
- Sussista tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile

La **trascrizione che viola questi requisiti è nulla**.

## LO STATUS DEL FIGLIO.

**Filiazione** -> rapporto giuridico tra genitore e figlio.

Legittimo -> è il figlio generato da padre e madre uniti in matrimonio tra loro

Naturale -> è il figlio generato da padre e madre tra loro non coniugati.

-> distinzione superata con la legge 10 dicembre n. 219

Sussistono comunque alcune differenze tra figlio naturale e legittimo: il figlio nato fuori dal matrimonio da una persona coniugata non può essere immesso nella casa familiare di quest'ultima se non previa autorizzazione del giudice che può concederla solo se il coniuge, i figli di età superiore ai 16 anni e l'altro genitore acconsentono.

**Atto di nascita** -> documento dal quale risulta la situazione di una persona riguardo alla paternità e alla maternità. Esso è il titolo dello stato di figlio.

Quando nasce un bambino -> attestazione di avvenuta nascita o parto da chi ha assistito alla partoriente.

Entro 10 giorni -> dichiarazione di nascita presso il Comune in cui è avvenuto il parto.

Entro 3 giorni -> dichiarazione di nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale

La **madre** può decidere se farsi nominare all'interno dell'attestazione di avvenuta nascita.

Il **padre**, nel caso in cui la madre vi sia coniugata, viene travolto dalle presunzioni legali che gli determinano la paternità, qualora la madre non vi sia coniugata dovrà fornire una dichiarazione o con accertamento giudiziale.

In mancanza dell'atto di nascita basta provare il **possesso dello stato di figlio** (situazione di fatto):

- il genitore ha trattato la persona come figlio in termini di educazione e mantenimento;
- la persona sia stata riconosciuta dalla famiglia come figlio;
- a persona sia considerata socialmente come figlio del genitore.

Lo status di figlio è irreclamabile salvo casi eccezionali: è possibile reclamare uno stato diverso da quello attribuito oppure contestare lo stato altrui con azioni di stato. Per provare la filiazione è ammessa una qualsiasi prova, oggi di solito si procede per via genetica (test del DNA), ma la prova dello stato di figlio possa ricavarsi anche dall'ingiustificato rifiuto del padre di sottoporvisi.

**Procreazione medicalmente assistita PMA** -> i figli sono considerati al pari, sia che ciò essa sia:

- Omologa -> il figlio è concepito con i gameti della coppia;
- Eterologa -> viene utilizzato un gamete esterno alla coppia

-> possono realizzarsi in utero o in vitro (laboratorio)

-> il nostro ordinamento vieta la maternità surrogata = si ricorre ad una donna terza per la gestazione e il parto (il padre biologico potrebbe riconoscere il figlio ma non potrebbe procedere con adozione insieme alla madre non biologica).

## LA FILIAZIONE NEL MATRIMONIO E FUORI.

Lo stato di **figlio nato nel matrimonio** è attribuito mediante due presunzioni legali tra loro collegate:

- La **presunzione di concepimento durante il matrimonio** per il figlio che siano nato entro i 300 giorni dalla data di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- La conseguente **presunzione di paternità**: il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio (susceptibile di prova contraria con il disconoscimento della paternità).

### Figlio nato fuori dal matrimonio

Il **riconoscimento** (dichiarazione di scienza, art.250 ss.) avviene per un atto volontario da parte del genitore o di un accertamento ad opera del giudice attraverso il quale una persona dichiara di essere padre o madre di un'altra. È un atto:

- Unilaterale -> può anche essere fatto congiuntamente, se il figlio ha più di 14 anni deve acconsentire ed è necessario anche il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo (il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio);
- Personalissimo -> non si può procedere per rappresentanza;
- Puro -> non sopporta condizione o termine;
- Irrevocabile.

Se il figlio è maggiore di 14 anni egli deve acconsentire al riconoscimento, se invece è infraquattordicenne serve il consenso del genitore che lo abbia riconosciuto per primo. In caso di rifiuto il genitore che vuole riconoscere il giudice può fare ricorso al giudice. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio.

Per poter riconoscere bisogna avere almeno 16 anni (salvo casi eccezionali accertati dal giudice), nel frattempo il figlio viene affidato ad altri soggetti. Il riconoscimento deve avvenire dopo la nascita o almeno al concepimento, ma può essere riconosciuto anche un figlio premorto.

### Forme di riconoscimento:

- all'atto di nascita con dichiarazione raccolta dall'ufficiale di stato civile
- con dichiarazione apposita ricevuta dall'ufficiale di stato civile, dal giudice tutelare o da un notaio
- in un testamento redatto nelle forme prescritte per questo atto.

È inammissibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio nato nel matrimonio -> occorre prima far cadere lo stato giuridico esistente esercitando le azioni di stato a ciò dirette e poi fare il riconoscimento.

Il riconoscimento è possibile anche se il padre o la madre erano uniti in matrimonio con persona diversa al momento del concepimento (figlio adulterino).

Prima del 2012 non si poteva riconoscere un figlio se nato da una coppia di genitori legati da parentela, salva la buona fede. Ora è ammissibile, previa autorizzazione giudiziale.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio è investito della responsabilità genitoriale. Se entrambi i genitori riconoscono il figlio entrambi ne sono investiti indipendentemente dalla situazione di convivenza. Se uno dei genitori fosse stato escluso dall'esercizio della responsabilità, conserva il potere di vigilare sull'educazione, l'istruzione e le condizioni di vita del figlio.

In caso di riconoscimento congiunto il figlio assume il cognome del padre salvo diverso accordo dei genitori.

In caso di riconoscimento separato assume il cognome di chi lo ha riconosciuto per primo e se questo fosse la madre e il padre lo riconoscesse in seguito potrebbe decidere di assumere il cognome del padre e anteporlo, posporlo o sostituirlo a quello della madre.

Il rapporto giuridico di filiazione può essere costituito anche contro la volontà del genitore. Lo impongono il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli e il diritto di ciascuno alla propria identità personale. Ciò può avvenire per mezzo dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (sentenza di accertamento da trascrivere nei registri dello stato civile).

## L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO

### ADOZIONE DI MAGGIORENNI

Ha lo scopo di dotare l'adottante di una discendenza. L'adottante deve avere 35 anni almeno e deve essere una differenza di 18 anni tra adottante e adottato. È necessario il consenso di adottante e adottato, assenso dei rispettivi coniugi e dei genitori dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante, non si creano rapporti fra le 2 famiglie, l'adottato conserva tutti i suoi diritti verso la famiglia di origine e acquista i diritti successori nei confronti dell'adottante.

### AFFIDAMENTO

Ha lo scopo di far fronte a difficoltà temporanee della famiglia di origine, la famiglia affidataria non si sostituisce a quest'ultima. Viene disposto dai servizi sociali con l'accordo dei genitori

### ADOZIONE DI MAGGIORENNI

La coppia deve essere sposata da almeno 3 anni e non deve essere separata di fatto. La differenza minima fra adottante e adottato è di 18 anni (improrogabile) mentre la massima di 45 anni. L'adozione interrompe ogni rapporto dell'adottato con la sua famiglia di origine -> adozione legittimante. Si ha una adozione non legittimante quando l'adottante è un parente non coniugato: deve comunque esserci una differenza di almeno 18 anni fra le due parti.

### ADOZIONE INTERNAZIONALE

I genitori devono fare istanza al tribunale, il quale accerta la sussistenza dei requisiti per l'adozione che sono gli stessi richiesti per l'adozione interna. È la commissione per le adozioni internazionali che autorizza l'adozione nel caso in cui la coppia sia idonea e agisca nell'interesse del minore.

## LE RELAZIONI FAMILIARI.

**Famiglia** -> insieme delle persone legate tra loro da vincoli di coniugio, parentela o affinità.

**Coniugio** -> rapporto che si stabilisce tra marito e moglie a seguito della celebrazione del matrimonio e cessa con lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

**Parentela** -> vincolo che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e si divide in parentela in linea retta (persone che discendono una dall'altra) e in linea collaterale (persone che hanno ascendente comune). Bisogna distinguere:

- **Linea retta** -> nonno e nipote;
- **Linea collaterale** -> fratelli e cugini;
- **Grado** = prossimità familiare alle persone -> calcolato contando tutte le persone che collegano le due in questione togliendo lo stipite in comune (limite legale di rilevanza: 6° grado)

Affinità = origina dalla parentela e dal coniugio io sono affine di primo grado di mia suocera (vincolo tra coniuge e parenti dell'altro coniuge):

- Effetti di *ordine personale*: può opporsi al matrimonio;
- Effetti di *ordine patrimoniale*: diritto e obbligo agli alimenti;
- *NO effetti successori*.

## GLI ALIMENTI.

Gli **alimenti** formano oggetto di un'obbligazione che può nascere per legge, per contratto o per testamento: essa è espressione del dovere di solidarietà nascente dai rapporti di parentela, affinità o gratitudine.

I **soggetti obbligati per legge a prestare alimenti** sono:

- Donatario;
- Coniuge;
- figli e in mancanza i loro discendenti;
- genitori e in mancanza gli ascendenti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi sui secondi.

**Presupposti alla nascita del diritto agli alimenti:**

- stato di bisogno dell'alimentando
- incapacità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento
- disponibilità da parte dell'alimentante dei mezzi necessari al mantenimento dell'alimentando.

Gli alimenti sono commisurati allo stato di bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'obbligato -> *misura variabile*. Essi non possono superare quanto sia necessario alla vita dell'alimentando con riguardo alla sua posizione sociale. Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

L'obbligazione alimentare può essere adempiuta, a scelta dell'obbligato mediante *assegno in denaro* da pagarsi anticipatamente o *accogliendo e mantenendo l'avente diritto in casa propria*.

L'**obbligazione alimentare** è strettamente personale (cessa con la morte dell'obbligato), non è cedibile, non può essere pignorato dai creditori dell'alimentando e non può estinguersi per compensazione.

## CAPITOLO 37: LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

### RATIO DELLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA.

La scelta del legislatore in merito al grado di libertà lasciato al **de cuius** si colloca in una via intermedia tra limiti e autonomia -> il de cuius può disporre liberamente dei propri beni solo in parte (quota disponibile), perché una quota di essi deve essere obbligatoriamente destinata ai suoi congiunti più prossimi, che prendono il nome di *legittimari* (**quota di riserva**).

### SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.

Art 457-> l'eredità si devolve per legge o per testamento.

**Successione testamentaria** -> il de cuius ha disposto con testamento circa la destinazione del proprio patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere

**Successione legittima** -> il de cuius non ha disposto del suo patrimonio con testamento, o ne ha disposto solo in parte e quindi bisogna ricorrere alle norme di legge per capire quali soggetti succederanno.

**Successione "mista"** -> il de cuius ha disposto per testamento del suo patrimonio solo in parte, si avrà quindi successione testamentaria per la parte del patrimonio contemplato nel testamento e successione legittima per la parte di cui il de cuius non ha disposto.

Ai sensi dell'art 456 l'**apertura della successione** si verifica con la morte del de cuius, mentre il luogo di apertura della successione è l'ultimo domicilio dello stesso.

## **DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI**

L'ordinamento impone infatti che la volontà del de cuius venga espressa attraverso specifiche forme.

**Divieto dei patti successori (art.458)** -> sono nulle tutte le convenzioni con cui taluno dispone della propria successione, oppure dei diritti che gli potrebbero spettare su una successione altrui non ancora apertasi o rinuncia dei medesimi (questa forma contrattuale sarebbe revocabile in maniera meno libera rispetto ad un atto unilaterale quale il testamento, revocabile in ogni momento per mantenere la conformità con il volere del de cuius).

## **OGGETTO DELLA SUCCESSIONE: EREDITÀ E LEGATO.**

**Eredità** = complesso unitario costituito dalla totalità dei rapporti giuridici, attivi e passivi facenti capo al de cuius.

Ciascun **erede** subentra nella totalità dei rapporti a titolo universale pro quota (quindi nei limiti della quota a lui spettante o dell'eredità nel suo complesso) e risponde dell'eredità solo quando l'accetta. Risponde dei debiti del defunto senza limite alcuno, anche qualora le passività superassero di gran lunga le attività (ultra vires): il suo patrimonio si confonde con quello del de cuius. L'unico modo per limitare le sue responsabilità è l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

**Legatario** = successore a titolo particolare, subentra in uno o più diritti o rapporti specifici.

Acquista la proprietà in automatico all'apertura della successione, deve solo chiedere all'erede la consegna del bene che gli spetta, ma può rifiutare il legato disposto. Il legatario non risponde dei debiti ereditari (art 756): non può essere chiamato a rispondere direttamente, nei confronti dei creditori del defunto, di un debito di questo. Il bene determinato che riceve non è più aggredibile da terzi creditori, e se il legato ha un oggetto diverso con l'apertura della successione il legatario diventa titolare di un credito nei confronti degli eredi e concorre con i creditori ereditari rischiando di vedere il suo diritto insoddisfatto. Nella peggiore delle ipotesi egli non otterrà alcun beneficio dalla successione.

Dato, quindi, che la differenza tra erede e legatario è molto importante, occorre leggere attentamente il testamento al di là della terminologia impiegata da chi lo scrive, ma facendo riferimento alla **sostanza** di quello scritto.

## **ELEMENTI ACCIDENTALI DEL TESTAMENTO.**

**Non è possibile apporre termini** né iniziale né finale all'istituzione di erede, mentre a quella di legatario sì.

È possibile apporre una **condizione** (fatto futuro o incerto dal quale vengono fatti dipendere gli effetti del contratto) sia all'istituzione di erede che al legato ex art.633.

**Regola SABINIANA** (art.634) -> se la condizione è illecita o impossibile, essa si considera come non apposta salvo che sia stata l'unico motivo determinante del consenso. La singola disposizione è nulla ma resta salvo il contenuto del testamento. Questo succede perché a differenza del contratto, stipulabile più volte fra i soggetti, quando vengono aperte le successioni il testatore è già morto dunque si deve cercare di preservare il più possibile le sue volontà.

Sia il legato che l'erede supportano un **onere o modus** ma, mentre l'erede deve adempiere all'obbligazione senza limiti, il legatario risponde nei soli limiti del valore del bene a lui legato.

## **CAPACITÀ DI SUCCEDERE E INDEGNITÀ.**

**Capacità di succedere** = attitudine di un soggetto a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius -> species della capacità giuridica.

Sono capaci di succedere coloro i quali sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione (art.462). È capace anche il concepturus purché figlio di una persona determinata, vivente al momento dell'apertura della successione

**Indegnità** (art.463) = ipotesi di esclusione dalla successione che colpisce l'erede o il legatario che abbiano compiuto azioni gravi contro il defunto (si è indegni solo nei confronti di tale de cuius, non in generale). Tra le principali azioni gravi che possono essere commesse rientrano:

- Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o un suo parente;
- Chi ha commesso in danno a tali persone un fatto al quale la legge applica le disposizioni sull'omicidio;
- Chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con ergastolo o reclusione non inferiore a 3 anni, tramite falsa dichiarazione;
- Chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del de cuius, non vi è stato reintegrato alla data di apertura della successione;
- Chi ha indotto o manipolato la stesura del testamento;
- Chi ha formato un testamento falso.

-> Sospensione della successione durante gli accertamenti (incluso il coniuge, eventualmente separato/convivente di fatto).

**Riabilitazione** -> il de cuius, che sia a conoscenza della causa di indegnità, può riabilitare l'indegno ammettendolo a succedergli ovvero eliminare le conseguenze dell'indegnità, anche attraverso testamento. Un particolare tipo di riabilitazione è la riabilitazione tacita (art.466 c.2) -> l'indegno, non espressamente abilitato a succedere, che sia contemplato in un testamento quando il testatore era a conoscenza della causa di indegnità, è comunque ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria -> l'indegno non è riammesso a succedere, non vi è una vera e propria riabilitazione, ma il de cuius lo beneficia di una disposizione testamentaria.

## SUCCESSIONE LEGITTIMA.

La **successione legittima** ricorre quando il de cuius muore senza lasciare testamento o lasciandone uno in cui dispone solo di parte del suo patrimonio -> regolata dalla legge in via suppletiva. L'art 565 elenca le **categorie dei successibili** (soggetti che hanno titolo a succedere per vocazione legittima) e li ordina secondo tre gradi che rispondono a un principio strettamente gerarchico:

1 ordine: coniuge e discendenti

2 ordine: coniuge, ascendenti, fratelli e sorelle (collaterali)

3 ordine: altri parenti fino al sesto grado

Stato -> non è chiamato ad accettare e risponde delle passività nei limiti del valore dei beni ricevuti.

La presenza di soggetti negli ordini superiori esclude la successione di coloro i quali si trovano negli ordini successivi e il grado più prossimo esclude quelli successivi e remoti. Il grado più prossimo esclude quelli successivi e remoti.

Il **coniuge** risponde a una disciplina particolare. La presenza del coniuge, in assenza di figli (o in generale di soggetti dei primi due ordini), basta da sola ad escludere tutti i parenti collaterali oltre il secondo grado, mentre il coniuge concorre con i discendenti e i fratelli e gli ascendenti legittimi (soggetti dei primi due ordini), anche se separato senza addebito.

Al coniuge sono riservati il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la corredano tranne in caso di divorzio o separazione con addebito (perdita dei diritti successori ma possibilità di richiedere un assegno a carico dell'eredità se si è la parte debole).

Il coniuge divorziato che versi in stato di bisogno può chiedere al giudice di attribuirgli un assegno a carico dell'eredità se aveva ottenuto un assegno alimentare mentre l'ex coniuge era ancora in vita. In caso di separazione con addebito il coniuge perde i diritti successori ed eventualmente avrà diritto ad un assegno vitalizio a carico dell'eredità se al momento della successione egli godeva degli alimenti.

## NEGOZIO TESTAMENTARIO.

**Testamento** (art.587) -> atto unilaterale revocabile (previsto per garantire l'effettiva volontà del testatore fino alla sua morte) per effetto del quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Nel negozio testamentario vi deve essere un'unica manifestazione di volontà: non è ammesso il testamento congiuntivo (fatto da più persone in un unico atto) né il testamento reciproco (fatto da più persone, in un unico atto, uno in favore dell'altro). Sono vietati i patti successori.

Il testamento è un negozio formale: richiede la **forma scritta e in particolare una delle forme tipiche previste** dagli articoli 601 e seguenti, che sono il testamento *olografo, pubblico o segreto* (hanno pari valore giuridico).

In caso di modifica si tiene conto dell'ultima modifica effettuata, a prescindere dalla forma.

**Invalidità** -> quando ricorre un vizio che determina la nullità o l'annullabilità:

- **Nullità**: difetto di autografia del testamento olografo, illiceità del motivo, della condizione o dell'onere apposti a una disposizione testamentaria, le disposizioni con cui si rimette all'arbitrio del terzo l'individuazione dell'erede oppure delle quote ereditarie;
- **Annullabilità**: mancanza di data, testamento redatto quando il testatore si trova in stato di incapacità naturale, vizi del volere.

**Inefficace** -> quando seppur validamente concluso il testamento non produca i suoi effetti.

**Inesistente** -> testamento in forma orale

## TESTAMENTO OLOGRAFO.

È la forma più semplice di testamento: quello scritto per intero di proprio pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Esso offre meno garanzie perché costituito da uno o più fogli di carta che possono essere smarriti, distrutti o non ritrovati.

Deve essere dotato dei tre elementi essenziali:

- **Data** -> momento in cui il de cuius redige il testamento, e serve ad accertare la capacità del testatore nonché a stabilire i rapporti di efficacia tra più testamenti;
- **Autografia** -> deve essere scritto integralmente di pugno dal testatore (anche senza un pc);
- **Sottoscrizione** -> permette l'identificazione dell'autore nel negozio testamentario senza possibilità di equivoco, quindi con sufficiente certezza (esempio, "vostro padre...").

Se mancano l'autografia o la sottoscrizione il testamento è nullo, se manca la data, è annullabile.

Al fine di evitare l'insorgere di controversie interpretative aventi ad oggetto la compatibilità di disposizioni contenute in testamenti diversi è utile inserire espressamente nell'ultimo testamento che si redige la revoca a quanto scritto in precedenza.

## TESTAMENTO PUBBLICO, TESTAMENTO SEGRETO. TESTAMENTI SPECIALI

### TESTAMENTO PUBBLICO (art.603)

Scritto dal notaio sotto dettatura, poi riletto in presenza del testatore e di 2 testimoni. Atto solenne che offre una certa garanzia dal momento che rimane in deposito al notaio, il quale nel redigerlo utilizza una terminologia meno ambigua e dunque facilmente interpretabile e che presenta data e ora della sottoscrizione. È privo di imposte per evitare che se ne avvalgano solo i più abbienti.

### TESTAMENTO SEGRETO (art.604)

Redatto dal testatore in segreto e successivamente consegnato al notaio che dichiara di averlo ricevuto e di custodirlo fino alla morte del testatore. Più sicuro rispetto all'olografo poiché, nonostante vi sia il rischio di controversie interpretative per via della terminologia, viene eliminato il rischio della dispersione di fogli dal momento che il notaio si occupa personalmente della custodia.

**Testamenti speciali (art 609 e ss)** -> Redatti in rarissimi casi da sindaci, ufficiali, cappellani, comandanti di navi/aerei, ministri di culto...

Sono competenti a raccogliere e redigere, in questi casi, le volontà testamentarie soggetti diversi dal notaio: il sindaco o un ministro di culto, il comandante della nave o dell'aereo, ufficiali e cappellani.

Tutti i testamenti speciali hanno efficacia temporanea: perdono effetto tre mesi dopo che è cessata la situazione in cui sono ammessi. Sono forme residuali.

## SUCCESSIONE NECESSARIA.

**Quota di riserva** -> parte dell'eredità destinata per legge ai legittimari: coniuge, figli e in mancanza di figli gli ascendenti.

**Quote di legittima** -> Se rimangono 1 coniuge e 2 figli,  $\frac{1}{4}$  andrà al coniuge e  $\frac{1}{4}$  a ciascun figlio. La quota disponibile è di  $\frac{1}{4}$ .

Questa quota non è di certo minima e spesso è al centro di discussioni in quanto non sempre porta a soluzioni moralmente condivisibili, soprattutto in merito agli effetti che provoca nella successione di società di medie o grandi dimensioni.

Alcune soluzioni potrebbero essere imporre un tetto massimo alla successione legittima o svolgere un accertamento della persistenza di un vincolo affettivo.

Alcuni esempi di altri paesi:

- **Germania** -> le quote sono ridotte rispetto al nostro ordinamento;
- **Regno Unito** -> non vi è un istituto equivalente alla legittima ma vengono tutelati i soggetti che dipendevano economicamente dal de cuius al momento della sua morte, detti *dependants*;
- **Stati Uniti** -> ogni Stato ha i suoi regolamenti ma in generale laddove è prevista la comunione tra coniugi non è presente la figura dei legittimari, mentre nel caso di separazione si in quanto una delle due parti potrebbe non avere mezzi sufficienti per sopravvivere.

## LESIONE E TUTELA DELLA LEGITTIMA.

L'eventuale lesione della legittima si calcola attraverso un'operazione contabile: la **riunione fittizia**.

Si calcola prima il **valore dell'asse ereditario** facendo la somma di:

- **Relictum**: il valore dell'asse ereditario al netto delle passività calcolato alla data di apertura della successione.
  - **Donatum**: il valore dei beni usciti dal patrimonio del defunto nel corso della sua vita per effetto di donazioni, anch'esso calcolato alla data di apertura della successione.
- > **Lesione = quanto mi spetta - quanto ricevo**

**Azioni di tutela della legittima:**

- **Azione di riduzione** -> impugno disposizioni testamentarie e donazioni, dalla più recente alla più remota fino a dove sarà necessario per essere reintegrato nella quota legittima che mi spetta come legittimario. Soggetta al termine di prescrizione ordinario (10 anni dall'apertura della successione), ed è legittimato ad esperire l'azione il legittimario leso nella sua quota di riserva ma anche un suo qualsiasi erede;
- Si è tutelati anche nel caso in cui il de cuius, prima di morire, si sia spogliato del proprio patrimonio in danno ai legittimari, stipulando contratti di vendita fittizi a prezzi vili -> Azione di simulazione + Azione di riduzione.

La lesione di legittima deve essere valutata tenendo in considerazione eventuali donazioni che il legittimario abbia ricevuto dal de cuius. Le donazioni infatti sono considerate come una sorta di anticipo di successione: se il legittimario è stato beneficiario di una donazione egli deve sottrarre alla quota di riserva cui avrebbe diritto il valore della donazione già ricevuta.

## ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ.

L'erede deve necessariamente accettare l'eredità. L'**accettazione** è un atto unilaterale non recettizio con cui il chiamato manifesta la propria volontà di assumere la qualità di erede.

-> **atto legittimo e puro**, non sopporta *né condizioni né termini*. L'eredità o si accetta o si rifiuta.

Il testatore può porre una condizione all'istituzione di erede, ma il chiamato che accetta non può sottoporre a condizione la sua accettazione.

Non è ammessa un'accettazione parziale dell'eredità.

L'accettazione **opera retroattivamente** (se il chiamato accetta a distanza di anni dall'apertura della successione, si considera erede sin dal momento della morte del de cuius) e si prescrive in 10 anni, benché si possa chiedere al giudice di stabilire un termine più breve.

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art 470 esistono 2 tipi di accettazione:

#### **Accettazione pura e semplice**

-> l'erede risponde ultra vires (= senza limiti) delle passività ereditarie -> il patrimonio personale dell'erede e quello del de cuius si confondono. Può essere:

- **Espressa** (art.475) = dichiaro in un atto pubblico di accettarla e di assumere il titolo di erede;
- **Tacita** = assumo una condotta concludente, incompatibile con la volontà di rinunciare;
- **Acquisto ex lege** = assumo una condotta alla quale l'ordinamento collega un effetto di acquisto automatico -> sottraggo beni all'eredità, rimango in possesso dei beni oltre il limite stabilito, rinuncio all'eredità sotto corrispettivo....

Accettazione tacita ed ex lege sono accomunate dal fatto che in entrambe i casi manca un'accettazione espressa, ma nel primo caso vi è un comportamento concludente del chiamato, nel secondo l'acquisto è determinato da alcune condotte che il chiamato tiene e a cui l'ordinamento ricollega un effetto acquisitivo automatico.

#### **Accettazione con beneficio d'inventario.**

L'accettazione con beneficio d'inventario consente all'erede beneficiario di assumere la qualità di erede con una limitazione della responsabilità. -> separazione tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius. Ciò comporta che i creditori del defunto possono rifarsi solo sul patrimonio del de cuius, mentre i creditori personali dell'erede possono rifarsi solo sul patrimonio dell'erede. se l'erede risulta creditore del defunto concorre al pari di tutti gli altri.

L'erede non può alienare i beni senza previa autorizzazione del giudice, pena la decadenza del beneficio. Minori di età, interdetti, inabilitati o persone giuridiche/enti non riconosciuti sono obbligati ad accettare con beneficio e anche qualora qualcosa andasse storto nella procedura risponderrebbero solo in modo parziale

L'accettazione deve essere fatta in **forma solenne** (procedura prevista dagli artt.484 ss.): atto pubblico redatto dal notaio ed è preceduta dalla **formazione dell'inventario** con l'aiuto di un perito si procede all'analisi del patrimonio individuando i beni appartenenti alle due parti in modo da redigere un prospetto (essendo un procedimento lungo e complesso, spesso è possibile chiedere una proroga), impugnabile da qualunque creditore. Se nessuno fa opposizione l'inventario diventa definitivo e se l'erede non rispetta i termini per l'inventario diventa erede puro e semplice.

-> tale accettazione è quindi molto dispendiosa e per questo nella prassi è poco frequente. Ha ragione di essere utilizzata nelle ipotesi in cui si ha ragione di temere che vi siano, nell'eredità, passività superiori alle attività o passività sconosciute.

#### **Liquidazione: a scelta dell'erede:**

- Si procede al pagamento dei creditori nell'ordine in cui si presentano all'erede se l'erede non sa che sono creditore non mi paga e se arrivo quando la liquidità è già finita perdo i miei diritti;
- Procedura concorsuale curata dall'erede i creditori conosciuti vengono soddisfatti e qualora la liquidità non fosse sufficiente si procede alla soddisfazione in maniera proporzionale in modo da soddisfare tutti almeno parzialmente (questo è ciò che accade se i creditori si oppongono al prospetto sospettando passività > attività);
- Procedura concorsuale gestita da un commercialista, ragioniere...

## **DELAZIONE SUCCESSIVA E TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE.**

**DELAZIONE SUCCESSIVA** = devoluzione di una eredità o di un legato a un soggetto diverso dal primo chiamato, il quale potrebbe essere indegno/non accettare/premorto al de cuius  
-> **Sostituzione testamentaria** (art.688): il testatore specifica a chi devolvere il patrimonio nel caso in cui uno specifico erede/legatario non accetti o non possano accettare.

In mancanza di tale dichiarazione sarà la **legge** a stabilire a chi andrà l'eredità:

- Rappresentazione (art.467) = se colui che non accetta ha figli, fratelli o sorelle, tali discendenti subentrano nel luogo del proprio ascendente;
- Accrescimento (art.674) = la quota di chi non accetta viene spartita fra *collegatari* (il legato deve cadere sullo stesso oggetto) o fra *coeredi* (devono essere istituiti in parti uguali o non determinate con uno stesso testamento);
- Successione legittima;
- Trasmissione = se il chiamato muore senza accettare né rifiutare i suoi eredi possono esercitare il diritto di accettare o meno

## PETIZIONE DELL'EREDITÀ ED EREDE APPARENTE.

Può accadere che la vocazione sia dubbia o contestata in quanto più soggetti affermino di essere eredi.

Chi ritiene di essere erede può esperire l'**azione di petizione** (imprescrittibile in quanto azione di accertamento) dell'eredità volta ad accertare la qualità di erede dell'attore che potrà anche ottenere la restituzione dei beni ereditari da chiunque li possieda (art.533).

Può accadere che un erede appaia tale senza esserlo nella realtà -> magari viene annullato dopo il testamento. In questo caso, qualora il bene sia stato **alienato a terzi**, essi sono tutelati soltanto se l'acquisto è avvenuto a titolo oneroso oppure in buona fede (art.534). Se fosse avvenuto in mala fede o a titolo gratuito il vero erede può pretendere la restituzione.

## COMUNIONE EREDITARIA E DIVISIONE.

Tra i coeredi che abbiano accettato l'eredità si crea una **situazione di comunione**, che può essere sciolta mediante l'istituto della **divisione**.

Non cedono in comunione i beni di cui il testatore ha disposto tramite legato, mentre si estendono ad essa tutti i beni dati in donazione a coniuge o discendenti del de cuius, a meno che il testatore non abbia disposto altrimenti -> sono escluse le spese del defunto per il mantenimento o educazione dei figli (art.742).

**COLLAZIONE** = operazione con la quale i coeredi conferiscono nella massa ereditaria i beni che hanno ricevuto per donazione. Può avvenire:

- *In natura* -> restituisco il bene o il denaro ricevuto;
- *Per imputazione* -> restituisco il suo valore in termini monetari.

Non è tenuto a collazione chi non accetti l'eredità.